



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 173

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 24 giugno 2009

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 5
--	--------

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri - Senato) e III (Affari esteri e comunitari - Camera)	Pag. 14
---	---------

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	Pag. 16
---	---------

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 82
2 ^a - Giustizia	» 85
4 ^a - Difesa	» 101
5 ^a - Bilancio	» 111
6 ^a - Finanze e tesoro	» 118
7 ^a - Istruzione	» 119
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 123
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 129
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 130
11 ^a - Lavoro	» 141
12 ^a - Igiene e sanità	» 153
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 158
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 164

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag. 172
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	» 173
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti	» 175

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-IO SUD: Misto-IS; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

Commissioni monocamerali d'inchiestaSull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale *Pag.* 177**Sottocommissioni permanenti**5^a - *Bilancio - Pareri* *Pag.* 178

CONVOCAZIONI *Pag.* 182

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 24 giugno 2009

36ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 15) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Sergio Divina, in relazione al procedimento civile n. 2031/08 R.G. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale ordinario di Trento

(Esame e conclusione)

Il PRESIDENTE comunica che in data 20 marzo 2009 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il *Doc. IV-ter*, n. 15, concernente la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, relativa al senatore Sergio Divina con riferimento al procedimento civile n. 2031/08 RG pendente nei suoi confronti presso il Tribunale ordinario di Trento.

Riferisce sul documento in titolo il relatore MERCATALI (*PD*), il quale ricorda che L'onorevole professor Oliviero Diliberto ha convenuto in giudizio il senatore Sergio Divina nel procedimento di cui sopra chiedendo il risarcimento dei danni, quantificati in euro 1.000.000,00 o altra somma di giustizia, in relazione alle dichiarazioni a contenuto asseritamente diffamatorio pubblicate sul quotidiano «*L'Adige – Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige*» in data 12 ottobre 2007.

L'articolo giornalistico riferiva di un viaggio dell'onorevole Diliberto con la consorte a bordo di un aereo decollato da Roma con destinazione Bolzano, finalizzato a trascorrere alcuni giorni di vacanza a Merano e riportava i commenti del senatore Divina che, presente sul medesimo volo,

aveva visto i coniugi Diliberto allontanarsi dall'aeroporto a bordo di un'automobile «Alfa verde scuro».

L'onorevole Diliberto lamenta il tenore offensivo e lesivo della propria reputazione in particolare delle seguenti affermazioni: «*Non mi pare che Diliberto abbia incarichi istituzionali...*» e ancora: «*Mi piacerebbe proprio sapere come Diliberto ed i suoi intendano affrontare la questione morale e quella dei costi della politica. Se è in vacanza non vedo perché debba usufruire di una vettura di servizio. Farò un'interrogazione così ne sapremo di più*». Infine: «*Se veramente andrà alle terme spero che paghi di tasca sua. Direi che l'auto blu sta alla vacanza come il rapinatore alla banca*». Tali dichiarazioni venivano successivamente pubblicate da varie agenzie di stampa, da molti giornali ed anche *on-line*.

L'onorevole Diliberto, per il tramite del proprio portavoce, evidenziava che l'auto a bordo della quale era salito era una vettura specificamente destinata dal reparto scorte della Questura di Roma alla salvaguardia dell'incolumità personale del medesimo, destinatario di gravi minacce riconducibili ai suoi incarichi istituzionali ricoperti in passato.

La difesa dell'onorevole Diliberto evidenzia nell'atto introduttivo del giudizio come la condotta del senatore Divina si connota per un'evidente illiceità in quanto, da un lato, le sue dichiarazioni avrebbero avuto ad oggetto circostanze false e mai effettivamente verificatesi, in ordine alle quali egli non effettuò una previa valutazione della veridicità e correttezza, dall'altro, egli ne avrebbe ulteriormente aggravato il carattere diffamatorio e lesivo aggiungendo illazioni e congetture prive di fondamento, alludendo all'eventualità che le spese di soggiorno a Merano dei coniugi Diliberto potessero essere sostenute dallo Stato.

Con riferimento alla sussistenza, nel caso di specie, di «*quell'attività di critica e denuncia politica connessa alla funzione parlamentare, espletata anche fuori dalle sedi istituzionali*» rientrante nel disposto di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, così come attuato dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, la difesa dell'onorevole Diliberto precisa che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, affinché l'insindacabilità di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione trovi applicazione è necessario che, oltre alla specifica comunanza di argomenti con l'attività parlamentare tipica, svolta all'interno della Camera di appartenenza, vi sia altresì una contestualità ed una sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle funzioni tipiche e le opinioni espresse nell'ambito di queste ultime.

La medesima difesa rileva inoltre che la Corte costituzionale ha sempre ritenuto presupposto imprescindibile quello per il quale ogni dichiarazione esterna resa dal parlamentare per essere insindacabile deve comunque essere temporalmente successiva allo svolgimento della corrispondente attività in aula, escludendo invece la rilevanza immunizzante degli atti parlamentari che vengano presentati dopo i fatti contestati in giudizio e ciò in quanto, se l'atto *extra moenia* deve essere riproduzione e divul-

gazione dell'attività tipica, allora non può che essere successivo a quest'ultima.

Nel caso di specie le espressioni rivolte dal senatore Divina all'onorevole Diliberto non sono cronologicamente successive ad una pertinente iniziativa parlamentare, con la conseguenza che in dette dichiarazioni non possono essere riscontrate – ad avviso della parte attrice – né la comunanza di argomento tra attività parlamentare interna ed attività esterna, né la contestualità e la sostanziale corrispondenza tra le stesse, né tantomeno la proiezione divulgativa verso l'esterno, con modalità corrispondenti allo scopo divulgativo suddetto, dell'attività parlamentare medesima. Ad ogni modo, anche qualora fosse possibile rintracciare nelle parole del senatore Divina un qualche nesso funzionale con l'attività svolta all'interno della Camera di appartenenza, l'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione non potrebbe comunque prescindere dal rispetto del criterio della contenenza del linguaggio nelle espressioni; diversamente, la garanzia in questione si risolverebbe in un'insindacabilità delle espressioni utilizzate dal parlamentare anche ove le stesse si risolvano in mera contumelia, attacco personale, denigrazione gratuita e delegittimazione dell'avversario.

Nella fattispecie in esame non potrebbe peraltro essere invocata l'applicabilità dell'esimente del diritto di critica politica, la quale – nel necessario bilanciamento con altri diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto all'onore, all'integrità della propria reputazione, il diritto a che non venga lesa l'identità personale – presuppone da un lato un contenuto di veridicità relativamente all'esistenza del fatto assunto alla base delle opinioni e delle valutazioni espresse e dall'altro il rispetto del fondamentale criterio della contenenza formale e sostanziale delle espressioni utilizzate.

Il senatore Sergio Divina si costituiva nel procedimento *de quo* eccependo in via pregiudiziale l'applicabilità al caso di specie dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione ricoprendo egli all'epoca dei fatti la carica di senatore.

Nella comparsa di costituzione il convenuto rileva che la propria azione politica si è sempre contraddistinta dalla finalità della lotta agli sprechi della pubblica amministrazione, tanto è vero che uno dei primi atti politici posti in essere nel giugno 2006 era stata proprio un'interpellanza ai Ministri dell'interno e dell'economia avente ad oggetto, tra le altre cose, le «*scorte e le auto blu*» ministeriali. In detta interpellanza il senatore Divina riteneva «*non più procrastinabile l'esigenza di ridimensionare fortemente i mezzi forniti dallo Stato agli stessi soggetti decaduti dalla rispettive cariche e pertanto non più necessitanti dei relativi servizi d'istituto*».

Riferisce il senatore Divina che nel «*colloquio*» avuto con il giornalista presente sul volo Roma-Bolzano egli si limitò ad interrogarsi sulle ragioni per le quali l'onorevole Diliberto, da anni privo di cariche pubbliche, lasciava l'aeroporto da un'uscita di servizio su di un'autovettura di Stato e a preannunciare un'interrogazione parlamentare in tal senso, poi effettivamente presentata il 17 ottobre 2007, primo giorno utile successivo.

Sottolinea quindi da un lato che deve ritenersi rientrare nel novero dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione non solo l'attività politica conseguente a quella tipica del parlamentare, ma anche le opinioni espresse che, come nel caso di specie, si pongano come collegate e strumentali rispetto alla prima, sia per costituirne l'antecedente o un momento di formazione o addirittura la motivazione, soprattutto nel caso in cui l'«*opinione espressa*» si risolva nella manifestazione della volontà di compiere l'atto tipico e nella prospettazione del prossimo compimento dello stesso.

Sostanzialmente, quindi, non si tratterebbe di giustificare un'opinione espressa con il compimento del successivo atto tipico, bensì di deliberare l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione ad una manifestazione di volontà di compiere l'atto tipico.

Comunque, anche laddove si ritenesse prevalente la tesi restrittiva e rigorosa sostenuta *ex adverso*, rileva che il nesso di consequenzialità sussiste rispetto alla precedente interpellanza del giugno 2006, la quale ha il medesimo oggetto dell'interrogazione, e cioè l'utilizzo di autovetture di Stato da parte di soggetti non ricoprenti cariche pubbliche.

Ai fini dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, la «*sostanziale corrispondenza*» tra il contenuto delle dichiarazioni censurate del parlamentare e quello di atti parlamentari precedenti deve essere inteso – ad avviso del convenuto – con ampiezza e non occorre una coincidenza con l'atto tipico.

Viene rilevato inoltre che, con il sindacato ispettivo, il parlamentare tenta di contribuire a determinare l'agenda politica, sia sul piano nazionale che su quello locale, e a rendere d'attualità temi che ritiene meritevoli d'interesse a vari fini; non riconoscere che la proiezione esterna di contenuti sostanzialmente corrispondenti a quelli dell'attività ispettiva è anch'essa ricompresa nella garanzia dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, significherebbe in larga misura vanificare il senso stesso del sindacato ispettivo, che riposa proprio nella potenzialità comunicativa e divulgativa ad esso conseguenti.

Sotto altro profilo, il senatore Divina contesta che quanto riportato nell'articolo corrisponda ai termini della «*conversazione*» intrattenuta dal giornalista, il quale avrebbe omesso di riportare che, allorché egli si riferiva all'utilizzo di auto blu da parte di soggetti non aventi diritto, parlava in termini generali e non specificamente dell'onorevole Diliberto, come pure aveva omesso di riportare che il convenuto aveva fatto riferimento ad un'interpellanza già presentata sul tema.

Precisa poi che il giornalista avrebbe dovuto chiarire che l'opinione del convenuto era, in termini generali, nel senso che l'«*utilizzo dell'auto blu* [da parte di chi non ne ha diritto per ragioni istituzionali] *sta alla vacanza come il rapinatore alla banca*», dal che non si ravviserebbe alcun elemento da cui poter rinvenire l'esistenza di un illecito.

Inoltre, il senatore Divina sostiene che il fatto che l'auto fosse stata assegnata all'onorevole Diliberto per ragioni di incolumità, piuttosto che per ragioni istituzionali, non rileva, in quanto si trattava sempre di

«*auto blu*», termine con il quale si intende qualsiasi autovettura di Stato, pagata dai contribuenti; tanto è vero che nell'interpellanza del giugno 2006 il senatore Divina chiedeva conto non solo al Ministero dell'economia, ma anche al Ministero dell'interno, ente preposto all'assegnazione di vetture per ragioni di sicurezza.

Il senatore Divina non avrebbe quindi divulgato circostanze inveritiere, non essendo dubitabile l'utilizzo da parte dell'attore di un'autovettura di Stato per la vacanza trascorsa in Alto Adige, né avrebbe compiuto alcuna allusione all'eventualità che le spese di soggiorno potessero essere sostenute dallo Stato, limitandosi ad auspicare che l'onorevole Diliberto sostenesse personalmente le spese riguardanti un'attività di svago personale.

La condotta del senatore Divina risulterebbe comunque lecita in virtù dell'applicazione dell'esimente relativa al diritto di critica.

Per ciò che concerne tale diritto non sarebbe dubitabile la sussistenza del requisito della verità della notizia e dell'interesse pubblico alla conoscenza, in quanto l'auto blu è pagata dai contribuenti i quali hanno diritto di conoscere chi ne usufruisce e per quali finalità. Infine, attese le precisazioni di cui sopra, sussisterebbe il requisito della continenza. Anche qualora si ritenesse l'opinione espressa dal convenuto («*l'auto blu sta alla vacanza...*») non nell'esatto contesto in cui è stata riferita, ma come riguardante l'onorevole Diliberto, opererebbe comunque l'esimente del diritto di critica.

Rammenta il senatore Divina che secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca in quanto si concreta non nella narrazione di fatti, ma nell'espressione di un giudizio o di un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettivo; gli unici limiti di tale esimente sono infatti quelli della pertinenza e della continenza.

Occorre bilanciare l'interesse individuale alla reputazione con la libera formazione del pensiero, tenendo conto di tutta una serie di dati concreti ed in particolare dell'interesse pubblico o sociale desumibile dai fatti oggetto di critica, della destinazione ad un soggetto più o meno noto, del collegamento a vicende politiche.

Nel caso di specie, peraltro, occorrerebbe – ad avviso del convenuto – tener conto dell'accesa discussione sui costi della politica, che ha visto anche interventi legislativi nel tentativo di una loro limitazione.

In tale contesto, affermare che l'utilizzo, in assenza di giustificazioni istituzionali, di un'auto blu da parte di un politico per ragioni di svago si connota per un alto disvalore sociale ed utilizzare, per sottolineare questo disvalore sociale, anche un'espressione forte e suggestiva come l'equazione *ex adverso* censurata (peraltro non formulata nei confronti dell'attore, ma in termini generali), non potrebbe ritenersi un illecito; ciò anche alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassazione, secondo la quale nell'ambito della critica politica si possono anche usare toni aspri e polemici quando i fatti oggetto di critica abbiano un rilevante interesse pubblico.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore DIVINA (LNP).

Congedato il senatore Divina si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola il relatore MERCATALI (PD), il senatore LEGNINI (PD) e il Presidente FOLLINI.

Dichiarata chiusa la discussione, si passa alle votazioni.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Divina, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Mercatali di redigere la relazione per l'Assemblea.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA RELATIVI ALL'ESAME DELLA RICHIESTA DEL SENATORE CASTELLI IN RELAZIONE ALL'ORDINANZA DEL COLLEGIO PER I REATI MINISTERIALI PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA DEL 13 DICEMBRE 2004

Il PRESIDENTE ricorda di aver inviato, in data 16 giugno 2009, la seguente lettera al Presidente del Senato: *«Illustre Presidente, nella seduta odierna della Giunta, in sede di esame della richiesta avanzata dal senatore Castelli il 30 ottobre 2008 – e da Lei trasmessa alla Giunta il successivo 12 novembre – relativa all'ordinanza del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale ordinario di Roma del 13 dicembre 2004, il relatore, senatore Sarro, al termine di una articolata relazione, ha concluso nel senso che la Giunta medesima debba procedere nell'esame per proporre all'Assemblea di affermare il carattere ministeriale del reato contestato al senatore Castelli nel procedimento n. 20440/04 R.G.N.R. – attualmente pendente davanti al Tribunale ordinario di Roma in fase dibattimentale – e di pronunciarsi sulla sussistenza in ordine al medesimo di una delle due finalità di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989. Le conclusioni alle quali è pervenuto il relatore – e che ovviamente costituirebbero l'asse portante dell'ulteriore dibattito in Giunta nonché del successivo esame in Assemblea – sollevano questioni che mi sembra doveroso e corretto sottoporre immediatamente alla Presidenza del Senato, anche alla luce delle ripetute sollecitazioni ricevute dai Gruppi di maggioranza in sede di Ufficio di Presidenza e informalmente circa la necessità di una celere trattazione della vicenda in questione. Le già ricordate conclusioni del relatore, senatore Sarro, appaiono infatti in contraddizione con le determinazioni assunte sul punto dalla Presidenza*

del Senato con la lettera dell'11 gennaio 2006, prot. n. 7610, indirizzata al Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Appare utile al riguardo ricordare che in tale occasione il Presidente del Senato scriveva: 'sono peraltro dell'avviso che tutto il sistema delle norme legislative e regolamentari che disciplinano l'autorizzazione a procedere per i cosiddetti reati ministeriali presuppone l'iniziativa dell'autorità giudiziaria procedente e non può essere attivato su richiesta - anche se, come in questo caso, perfettamente giustificata - dell'interessato'. Personalmente giudico del tutto condivisibili le argomentazioni svolte nella lettera citata dall'allora presidente Pera, ritenendo che esse siano imposte dal dettato della legge costituzionale n. 1 del 1989 e della legge ordinaria n. 219 dello stesso anno, dalla formulazione dell'articolo 135-bis del Regolamento, nonché dalla incontestata prassi applicativa seguita fin dall'entrata in vigore della nuova normativa in materia di reati ministeriali, dai quali emerge in modo inequivoco che l'iniziativa dell'autorità giudiziaria costituisce il presupposto ineludibile per l'attivazione dei meccanismi procedurali in questione la cui natura autorizzatoria richiede, sul piano logico ancor prima che giuridico, la connessione strumentale con l'esercizio di altri poteri. Alla luce delle considerazioni che precedono la Presidenza della Giunta ritiene indispensabile che, sull'ammissibilità della proposta avanzata dal senatore Sarro, si pronunci la Presidenza del Senato, confermando le determinazioni a suo tempo assunte dalla stessa nel gennaio 2006 - il che implicherebbe ovviamente l'inammissibilità della predetta proposta - ovvero decidendo diversamente il punto in questione. La Presidenza della Giunta, considerata la delicatezza della questione, ritiene altresì di dover segnalare alla Presidenza del Senato l'opportunità di acquisire sulla medesima il parere della Giunta del Regolamento ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento del Senato. Sotto un profilo ancora ulteriore, la Presidenza della Giunta si sente anche in dovere di richiamare l'attenzione sul rischio connesso a determinazioni obiettivamente inedite e che, ove non condivise dall'altro ramo del Parlamento, potrebbero comportare disparità di trattamento nel regime della responsabilità penale dei membri del Governo a seconda che la competenza in materia, ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989, spetti al Senato piuttosto che alla Camera. Infine la Presidenza della Giunta considera utile ricordare che è pendente davanti alla Corte costituzionale il giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati con ricorso depositato il 2 luglio 2007 e dichiarato ammissibile con l'ordinanza della stessa Corte n. 8 del 2008. Tale conflitto di attribuzioni prende le mosse da una vicenda sostanzialmente analoga a quella in questo momento all'esame della Giunta, in quanto originata da una declaratoria di incompetenza del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze (nonché da un successivo provvedimento di conferma della natura non ministeriale del reato da parte del Tribunale di Livorno). Secondo quanto appreso in via informale, l'udienza per la discussione del ricorso è già fissata per il 7 luglio prossimo.».

Comunica poi che, in data 23 giugno 2009, è pervenuta la seguente risposta dal Presidente del Senato: «*Onorevole Collega, rispondo alla Sua lettera del 16 giugno scorso, concernente la procedura da adottarsi per il seguito dell'esame della richiesta avanzata dal senatore Castelli il 30 ottobre 2008. Convengo con Lei nel valutare la questione come delicata e complessa. Ritengo peraltro di poter rispondere direttamente senza aver preventivamente ascoltato la Giunta per il Regolamento, poiché nella fattispecie non vengono in gioco in senso proprio le disposizioni del Regolamento del Senato. Nel merito, ho ben presente la lettera del Presidente pro tempore del Senato dell'11 giugno 2006, che Ella cita. Sono però dell'avviso che quella lettera si situasse in un contesto di circostanze ben diverso da quello attuale, del che occorre evidentemente tenere conto. La lettera ricordata rispondeva ad una richiesta di investire del caso la competente Giunta del Senato, senza che si avesse notizia di decisioni assunte dall'Autorità giudiziaria. In altre parole, il richiedente di allora chiedeva di evitare il protrarsi di una situazione di pendenza circa la sua posizione processuale, anche con riguardo ai termini previsti dalla legge per concludere l'istruttoria da parte del Collegio per i reati ministeriali. Nella vicenda attuale, invece, il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma si è già espresso sulla vicenda – dichiarandosi incompetente – ma non ha ritenuto di emanare il decreto di archiviazione, né di trasmettere gli atti al Senato per la richiesta di autorizzazione a procedere. Ora, entrambe le Camere si sono già espresse nel senso che, in forza dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989, al Collegio per i reati ministeriali spetti un'alternativa tra due sole opzioni: trasmissione del decreto di archiviazione alla Camera competente ovvero richiesta dell'autorizzazione a procedere. È questa infatti la tesi sviluppata dalla Camera dei deputati nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso nei confronti del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze e del Tribunale di Livorno, dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 8 del 2008. In tale giudizio il Senato è intervenuto in adesione alle ragioni dell'altro ramo del Parlamento, deliberando – su conforme e unanime proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari – nella seduta antimeridiana del 27 febbraio scorso. Con questa deliberazione, la nostra Assemblea ha ritenuto che, in vicende relative a supposti reati ministeriali, non sia ammissibile da parte del Collegio una semplice declaratoria di incompetenza funzionale che, qualificando i fatti come riconducibili a reato comune, spogli la Camera competente di ogni possibilità di pronunziarsi. Il che invece è esattamente avvenuto nel caso del senatore Castelli attualmente all'esame della Giunta. Sulla scorta delle considerazioni che precedono sono pertanto dell'avviso che – ferma restando l'assoluta autonomia della Giunta nella sua decisione finale – la proposta del Relatore, senatore Sarro, sia ammissibile e che su di essa la Giunta medesima possa legittimamente pronunziarsi. Con i miei migliori saluti.*».

Sull'ulteriore svolgimento dei lavori della Giunta in merito alla richiesta del senatore Castelli concernente l'ordinanza del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma del 13 dicembre 2004, si apre quindi una discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori SARO (*PdL*), LUSI (*PD*), MAZZATORTA (*LNP*), ORSI (*PdL*), SANNA (*PD*), SARRO (*PdL*), ADAMO (*PD*), AUGELLO (*PdL*), LEGNINI (*PD*) ed il Presidente FOLLINI.

La seduta termina alle ore 16,45.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Mercoledì 24 giugno 2009

13^a Seduta

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera
STEFANI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente STEFANI avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso, nonché tramite il canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica sul processo di razionalizzazione della rete degli Uffici all'estero

Il presidente STEFANI introduce quindi il seguito dell'audizione, facendo riferimento ai lavori svolti nella precedente seduta del 10 giugno scorso e comunicando che i deputati Laura Garavini e Di Biagio hanno

fatto pervenire per iscritto il loro intervento in quanto impossibilitati a partecipare per la concomitante convocazione di altre Commissioni.

Intervengono quindi per formulare quesiti ed osservazioni i deputati BARBI (*PD*) e PICCHI (*PdL*), il senatore RANDAZZO (*PD*), i deputati PORTA (*PD*), FEDI (*PD*), BERARDI (*PdL*), NARDUCCI (*PD*) e TREMAGLIA (*PdL*), ai quali replica il sottosegretario MANTICA.

Il presidente STEFANI dichiara conclusa l'audizione, autorizzando la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta degli interventi scritti trasmessi dai deputati Laura Garavini e Di Biagio, nonché dell'ulteriore intervento trasmesso per iscritto dal deputato Fedi.

La seduta termina alle ore 16,05.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Mercoledì 24 giugno 2009

66^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(733-B) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

– e **petizione n. 660 ad essa attinente**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente BERSELLI dichiara chiusa la discussione generale.

Si procede quindi all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) dà per illustrati gli emendamenti presentati da lui e da altri senatori del Gruppo Italia dei Valori.

La senatrice BAIO (*PD*) illustra gli emendamenti 1.18 e 1.19, che propongono la concessione di un termine per la regolarizzazione della posizione lavorativa e di soggiorno in Italia delle persone che dimostrano di svolgere attività di cura e assistenza presso una famiglia. In proposito, osserva che le attività di collaborazione familiare sono svolte in Italia non solo da numerosi immigrati regolari, ma anche da un numero elevato di

persone prive del permesso di soggiorno, di cui tuttavia lo Stato ben conosce l'identità e perfino il luogo di residenza. La regolarizzazione di queste persone, che forniscono un prezioso supporto alle famiglie, soprattutto in presenza di bambini e persone anziane talvolta non autosufficienti, rappresenterebbe un modo civile per affrontare il fenomeno dell'immigrazione, ma anche una misura per migliorare la sicurezza dei cittadini e per attuare un principio di giustizia sociale, in quanto consentirebbe di far emergere una parte consistente di lavoro irregolare.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) interviene sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1 ed in particolare su quelli volti a modificare il comma 14 del disegno di legge. Al riguardo, svolge talune considerazioni critiche sulle modifiche apportate da tale disposizione alla fattispecie penale prevista dall'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione, a carico di colui che dà alloggio a uno straniero irregolare, ai fini di precisare la sussistenza del reato nel caso di assenza del titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione. La fattispecie di reato contemplata dall'articolo 12 del testo unico rischia di coinvolgere anche coloro che quale corrispettivo per prestazioni lavorative danno alloggio a stranieri. Si sofferma quindi sul diffuso fenomeno del lavoro irregolare di badanti e collaboratori domestici, il quale esige soluzioni concrete, quali quelle prospettate nell'emendamento 1.18. Invita in conclusione il Governo e la maggioranza a valutare l'impatto sul piano dell'efficienza del sistema giudiziario derivante da tali previsioni.

La senatrice ADAMO (*PD*) si sofferma sugli emendamenti 1.21 e 1.20, diretti a neutralizzare la previsione di cui all'articolo 1, comma 18, in base alla quale gli uffici comunali possono dare luogo alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni di coloro che richiedono l'iscrizione anagrafica. Ribadisce l'opinione che tale norma affiderebbe un eccessivo potere discrezionale ai comuni, che potrebbe tradursi in una disparità di trattamento degli immigrati rispetto ai cittadini italiani.

I rimanenti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Il presidente della Commissione giustizia BERSELLI (*PdL*), relatore, si rimette al Governo per il parere sugli ordini del giorno e si pronuncia in senso contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti. Invita a ritirare l'ordine del giorno G/733-B/1/1 e 2, preannunciando, in caso di mantenimento, un parere contrario. Infatti le norme vigenti già prevedono che il Ministro dell'interno riferisca annualmente al Parlamento sulla medesima materia; ricorda peraltro che anche il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen riferisce alle Camere sulla base di elementi informativi che acquisisce periodicamente sull'an-

damento del fenomeno dell'immigrazione clandestina e dei richiedenti asilo in Italia.

Invita a ritirare anche l'ordine del giorno G/733-B/2/1 e 2, annunciando, in caso di mantenimento, un parere contrario. L'ordine del giorno infatti propone un chiarimento che, a suo avviso, è superfluo, essendo esplicita la previsione dell'articolo 365 del codice penale, in materia di omissione di referto, che riferisce l'obbligo di segnalazione esclusivamente ai delitti e non anche alle contravvenzioni.

Quanto all'ordine del giorno G/733-B/3/1 e 2, che invita a ritirare, si pronuncia in senso contrario in quanto, a suo avviso, è opportuno fare ricorso anche a soggetti diversi dal personale in congedo appartenente alle forze dell'ordine. Illustra quindi una proposta di riformulazione degli ordini del giorno G/733-B/4/1 e 2 e G/733-B/5/1 e 2 e invita a ritirare l'ordine del giorno G/733-B/6/1 e 2, ricordando che la materia potrà essere trattata nel disegno di legge di riordino delle forze di polizia, già all'esame del Parlamento. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G/733-B/7/1 e 2 ricorda che la materia della falsificazione delle polizze assicurative è oggetto di una norma recentemente introdotta nell'ordinamento. L'ipotesi di un modello di certificato unico stampato dal Poligrafico, a suo avviso, determinerebbe eccessive difficoltà per il rilascio dei contrassegni assicurativi; invita pertanto a ritirare la proposta, preannunciando altrimenti un parere contrario.

Infine, invita a ritirare anche l'ordine del giorno G/733-B/8/1 e 2.

Si procede alla votazione.

I senatori CASSON (*PD*) e BIANCO (*PD*) fanno propri gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati dal senatore D'Alia e dichiarano di non ritirarli. Accogliendo la proposta del Governo, riformulano gli ordini del giorno nn. 4 e 5 in nuovi testi, che sono pubblicati in allegato.

Il senatore BELISARIO (*IdV*) fa propri gli ordini del giorno nn. G/733-B/6/1 e 2 e G/733-B/7/1 e 2 e dichiara di mantenerli.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono gli ordini del giorno nn. G/733-B/1/1 e 2, G/733-B/2/1 e 2 e G/733-B/3/1 e 2, mentre accolgono gli ordini del giorno nn. G/733-B/4/1 e 2 (testo 2) e G/733-B/5/1 e 2 (testo 2). Anche gli ordini del giorno nn. G/733-B/6/1 e 2, G/733-B/7/1 e 2 e G/733-B/8/1 e 2 sono respinti. Posti in votazione, gli emendamenti 1.1 e 1.2 sono respinti.

Il sottosegretario MANTOVANO precisa che il parere contrario sull'emendamento 1.3, identico all'emendamento 1.5, è motivato dall'opportunità di mantenere l'equilibrio individuato presso l'altro ramo del Parlamento tra l'esigenza di tutelare il pubblico ufficiale e l'opportunità di so-

spendere il procedimento penale nel momento in cui l'autore dell'offesa manifesta concretamente il proprio ravvedimento.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), pur non condividendo le ragioni del parere contrario espresso dal Governo, ritira l'emendamento 1.3.

Il senatore CASSON (*PD*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.5.

L'emendamento 1.5, posto in votazione, non è approvato.

Dopo le dichiarazioni di voto contraria del senatore LONGO (*PdL*) e favorevole del senatore D'AMBROSIO (*PD*), con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 1.6 e 1.4. Sono respinti anche gli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.13, che, posto in votazione, è respinto.

Dopo le dichiarazioni di voto, favorevole del senatore MARITATI (*PD*) e contraria del senatore LONGO (*PdL*), è respinto l'emendamento 1.14. Con distinte votazioni sono respinti anche gli emendamenti 1.17, 1.15, 1.16, 1.18 e 1.19.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 1.21, che dopo la controprova richiesta dal senatore CASSON (*PD*) risulta respinto.

Sono respinti anche gli emendamenti 1.20, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.33, 1.34.

I senatori MARITATI (*PD*) e CAROFIGLIO (*PD*) invitano il Presidente a togliere la seduta delle Commissioni riunite in quanto sta per iniziare la seduta della Commissione giustizia, convocata alle ore 15.

Il presidente BERSELLI, accogliendo tale invito, toglie la seduta avvertendo che le Commissioni riunite saranno nuovamente convocate al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea, presumibilmente intorno alle ore 20,15.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 15.

67^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 20,20.

IN SEDE REFERENTE

(733-B) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- e petizione n. 660 ad esso attinente

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 1.35. Con distinte e successive votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.35, 1.37, 1.36, 1.53, 1.54, 1.38, 1.39, 1.41, 1.40, 1.43, 1.44, 1.45, 1.42, 1.46, 1.47 e 1.48.

Il senatore CECCANTI (*PD*) chiede la verifica del numero legale prima della votazione dell'emendamento 1.49.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 1.49.

Sono altresì respinti, con distinte e successive votazioni, gli emendamenti 1.50, 1.51, 1.52, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.49, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.50, 3.30, 3.51, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48.

Il presidente BERSELLI avverte che si passerà alla votazione del mandato ai relatori.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo, lamenta la mancata risposta da parte del Governo circa le questioni sollevate in riferimento alla copertura finanziaria del disegno di legge.

Le Commissioni riunite approvano quindi il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea e a richiedere l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 20,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 733-B

G/733-B/1/1 e 2

D'ALIA

Il Senato,

premessi che:

le polemiche sul fenomeno delle migrazioni devono lasciare il posto a discussioni costruttive e decisioni responsabili. Tale fenomeno è comunque destinato a durare a lungo nel tempo e, secondo alcune stime, a crescere fino a raddoppiare nei prossimi quaranta o cinquant'anni, incidendo profondamente sui processi economici, politici e sociali del bacino del Mediterraneo. Se per i paesi di origine l'immigrazione regolare è quasi sempre una triste necessità, per quelli di arrivo è certamente una opportunità da cogliere e governare con saggezza, prestando attenzione tanto alle esigenze del proprio sistema produttivo quanto ai problemi della integrazione di chi viene in Europa solo per lavorare e vivere in pace;

l'immigrazione clandestina, invece, è la patologia di questo grande e positivo fenomeno e, almeno in linea teorica, si prevede che essa tenderà ad aumentare. Quella via mare è la forma più povera, più disperata e più pericolosa di immigrazione irregolare, che più volte ha dato esiti tragici. L'aggravarsi della situazione, soprattutto negli ultimi mesi, deve essere affrontata con misure efficaci, basandoci principalmente sulle nostre risorse e sul buon funzionamento delle intese bilaterali con i paesi di origine e di transito dei flussi migratori;

il modo più efficace di contrastare questa drammatica patologia è quello di favorire l'immigrazione legale, in armonia con le esigenze di sviluppo dell'Europa ed in collaborazione con i paesi di origine e transito dei migranti;

in Italia più del 70 per cento delle 31.200 domande d'asilo presentate nel 2008 provengono da persone sbarcate sulle coste meridionali del Paese. Il 75 per cento circa dei 36.000 migranti sbarcati sulle coste italiane nel 2008 – due su tre – ha presentato domanda d'asilo, sul posto o successivamente, mentre il tasso di riconoscimento di una qualche forma di protezione (*status* di rifugiato o protezione sussidiaria/umanitaria) delle persone arrivate via mare è stato di circa il 50 per cento. Nel 2008, il maggior numero di domande di asilo in Italia è stato presentato da cittadini provenienti dalla Nigeria, seguiti da persone in fuga dalla Somalia e dall'Eritrea, dall'Afghanistan, dalla Costa d'Avorio e dal Ghana;

il 4 febbraio 2009 il ministro Maroni ha sottoscritto il protocollo di attuazione dell'accordo di collaborazione Italia-Libia sottoscritto in data 29 dicembre 2007 dal ministro Amato. Il Governo in carica ha dato attuazione al suddetto accordo e ha approvato il Trattato di amicizia partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamariria libica popolare socialista che, tra le altre cose, prevede all'articolo 19 accordi di collaborazione per combattere l'immigrazione clandestina;

gli obblighi internazionali che scaturiscono, in particolare, dalla Convenzione sui Rifugiati del 1951 e dal Protocollo del 1967, dalla Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici, della Convenzione ONU contro la Tortura, dalla Convenzione Europea sulla Protezione dei Diritti Umani, vietano tassativamente il respingimento di rifugiati o richiedenti asilo. Il principio del *nonrefoulement* è contenuto nell'articolo 17 della legge 6 marzo 1998, n. 40 e recita: «In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione»;

il provvedimento in esame con l'articolo 1, comma 13, corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dal Senato e non modificato dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina del riconoscimento dello *status* di rifugiato, modificando le procedure per il riconoscimento giurisdizionale avverso le decisioni relative alle domande di riconoscimento (articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008);

al comma 16 dell'articolo 1, corrispondente all'articolo 21 del testo approvato dal Senato e non modificato dalla Camera dei deputati, introduce il nuovo reato di «ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato», affidato alla competenza del giudice di pace, che punisce con un'ammenda la condotta dello straniero che faccia ingresso ovvero si trattienga nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione o della legge n. 68 del 2007 (in tema di disciplina dei soggiorni di breve durata). L'introduzione del nuovo reato comporterà un eccezionale aggravio per l'attività giudiziaria in generale, in considerazione dell'imponenza quantitativa del fenomeno dell'immigrazione irregolare nel nostro Paese inoltre, secondo quanto enunciato dal CSM, non ne deriverà alcun effetto deterrente, una contravvenzione infatti punita con pena pecuniaria non appare prevedibilmente efficace per chi è spinto a emigrare da condizioni disperate o comunque difficili né, sempre secondo il CSM, si eviterà la circolazione nel nostro Paese di stranieri entrativi irregolarmente, poiché già la normativa vigente, in base al combinato disposto degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, consente alle autorità amministrative competenti di disporre l'immediata espulsione (a cui ostano, in concreto, non già carenze normative ma difficoltà di carattere amministrativo e organizzativo). Inoltre il CSM denuncia una inevitabile incidenza negativa del nuovo reato in tema di accesso a servizi pubblici essenziali relativi a beni fondamentali tutelati

dalla Costituzione (si pensi al diritto alla salute) da parte degli immigrati non dotati (o non più dotati) di valido titolo di soggiorno;

l'articolo 1, comma 22, lettera l, introdotto dalla Camera dei deputati estende, novellando il comma 5 dell'articolo 14 del Testo unico, fino ad un massimo di 180 giorni il termine massimo di durata del trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) degli stranieri irregolari, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio, ovvero di ritardo nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. La possibile dilatazione temporale del trattenimento presso i CIE renderebbe, come auspicato dal CSM, opportuno instaurare un controllo sulle modalità e condizioni della detenzione amministrativa del cittadino straniero,

impegna il Governo:

a riferire, con cadenza semestrale, al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'immigrazione clandestina e dei richiedenti asilo in Italia.

G/733-B/2/1 e 2

GIAMBRONE, LI GOTTI

Il Senato,

premesso che:

rimangono immutate le disposizioni che prevedono che ai cittadini stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale siano assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva;

considerato che l'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dall'art. 1 comma 16 del disegno di legge in esame, prevede l'introduzione di un reato contravvenzionale di ingresso e soggiorno irregolari dello straniero e che a causa dell'introduzione di tale fattispecie ciascun incaricato di pubblico servizio ha l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui ha avuto notizia nell'esercizio delle sue funzioni;

considerato altresì che l'articolo 6, comma 2, del Testo unico immigrazione, di cui al decreto-legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'articolo 1, comma 22, lettera g), del provvedimento in esame prevede una espressa esenzione dall'obbligo dello straniero presente di esibire il permesso di soggiorno per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 del testo unico e che permane inalterato il divieto tassativo di cui al comma 5 del citato articolo 35, che dispone che l'accesso alle strutture

sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano;

valutato quindi che nell'ambito dell'accesso e fruizione dei servizi sanitari la perdurante disposizione di cui al citato articolo 35 comma 5 del Testo unico opera, secondo il principio di specialità, quale norma di esenzione dell'obbligo di denuncia dello straniero irregolare da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio,

impegna il Governo

a garantire la piena e chiara applicazione dell'articolo 35, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, impartendo opportune direttive alle regioni affinché l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno, non comporti alcuna segnalazione alle autorità salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

G/733-B/3/1 e 2

D'ALIA

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in argomento ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3, che corrispondono all'articolo 52 del testo approvato dal Senato, pressoché interamente riformulato dalla Camera dei deputati, prevedono che i sindaci, previa intesa con il prefetto, possano avvalersi della collaborazione di associazioni volontarie di cittadini non armati (le cosiddette *ronde*) al fine di contribuire al presidio del territorio, segnalando alle forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale;

il testo così approvato dalla Camera dei deputati ripropone (nei commi da 40 a 43) i contenuti dell'articolo 6, commi da 3 a 6 del decreto-legge n. 11 del 2009 (cosiddetto decreto «*anti-stalking*»), soppressi nell'*iter* di conversione del decreto-legge stesso e che, a sua volta, riprendeva – modificandoli – i contenuti di una disposizione del disegno di legge in materia di sicurezza (articolo 46 dell'A.S. 733-A e articolo 52 dell'A.C. 2180);

come disposto dal comma 41, le associazioni devono essere iscritte in un apposito elenco, la cui tenuta è a cura del prefetto. Il successivo comma 43 demanda a un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la determinazione dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'e-

lenco, le relative modalità di tenuta, nonché la definizione degli ambiti operativi in cui si sostanzierà l'attività delle associazioni;

un requisito è peraltro direttamente sancito dal successivo comma 42, che consente l'iscrizione delle associazioni (diverse da quelle costituite da appartenenti in congedo a forze dell'ordine, ecc.) solo se non siano destinate di risorse a carico della finanza pubblica;

il comma 44, infine, prevede che all'istituzione e alla tenuta dell'elenco di cui al comma 41 si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

considerato che:

autorizzare le ronde, senza dare mezzi e risorse alle forze dell'ordine e speculando esclusivamente sulle emozioni, significa alimentare un sentimento generalizzato di confusione e di paura nella collettività, oltre a certificare l'impotenza dello Stato che abdica, in tal modo, alla sua imprescindibile ed esclusiva funzione di garanzia della sicurezza pubblica. Si fa fatica a immaginare che uno strumento extra-istituzionale come le ronde possa rappresentare una soluzione e soprattutto un fatto positivo per la cultura della legalità nel nostro Paese. Bisogna chiedersi se la sicurezza non possa essere garantita con politiche più complessive, sociali, urbanistiche, di prevenzione, piuttosto che con soluzioni tampone;

evidenziato che:

i commi da 40 a 44 dell'articolo 3 del disegno di legge in argomento andrebbero soppressi, tuttavia,

impegna il Governo:

nel varo dei decreti ministeriali – che dovranno rispettivamente determinare i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco e definire la natura delle associazioni che svolgeranno compiti di vigilanza ausiliaria – a prevedere che tali associazioni siano costituite unicamente da personale in congedo appartenente alle forze dell'ordine, quali la polizia locale e statale, i carabinieri, ecc. e non da cittadini scelti a caso, poco competenti o addirittura fanatici ed esaltati che recherebbero solo danni al paese e nessuna sicurezza.

G/733-B/4/1 e 2

D'ALIA

Il Senato,

premessi che:

la Camera dei deputati durante l'esame in Commissione in sede referente ha soppresso l'articolo 60 del disegno di legge in materia di sicu-

rezza pubblica recante disposizioni per la repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni criminose o di attività illecite compiute a mezzo *internet*;

non risultano dai resoconti parlamentari le motivazioni per le quali le misure approvate dal Senato sono state giudicate dalla Commissione sproporzionate o non praticabili e non sono state introdotte misure alternative;

risulta invece estremamente urgente intervenire in una materia tanto delicata che rischia di compromettere o quanto meno ridurre l'utilizzazione di questo straordinario strumento di comunicazione per la crescita culturale, sociale ed economica e per l'integrazione culturale anche alla luce della normativa frammentaria e disorganica attualmente vigente e alle istanze emerse a livello internazionale e dell'Unione europea;

nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM (2009) 277 del 18 giugno 2009 dal titolo «*Governance di internet: le prossime tappe*» in particolare si afferma che *internet* è ormai una risorsa critica e gravi perturbazioni del suo funzionamento potrebbero avere effetti catastrofici sulla società e l'economia. Interi modelli di attività economica sono ormai basati sul postulato della disponibilità;

l'Unione europea ha da tempo avviato attività per intervenire nel settore della sicurezza delle reti con l'approvazione di atti e azioni da parte delle diverse istituzioni tra i quali si ricordano:

il regolamento (CE) n. 460 del 2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione;

la comunicazione «Verso una politica generale di lotta contro la cybercriminalità» (COM(2007) 267) presentata dalla Commissione europea il 5 maggio 2007 che affronta il tema dello sviluppo di sistemi investigativi relativi alla «cybercriminalità» intendendo con tale termine «gli atti criminali commessi contro reti di comunicazioni elettroniche e sistemi di informazione o avvalendosi di tali reti e sistemi». La Comunicazione sottolinea tra l'altro la circostanza che si registra un aumento in Europa del numero di siti *internet* che diffondono materiale pedopornografico, incitano ad atti terroristici ed esaltano la violenza, il terrorismo, il razzismo e la xenofobia; osserva che la lotta contro tale fenomeno è estremamente difficile, poiché spesso i proprietari e i gestori dei siti si trovano in paesi diversi da quello considerato, in molti casi al di fuori dell'Unione europea; inoltre, i siti possono essere spostati molto velocemente, anche all'esterno dell'UE, e la definizione di illegalità varia notevolmente da uno Stato all'altro;

le conclusioni del Consiglio giustizia e affari interni del 24 ottobre 2008 in materia di cybercriminalità nelle quali, tra le altre cose, si invita Europol ad istituire ed ospitare una piattaforma europea di lotta alla criminalità in rete che costituisca il punto di convergenza delle varie piattaforme nazionali al fine di un più efficace scambio di informazioni in materia;

la strategia di lavoro adottata dal Consiglio giustizia e affari interni del 27 novembre 2008 per la lotta alla cybercriminalità nella quale si individuano le misure a breve e medio termine che la Commissione europea e gli Stati membri dovranno adottare in materia, con il coinvolgimento del settore privato;

la proposta di raccomandazione approvata il 17 febbraio 2009 dalla Commissione libertà civili giustizia e affari interni del Parlamento europeo sul rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su *internet* per sollecitare la ricerca di un equilibrio tra la lotta alla cybercriminalità e i diritti dei fruitori di *internet*: libertà di associazione ed espressione, non discriminazione. Per quanto riguarda il tema della lotta alla cybercriminalità. Il documento, partendo dalla considerazione che *internet*, grazie alla libertà che offre, è stato anche utilizzato come piattaforma per lanciare messaggi violenti e antidemocratici, incitando ad esempio a compiere attacchi terroristici, e che più in generale le minacce della cybercriminalità sono aumentate a livello mondiale e mettono in pericolo gli individui (bambini compresi) e le reti, sottolinea la necessità che tali crimini siano combattuti con efficacia e determinazione, senza alterare la natura fondamentale libera ed aperta di *internet*;

in Italia oltre alle disposizioni generali applicabili alla attività sulla rete che possono essere utilizzate per impedire o contrastare le fattispecie legate alla cybercriminalità sono stati introdotti norme specifiche per impedire l'accesso a contenuti illeciti ed in particolare:

l'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 di attuazione della direttiva sul commercio elettronico prevede esplicitamente che in capo al prestatore dei servizi di rete (tra cui l'*Access Provider* ovvero il fornitore di connettività ad *internet*) non sussiste un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Il prestatore è tuttavia tenuto: *a*) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; *b*) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite. Il *provider* è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente;

l'articolo 14-*quater* della legge 3 agosto 1998, n. 269 come modificato dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38 che ha introdotto l'obbligo di oscuramento e di filtraggio dei siti che pubblicano materiale pedoporno-

grafico in cui requisiti tecnici sono stati definiti dall'articolo 5 del decreto di attuazione D.M. 8 gennaio 2007 emanato con il concorso degli *internet access provider*. In particolare in base a tale ultima disposizione la funzione di inibizione del sistema di filtraggio (che si basa sul blocco delle richieste di accesso) deve avere le seguenti caratteristiche: *a)* garantire l'impossibilità di accedere e di apportare modifiche non autorizzate all'elenco dei siti inibiti; *b)* permettere l'inibizione dei siti segnalati indipendentemente dalla codifica dei caratteri utilizzata; *c)* escludere che i fornitori di connettività alla rete *internet* siano autorizzati al trattamento dei dati relativi agli accessi effettuati dai singoli utenti;

il decreto direttoriale 15 marzo 2006 della Direzione Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) che in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 – commi da 535 a 538 – della legge finanziaria 2006 – ha imposto obblighi ai *providers* per impedire l'accesso ai cosiddetti casinò *on line* ed ai siti di scommesse non autorizzati in territorio italiano;

sono evidenti le difficoltà nell'applicazione concreta delle suddette disposizioni anche per le implicazioni tecnologiche e appare inadeguato, nel quadro delineato, non intervenire normativamente come si è tentato di fare con l'introduzione dell'articolo 60 per realizzare migliori condizioni per la sicurezza delle reti;

appare importante avvalersi del contributo del settore privato, della comunità scientifica e delle organizzazioni che provvedono al coordinamento delle risorse nella rete *internet* nel quadro della cooperazione internazionale e nell'Unione europea. Appare opportuno altresì implementare un coordinamento costante con l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione approfondire e implementare la normativa;

impegna il Governo:

ad avviare un tavolo tecnico per l'esame e la valutazione degli strumenti tecnologici volti ad assicurare una maggiore sicurezza della rete *internet* in collaborazione con le istituzioni dell'Unione europea, con la partecipazione di università, enti di ricerca, con il Registro italiano del ccTLD.it, con organismi che collaborano a livello internazionale per il coordinamento delle risorse di *internet* e con associazioni di categoria dei prestatori dei servizi della società dell'informazione;

di implementare le forme di collaborazione con istituzioni e organismi dell'Unione europea ed in particolare con l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione;

a monitorare la corretta applicazione delle normative richiamate e a promuoverne una revisione organica al fine di renderle efficaci e proporzionate avvalendosi, ove possibile, dell'apporto del tavolo tecnico come sopra delineato.

G/733-B/4/1 e 2 (testo 2)

D'ALIA

Il Senato,

premessi che:

la Camera dei deputati durante l'esame in Commissione in sede referente ha soppresso l'articolo 60 del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica recante disposizioni per la repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni criminose o di attività illecite compiute a mezzo *internet*;

non risultano dai resoconti parlamentari le motivazioni per le quali le misure approvate dal Senato sono state giudicate dalla Commissione sproporzionate o non praticabili e non sono state introdotte misure alternative;

risulta invece estremamente urgente intervenire in una materia tanto delicata che rischia di compromettere o quanto meno ridurre l'utilizzazione di questo straordinario strumento di comunicazione per la crescita culturale, sociale ed economica e per l'integrazione culturale anche alla luce della normativa frammentaria e disorganica attualmente vigente e alle istanze emerse a livello internazionale e dell'Unione europea;

nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM (2009) 277 del 18 giugno 2009 dal titolo «*Governance di internet: le prossime tappe*» in particolare si afferma che *internet* è ormai una risorsa critica e gravi perturbazioni del suo funzionamento potrebbero avere effetti catastrofici sulla società e l'economia.

L'Unione europea ha da tempo avviato attività per intervenire nel settore della sicurezza delle reti con l'approvazione di atti e azioni da parte delle diverse istituzioni tra i quali si ricordano:

il regolamento (CE) n. 460 del 2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione;

la comunicazione «Verso una politica generale di lotta contro la cybercriminalità» (COM(2007) 267) presentata dalla Commissione europea il 5 maggio 2007 che affronta il tema dello sviluppo di sistemi investigativi relativi alla «cybercriminalità» intendendo con tale termine «gli atti criminali commessi contro reti di comunicazioni elettroniche e sistemi di informazione o avvalendosi di tali reti e sistemi». La Comunicazione sottolinea tra l'altro la circostanza che si registra un aumento in Europa del numero di siti *internet* che diffondono materiale pedopornografico, incitano ad atti terroristici ed esaltano la violenza, il terrorismo, il razzismo e la xenofobia; osserva che la lotta contro tale fenomeno è estremamente difficile, poiché spesso i proprietari e i gestori dei siti si trovano in paesi diversi da quello considerato, in molti casi al di fuori dell'Unione europea; inoltre, i siti possono essere spostati molto velocemente, anche all'esterno dell'UE, e la definizione di illegalità varia notevolmente da uno Stato all'altro;

le conclusioni del Consiglio giustizia e affari interni del 24 ottobre 2008 in materia di cybercriminalità nelle quali, tra le altre cose, si invita Europol ad istituire ed ospitare una piattaforma europea di lotta alla criminalità in rete che costituisca il punto di convergenza delle varie piattaforme nazionali al fine di un più efficace scambio di informazioni in materia;

la strategia di lavoro adottata dal Consiglio giustizia e affari interni del 27 novembre 2008 per la lotta alla cybercriminalità nella quale si individuano le misure a breve e medio termine che la Commissione europea e gli Stati membri dovranno adottare in materia, con il coinvolgimento del settore privato;

la proposta di raccomandazione approvata il 17 febbraio 2009 dalla Commissione libertà civili giustizia e affari interni del Parlamento europeo sul rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su *internet* per sollecitare la ricerca di un equilibrio tra la lotta alla cybercriminalità e i diritti dei fruitori di *internet*: libertà di associazione ed espressione, non discriminazione. Per quanto riguarda il tema della lotta alla cybercriminalità. Il documento, partendo dalla considerazione che *internet*, grazie alla libertà che offre, è stato anche utilizzato come piattaforma per lanciare messaggi violenti e antidemocratici, incitando ad esempio a compiere attacchi terroristici, e che più in generale le minacce della cybercriminalità sono aumentate a livello mondiale e mettono in pericolo gli individui (bambini compresi) e le reti, sottolinea la necessità che tali crimini siano combattuti con efficacia e determinazione, senza alterare la natura fondamentale libera ed aperta di *internet*;

in Italia oltre alle disposizioni generali applicabili alla attività sulla rete che possono essere utilizzate per impedire o contrastare le fattispecie legate alla cybercriminalità sono stati introdotti norme specifiche per impedire l'accesso a contenuti illeciti ed in particolare:

l'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 di attuazione della direttiva sul commercio elettronico prevede esplicitamente che in capo al prestatore dei servizi di rete (tra cui l'*Access Provider* ovvero il fornitore di connettività ad *internet*) non sussiste un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Il prestatore è tuttavia tenuto: *a*) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; *b*) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite. Il *provider* è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero

se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente;

l'articolo 14-*quater* della legge 3 agosto 1998, n. 269 come modificato dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38 che ha introdotto l'obbligo di oscuramento e di filtraggio dei siti che pubblicano materiale pedopornografico in cui requisiti tecnici sono stati definiti dall'articolo 5 del decreto di attuazione D.M. 8 gennaio 2007 emanato con il concorso degli *internet access provider*. In particolare in base a tale ultima disposizione la funzione di inibizione del sistema di filtraggio (che si basa sul blocco delle richieste di accesso) deve avere le seguenti caratteristiche: *a)* garantire l'impossibilità di accedere e di apportare modifiche non autorizzate all'elenco dei siti inibiti; *b)* permettere l'inibizione dei siti segnalati indipendentemente dalla codifica dei caratteri utilizzata; *c)* escludere che i fornitori di connettività alla rete *internet* siano autorizzati al trattamento dei dati relativi agli accessi effettuati dai singoli utenti;

il decreto della Direzione Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) del 15 marzo 2006 che, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 – commi da 535 a 538 – della legge finanziaria 2006 – ha imposto obblighi ai *providers* per impedire l'accesso ai cosiddetti casinò *on line* ed ai siti di scommesse non autorizzati in territorio italiano;

appare importante avvalersi del contributo del settore privato, della comunità scientifica e delle organizzazioni che provvedono al coordinamento delle risorse nella rete *internet* nel quadro della cooperazione internazionale e nell'Unione europea. Appare opportuno altresì implementare un coordinamento costante con l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione approfondire e implementare la normativa;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

avviare un tavolo tecnico per l'esame e la valutazione degli strumenti tecnologici volti ad assicurare una maggiore sicurezza della rete *internet* in collaborazione con le istituzioni dell'Unione europea, con la partecipazione di università, enti di ricerca, con il Registro italiano del ccTLD.it, con organismi che collaborano a livello internazionale per il coordinamento delle risorse di *internet* e con associazioni di categoria dei prestatori dei servizi della società dell'informazione;

implementare le forme di collaborazione con istituzioni e organismi dell'Unione europea ed in particolare con l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione;

monitorare la corretta applicazione delle normative richiamate promuovendo, ove se ne ravvisi la necessità, le modificazioni o integrazioni ritenute opportune ai fini di una maggiore efficacia delle stesse.

G/733-B/5/1 e 2

D'ALIA

Il Senato,

premessi che:

il fenomeno delle prepotenze perpetrate da bambini e ragazzi nei confronti dei loro coetanei soprattutto in ambito scolastico, cosiddetto bullismo, è in espansione;

all'interno o nei pressi dell'edificio scolastico spesso gli studenti ricorrono all'uso di armi improprie particolarmente pericolose per i minori ai fini di compiere atti di bullismo;

risulta necessario prevenire la detenzione di strumenti atti ad offendere, in particolare nei luoghi frequentati da minori quali le scuole, impianti sportivi, luoghi di ricreazione;

alcuni strumenti atti ad offendere, la cui detenzione/porto senza giustificato motivo al di fuori delle mura domestiche è vietata, sono venduti liberamente da commercianti ambulanti anche nell'ambito di mercati;

risulta necessario, così come previsto per le armi proprie, vietare la vendita ambulante o in edicola delle armi improprie ai minorenni;

per l'uso di strumenti atti ad offendere non è sufficiente il principio generale del «giustificato motivo» alla luce del quale uno oggetto potenzialmente pericoloso ad esempio una mazza da baseball può essere introdotto in un ambiente ove si pratica tale disciplina e non in uno stadio dove si gioca a calcio, al contrario è necessario che chi lo detiene si assuma la responsabilità dell'uso di un tale strumento;

impegna il Governo

a modificare l'articolo 696 del codice penale in materia di vendita ambulante di armi ai fini di punire con l'arresto e con l'ammenda chi esercita la vendita ambulante o in edicola a minorenni di bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da taglio atti ad offendere, mazze o fionde ad eccezione di utensili ad uso domestico venduti a maggiori degli anni diciotto;

a modificare l'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n.110 ai fini di consentire, in edifici scolastici e/o in impianti ricreativi e/o sportivi aperti al pubblico, il possesso di bastoni muniti di punta e acuminato, strumenti da taglio atti ad offendere, mazze o fionde da parte di minori degli anni 18, solo se strettamente necessari per l'esercizio di attività sportive o ludiche sotto la diretta responsabilità e controllo di un adulto il quale, in qualità di dirigente scolastico, insegnante, esercente gli impianti e addetto a qualsiasi titolo alla vigilanza dei luoghi, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente alla autorità di polizia eventuali violazioni.

G/733-B/5/1 e 2 (testo 2)

D'ALIA, CASSON

Il Senato,

premessi che:

il fenomeno delle prepotenze perpetrate da bambini e ragazzi nei confronti dei loro coetanei soprattutto in ambito scolastico, cosiddetto bullismo, è in espansione;

all'interno o nei pressi dell'edificio scolastico spesso gli studenti ricorrono all'uso di armi improprie particolarmente pericolose per i minori ai fini di compiere atti di bullismo;

risulta necessario prevenire la detenzione di strumenti atti ad offendere, in particolare nei luoghi frequentati da minori quali le scuole, impianti sportivi, luoghi di ricreazione;

alcuni strumenti atti ad offendere, la cui detenzione/porto senza giustificato motivo al di fuori delle mura domestiche è vietata, sono venduti liberamente da commercianti ambulanti anche nell'ambito di mercati;

risulta necessario, così come previsto per le armi proprie, vietare la vendita ambulante o in edicola delle armi improprie ai minorenni;

per l'uso di strumenti atti ad offendere non è sufficiente il principio generale del «giustificato motivo» alla luce del quale uno oggetto potenzialmente pericoloso ad esempio una mazza da baseball può essere introdotto in un ambiente ove si pratica tale disciplina e non in uno stadio dove si gioca a calcio, al contrario è necessario che chi lo detiene si assuma la responsabilità dell'uso di un tale strumento;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di un'iniziativa legislativa volta a modificare l'articolo 696 del codice penale in materia di vendita ambulante di armi ai fini di punire con l'arresto e con l'ammenda chi esercita la vendita ambulante o in edicola a minorenni di bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da taglio atti ad offendere, mazze o fionde ad eccezione di utensili ad uso domestico venduti a maggiori degli anni diciotto;

a modificare l'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n.110 ai fini di consentire, in edifici scolastici e/o in impianti ricreativi e/o sportivi aperti al pubblico, il possesso di bastoni muniti di punta e acuminato, strumenti da taglio atti ad offendere, mazze o fionde da parte di minori degli anni 18, solo se strettamente necessari per l'esercizio di attività sportive o ludiche sotto la diretta responsabilità e controllo di un adulto il quale, in qualità di dirigente scolastico, insegnante, esercente gli impianti e addetto a qualsiasi titolo alla vigilanza dei luoghi, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente alla autorità di polizia eventuali violazioni.

G/733-B/6/1 e 2

GIAMBRONE

Il Senato,

premessò che:

la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», al comma 6 dell'articolo 3, rubricato «Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi», dispone che la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione;

il decreto del Ministro dell'Interno del 6 aprile 1999, n. 115, «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti d'età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia» prevede, nell'ambito del concorso per Commissario di Polizia di Stato, tra i vari requisiti, una età non superiore ai trentadue anni;

il regolamento di cui al decreto n. 115 del 1999, è stato adottato in quanto il Ministro *pro tempore* ha ritenuto di dover prevedere, per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, limiti di età «funzionali alla peculiarità del servizio prestato dal suddetto personale»;

in particolare:

l'articolo 3, con riferimento alla partecipazione al concorso pubblico per la nomina a vice commissario di Polizia in prova (ora Commissario, ndr) prevede che la stessa sia soggetta al limite massimo di età di anni trentadue, mentre non è soggetta a limiti di età la partecipazione al concorso degli appartenenti ai ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti in possesso dei prescritti requisiti, con almeno tre anni di anzianità alla data del bando, nonché degli appartenenti al ruolo degli ispettori in possesso dei prescritti requisiti. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno il limite massimo di età di cui al primo comma è elevato ad anni quaranta;

all'articolo 5, con riferimento alle elevazioni del limite di età, il citato decreto ministeriale prevede che ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia non si applicano elevazioni dei limiti massimi di età per la partecipazione ai concorsi, non contemplate dal regolamento;

considerato, inoltre, che:

il limite d'età fissato dal bando di concorso per commissari è di trentadue anni, e che tale limite, secondo quanto prevede il regolamento, dovrebbe essere «funzionale alla peculiarità del servizio prestato», ovvero al cosiddetto «servizio di polizia», che ricomprende una varietà di servizi

connessi alla titolarità delle qualifiche di agenti/ufficiali di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, attribuite tanto agli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, quanto agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza e dell'Arma dei Carabinieri;

che la normativa di settore ha stabilito l'omogeneizzazione dei Corpi di Polizia (Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri) appartenenti allo stesso «comparto» (quello Sicurezza), tutti impegnati sugli stessi fronti nel contrasto alla criminalità organizzata e nel mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, sia a livello di distinte Amministrazioni sia a livello di organismi interforze quali:

la Direzione Investigativa Antimafia, organismo investigativo specializzato, a composizione interforze, che consta di personale sia della Polizia di Stato sia della Guardia di Finanza sia dei Carabinieri, in misura paritaria di un terzo per ciascuno dei tre corpi di polizia anzidetti;

la Direzione Centrale Servizi Antidroga (organismo dipendente dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza);

il Servizio Centrale di Protezione (organismo dipendente dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza);

la Divisione S.I.Re.N.E. (acronimo di *Supplementary Information Request at the National Entry*), anche questo organismo dipendente dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

l'Interpol e l'Europol;

un soggetto appartenente al Corpo della Guardia di finanza o all'Arma dei carabinieri dovrebbe trovarsi, con tutta evidenza, nella medesima posizione giuridica di un appartenente al Corpo della polizia di Stato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire anche con provvedimenti modificativi al decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, nella parte in cui non prevede che gli appartenenti ai corrispondenti ruoli «agenti», «assistenti», «sovrintendenti» ed «ispettori» del Corpo della guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, possano usufruire – fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti – dell'abbattimento del limite d'età previsto per i pari-ruolo del Corpo della polizia di Stato per la partecipazione al concorso pubblico per Commissario della polizia di Stato, anche al fine di evitare che la fissazione di un limite di età, senza comportare onere alcuno, si traduca, paradossalmente, in un requisito non funzionale alla peculiarità del servizio prestato.

G/733-B/7/1 e 2

DI NARDO, BELISARIO, RUSSO, LI GOTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 733-B recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, con particolare riferimento all'articolo 3, comma 47, che interviene sull'articolo 193 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, stabilendo che, salvo che debba essere disposta la confisca penale ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, se un veicolo circola con documenti assicurativi falsi o contraffatti intestati al conducente, ed è dunque sprovvisto di copertura assicurativa, deve essere sempre disposta la confisca amministrativa del mezzo, ai sensi dell'articolo 213 del codice della strada;

il citato comma 47 prevede altresì che nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno;

considerato che:

recentemente vari organi di stampa hanno dato risalto all'asserito aumento degli episodi di conduzione di mezzi a motore in difetto della obbligatoria copertura assicurativa. Addirittura, nel comune di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, sarebbero risultate circolare senza copertura assicurativa, ovvero con la periodica revisione scaduta non comuni autoveicoli, bensì tre autoambulanze ed una automedica di proprietà di alcune aziende private locali;

il fenomeno della contraffazione di certificati assicurativi di automobili e ciclomotori è in preoccupante crescita su tutto il territorio nazionale, come indicano anche i dati recentemente diffusi dall'Associazione Nazionale Vigili Urbani (Anvu) secondo cui parte rilevante delle autovetture poste sotto sequestro per mancanza della copertura assicurativa obbligatoria, ad una più attenta verifica, presenti in realtà un tagliando assicurativo non autentico;

il problema della copertura assicurativa irregolare dei veicoli circolanti, fra i quali rientrano anche i casi di falsificazione dei certificati, non solo è locale, ma si pone a livello nazionale, riguardando circa centomila veicoli l'anno fermati, con un incremento oscillante tra l'otto e il dodici per cento. Accanto a falsari di professione, si diffonde l'utilizzo di semplici *scanner* e stampanti, mentre una quota del mercato del falso proverrebbe anche da paesi esteri in cui sarebbe possibile acquistare prestampati apparentemente identici agli originali tagliandi assicurativi;

il fenomeno sarebbe in crescita non solo per effetto della crisi economica in corso ma anche per il permanere dei costi elevatissimi delle polizze, che non di rado superano i duemila euro annui per i veicoli e in alcune zone del paese superano lo stesso valore di mercato dei ciclomotori assicurati;

la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 193 del codice della strada, da 779 a 3.119 euro, risulta non sufficientemente dissuasiva in quanto nettamente inferiore alla somma risparmiata per effetto dell'acquisto di un tagliando falso (il cui costo sarebbe comunque sotto i cento euro) o per il mancato rinnovo della polizza nei tempi prescritti;

le compagnie assicurative, alle quali è segnalata la contraffazione, non sporgono spesso denuncia contro l'utilizzatore di tagliando falso o alterato;

l'aspetto più preoccupante di tale situazione è che la mancanza di copertura assicurativa o la consapevolezza di esporre un tagliando non autentico induce molti soggetti, in caso di incidente, alla omissione di soccorso;

impegna il governo:

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di fronteggiare il fenomeno di cui in premessa, assicurando, in particolare, il coordinamento delle forze dell'ordine con le regioni e gli enti locali ai fini della intensificazione dei controlli anticontraffazione e del maggior utilizzo dei gabinetti scientifici, alcuni dei quali già operanti in città dell'Italia settentrionale, meglio attrezzati per individuare rapidamente e con certezza la falsa documentazione;

ad assumere ogni iniziativa utile, nei confronti delle compagnie assicurative, sia con riferimento al costo eccessivo delle polizze, sia con riferimento al mancato intervento in giudizio contro i falsificatori, nonché con riferimento alla possibilità di utilizzo di un modello di certificato unico, eventualmente stampato dall'Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato, al fine di agevolare il riconoscimento dei certificati falsi.

G/733-B/8/1 e 2

FLERES

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 12-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti» convertito, con modificazioni, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha apportato modifiche all'articolo 18, comma 10, e all'articolo 67, comma 10, della legge 26 luglio 1975, n. 354, volte, rispettivamente, a prevedere che i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici, e a integrare l'elenco delle autorità ammesse a visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione, inserendovi, alla lettera l-*bis*), i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati, ciò al fine evidente di assicurare

a questi in pieno esercizio delle loro funzioni, nel rispetto dei principi costituzionali;

con circolare del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – n. 3618/6068 del 2 aprile 2009, sono state fornite alcune indicazioni per la precisa individuazione delle figure titolari della prerogativa di visitare i suddetti istituti;

in particolare, sono previsti limiti che stravolgono il senso del dettato normativo o, addirittura, determinano discriminazioni, palesemente incostituzionali, tra tipologie diverse di reclusi. Tale circolare, in alcune sue parti, provoca altresì una sorta di assurdo conflitto tra i diritti dei reclusi nei rapporti con i familiari ed il ricorso all'attività del garante da parte dei reclusi medesimi,

impegna il Governo:

a dare opportune disposizioni affinché venga ritirata la circolare n. 3618/6068 del 2 aprile 2009, emanata dal capo dipartimento del DAP, in quanto contraria allo spirito dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti» convertito, con modificazioni, della legge 27 febbraio 2009, n.14, e fortemente limitativa delle prerogative e dei poteri dei garanti dei diritti fondamentali dei detenuti intesi sia come uffici, sia come organi monocratici, considerato che la citata legge non prevede nessuna delle limitazioni indicate nella circolare;

a convocare il coordinamento dei garanti regionali per individuare concordemente soluzioni attuative del sopracitato decreto-legge n. 207 del 2008, compatibili con le esigenze penitenziarie e con il pieno e corretto esercizio delle funzioni di garante dei diritti dei detenuti.

Art. 1.

1.1

LUMIA, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 6, dopo le parole: «nonchè dall'articolo 378», aggiungere le seguenti: «limitatamente ai casi in cui la condotta si riferisce al delitto di cui all'articolo 629».

1.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «limitatamente ai casi in cui la condotta si riferisce al delitto di cui all'articolo 629 e sempre che non si proceda per delitti di cui all'articolo 644».

1.3

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 8, capoverso «Art. 341-bis», sopprimere il terzo comma.

1.5

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 8, capoverso "Art. 341-bis" sopprimere il terzo comma.

1.6

GALPERTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 8, capoverso "Art. 341-bis", sostituire il terzo comma con il seguente: «Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso nei confronti della persona offesa o nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto».

1.4

D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 8, al capoverso "Art. 341-bis" sostituire il terzo comma con il seguente: «Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato inte-

ramente il danno, mediante risarcimento di esso nei confronti della persona offesa, il reato è estinto».

1.7

LUMIA, Mauro Maria MARINO

Al comma 8, capoverso «Art. 341-bis», dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

«Le pene di cui al primo comma sono aumentate della metà quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero nel corso di manifestazioni pubbliche o in occasione di servizi per la sicurezza delle manifestazioni sportive».

1.8

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO

Al comma 9, capoverso «Art. 393-bis», sostituire le parole: «342 e 343» con le seguenti: «e 342».

1.9

DELLA MONICA, DE SENA

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse.

9-ter. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse».

1.10

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo il comma 10, aggiungere, il seguente:

«10-bis. La legge 23 luglio 2008, n. 124, è abrogata».

1.11

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 12, capoverso "Art. 2-bis", nel terzo comma sostituire le parole: «versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato» con la seguente: «attribuito».

1.12

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 12, capoverso «Art. 9-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle politiche di integrazione».

1.13

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, Anna Maria SERAFINI

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

»5-bis. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità di uno o più stranieri e approfittando del loro stato di bisogno, cede o procura ad essi a qualsiasi titolo un immobile o parte di esso di cui abbia la disponibilità, per un corrispettivo gravemente sproporzionato rispetto alla media dei prezzi di mercato, tenendo conto dei casi di affitto della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa di 25.000 euro. Nel caso di cessione del diritto d'uso a più stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio italiano, la multa è di 25.000 euro per ognuno degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale alloggiati nell'immobile. All'articolo 12, quarto comma, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo il primo periodo è inserito il seguente: 'La sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio qualora la persona cui è stata ceduta

la proprietà, il godimento o l'uso dell'immobile sia uno straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale"».

1.14

MARITATI, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 14, sostituire le parole da "salvo che il fatto" fino a "tre anni" con le seguenti:

«Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità di uno o più stranieri e approfittando del loro stato di bisogno, cede o procura ad essi a qualsiasi titolo un immobile o parte di esso di cui abbia la disponibilità, per un corrispettivo gravemente sproporzionato rispetto alla media dei prezzi di mercato, tenendo conto dei casi di affitto della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa di 25 mila euro».

1.17

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 14, dopo le parole: «ingiusto profitto», inserire le seguenti: «dalla condizione di irregolarità di uno o più stranieri e approfittando del loro stato di bisogno, per un corrispettivo gravemente sproporzionato rispetto alla media dei prezzi di mercato, tenendo conto dei casi di affitto di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni.».

1.15

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 14, sostituire le parole: «che sia privo» con le seguenti: «che sappia essere privo».

1.16

MARITATI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 14, dopo le parole: «privo di titolo di soggiorno» inserire le seguenti: «salvo che sia in attesa di un nuovo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno.».

1.18

BAIO

Al comma 17, lettera b), capoverso "Art. 20-bis" aggiungere in fine il seguente comma:

«6. Per il reato di cui alla lettera s)-bis del comma 2, dell'articolo 4, qualora la persona a cui è contestato il reato dimostri di svolgere attività di cura e di assistenza presso una famiglia e lo stesso datore di lavoro ne testimoni la veridicità, il pubblico ministero richiede al giudice di pace, di concedere all'indagato, con proprio provvedimento, un termine di 3 mesi per regolarizzare la propria posizione lavorativa e di soggiorno in Italia. Qualora ciò non avvenga nel termine di legge stabilito, il procedimento prosegue d'ufficio. Le regolarizzazioni, di cui al comma 1, qualora poste in essere, vengono defalcate dalla quota annuale del decreto flussi, per lavoratori subordinati. Qualora l'indagato regolarizzi la propria posizione nel termine di legge stabilito, il reato si estingue e non si applicano, nemmeno in pendenza di tale termine, le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286».

1.19

BAIO

Al comma 17, lettera c), capoverso "Art. 32-bis", nel comma 4, dopo le parole: «dà lettura dell'imputazione» aggiungere le seguenti parole: «e richiede, in caso di contestazione del reato di cui alla lettera s)-bis del comma 2, dell'articolo 4, qualora l'indagato dimostri di svolgere attività di cura e di assistenza presso una famiglia e lo stesso datore di lavoro ne testimoni la veridicità, al giudice di pace, di concedere all'indagato, con proprio provvedimento, un termine di 3 mesi per regolarizzare la pro-

pria posizione lavorativa e di soggiorno in Italia. Qualora ciò non avvenga nel termine di legge stabilito, il procedimento prosegue d'ufficio.

4-ter. Le regolarizzazioni, di cui al comma 1, qualora poste in essere, vengono defalcate dalle quote annuali, relative alla determinazione dei flussi di ingresso, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

4-quater. Qualora l'indagato regolarizzi la propria posizione nel termine di legge stabilito, il reato si estingue e non si applicano, nemmeno in pendenza di tale termine, le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

1.21

INCOSTANTE, ADAMO, CASSON, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 18, dopo le parole: «variazione anagrafica» inserire la seguente: «non».

1.20

ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 18, sostituire le parole: «possono dar luogo» con le seguenti: «non possono dar luogo».

1.22

DI GIOVAN PAOLO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 22, lettera c), dopo le parole: «all'articolo 5», inserire le seguenti: «il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Il permesso di soggiorno è rilasciato per la durata di:

"a) un anno in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata inferiore o pari ad un anno;

b) due anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata superiore ad un anno;

c) nove mesi in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale;

d) tre anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.” ed il».

1.23

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 22, lettera c), sostituire il quarto comma dell'articolo 5, ivi richiamato con il seguente:

«4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora almeno novanta giorni prima della sua scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dai presente testo unico e dai regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata uguale al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale»;

1.24

ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 22, lettera c), sostituire il quarto comma dell'articolo 5, ivi richiamato con il seguente:

«4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora almeno novanta giorni prima della sua scadenza. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata uguale al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale»;

1.25

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 22, lettera c), nel quarto comma dell'articolo 5, ivi richiamato, sostituire le parole: «Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza,» con le seguenti: «Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza.»

1.26

CHIURAZZI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 22, lettera c), nel quarto comma dell'articolo 5, ivi richiamato, sostituire le parole: «questore della provincia» con la seguente: «comune».

1.27

GALPERTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 22, lettera c), nel quarto comma dell'articolo 5, ivi richiamato, dopo le parole: «dimora, almeno» sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «novanta».

1.28

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 22, lettera c), nel quarto comma dell'articolo 5, ivi richiamato, dopo le parole: «presente testo unico» aggiungere, in fine, le seguenti: «Il permesso di soggiorno del quale è stato richiesto rinnovo nei

termini suddetti continua a produrre i suoi effetti fino al rinnovo o al relativo diniego».

1.29

DI GIOVAN PAOLO

Al comma 22, dopo la lettera c), inserire il seguente:

«c-bis) allo straniero extra-UE che ha conseguito in Italia un titolo di studio professionale può essere prolungato e convertito per motivi di studio o lavori il permesso di soggiorno di 6 mesi al fine di consentirgli l'inserimento lavorativo. Allo studente extra-UE che ha conseguito qualsiasi titolo accademico in Italia, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere prolungato il permesso di soggiorno di 15 mesi e può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».

1.30

CAROFILIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 22, lettera g), sostituire le parole: «e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»; con le seguenti: «per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche e universitarie».

1.31

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFILIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 22, lettera g), sostituire le parole: «e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»; con le seguenti: «per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche».

1.33

D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 22, lettera g), sopprimere la parola: «obbligatorie».

1.34

CAROFIGLIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 22, lettera g), sostituire lo parola: «obbligatorie» con le seguenti: «e universitarie».

1.32

CARLINO, LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 22, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per quelli inerenti agli atti di stato civile».

1.35

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 22, sopprimere la lettera l).

Conseguentemente, sopprimere il comma 23.

1.37

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 22, lettera l), capoverso "Art. 14" sostituire le parole da: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» fino alla fine della lettera con

le seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, trascorso tale termine, non può essere disposta un'ulteriore proroga»».

1.36

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 22, lettera l), capovero "Art.14" sopprimere le parole da: «Trascorso tale termine» fino a: «centottanta giorni».

Conseguentemente, sostituire le parole: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» con le seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo».

1.53

D'ALIA

Al comma 22, lettera l), capoverso "Art. 14" al primo e al secondo periodo, sostituire le parole: "sessanta giorni" con le seguenti: "trenta giorni".

Conseguentemente, al terzo periodo sostituire le parole "centottanta giorni" con le seguenti: "centoventi giorni".

1.54

D'ALIA

Al comma 22, lettera l), capoverso "Art. 14", sopprimere il secondo periodo.

1.38

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 22, lettera l), capoverso "Art. 14" sopprimere la lettera p).

1.39

Anna Maria SERAFINI

Al comma 22, lettera v), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) al comma 1-ter le parole da: "si trova" fino a: "tre anni" sono soppresse».

1.41

DELLA MONICA, RUSCONI, CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, LATORRE, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 22, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

«v-bis) il personale scolastico, i direttori didattici, i presidi, gli insegnanti, gli ufficiali di stato civile, nonché gli operatori sociali degli enti territoriali sono esonerati dall'obbligo di denuncia di reato di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, ai sensi degli articoli 361 e 362 del codice penale, nei casi previsti dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla presente legge».

1.40

Ignazio MARINO, CASSON, BIANCO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, DI GIOVAN PAOLO, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DE SENA, GALPERTI, LATORRE, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, Anna Maria SERAFINI, VITALI

Al comma 22, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

«v-bis) il personale sanitario, medico e non medico è esonerato dall'obbligo di denuncia di reato di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, ai sensi degli articoli 361 e 362 del codice penale, nei casi previsti dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla presente legge».

1.43

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sopprimere il comma 23.

1.44

MARITATI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 23.

1.45

GALPERTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 23, con il seguente:

«23. Le disposizioni di cui alla lettera l) del comma 22 non si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data entrata in vigore della presente legge».

1.42

Anna Maria SERAFINI

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Il minore degli anni 18 non è punibile per il fatto di cui al comma 16».

1.46

D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 25, capoverso "Art. 4-bis", sopprimere il terzo comma.

1.47

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 25, capoverso "Art. 14-bis", sostituire il terzo comma dell'articolo 4-bis, ivi richiamato con il seguente:

«3. La stipula dell'Accordo di integrazione non è condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno nei casi di stranieri:

- a) richiedenti o aventi diritto al soggiorno per protezione umanitaria;
 - b) soggiornanti per motivi umanitari;
 - c) soggiornanti per motivi familiari;
 - d) familiari di cittadino dell'Unione europea;
 - e) minori degli anni diciotto;
 - f) entrati in Italia per ricongiungimento familiare;
 - g) donne in stato di gravidanza o nei tre anni successivi alla nascita del figlio cui provvedono».
-

1.48

LUMIA

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: "da un terzo alla metà" sono sostituite dalle seguenti: "dalla metà a due terzi"».

1.49

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 29, sopprimere le parole: «nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328,».

1.50

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 29, sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328», con le seguenti: «nonché a seguito di un'accurata indagine volta a valutare le condizioni personali e familiari del minore e le sue esigenze di tutela.».

1.51

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 29, dopo le parole: «della legge 8 novembre 2000, n. 328,» inserire le seguenti: «nonché a seguito di un'accurata indagine volta a valutare le condizioni personali e familiari del minore e le sue esigenze di tutela.».

1.52

CHIURAZZI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 30, dopo le parole: «e dal comma 22,» sostituire le parole: «lettera l)» con le seguenti: «lettera c)».

Art. 2**2.1**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 371-bis del codice di procedura penale, comma 1, le parole: "nell'articolo 51 comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater"».

1-ter. A far data dal 1° marzo 2010, al Procuratore nazionale antimafia e ai procuratori distrettuali sono attribuite le funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo e di prevenzione del crimine organizzato. Dal 1° marzo 2010, la Direzione nazionale antimafia assume la denominazione di "Direzione nazionale contro la criminalità organizzata"».

2.2

MARITATI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "se del caso collegamenti reciproci.", sono aggiunte le seguenti: "A tal fine il procuratore nazionale antimafia vigila sul funzionamento dei collegamenti telematici, sull'accesso informatico ai registri e agli atti processuali, sulla completezza degli inserimenti e sulla tempestività degli aggiornamenti delle banche dati a disposizione delle procure distrettuali, adottando ogni opportuno provvedimento"».

2.3

DE SENA, DELLA MONICA

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 51 del codice di procedura penale, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602, 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente"».

2.4

DE SENA, LUMIA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta, in fine, la seguente:

''f-bis) ai procedimenti nei quali devono essere ascoltati testimoni di giustizia cui sia stata applicata taluna delle misure di protezione di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero persone che, in ragione del reato per cui si procede, abbiano usufruito dei benefici dal Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 4 del Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.''.».

2.5

BUGNANO, LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 6 della legge 23 aprile 2009, n. 38, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, è abrogato».

2.6

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 11 sostituire le parole da: «4-bis. Nel caso in cui il sequestro» a «all'articolo 2-octies, in quanto applicabili.» con le seguenti:

«5. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. L'am-

ministratore giudiziario deve allegare alle relazioni da presentare al giudice delegato in adempimento delle disposizioni sull'amministrazione dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali su beni mobili con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Nella redazione degli elenchi l'amministratore giudiziario si avvale delle risultanze delle scritture contabili dell'impresa, sentita la persona, nei confronti della quale è proposta la misura di prevenzione o l'intestataro dell'impresa.

6. Se dalla relazione e dagli uniti elenchi risultano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, non può farsi luogo a dichiarazione dello stato di insolvenza prima della definizione del procedimento di verifica dei crediti. In questo caso il giudice delegato riferisce al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla gestione dell'impresa e sulla possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività.

7. Il giudice delegato assegna ai creditori ed ai titolari di diritti reali mobiliari un termine perentorio per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti. Il decreto deve essere notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario, secondo le disposizioni del codice di procedura civile, almeno sessanta giorni prima della scadenza del detto termine.

8. In caso di sequestro di azienda di imprenditore individuale, la domanda di verifica non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione dei termini di decadenza nei rapporti tra i creditori e la persona nei confronti della quale è proposta la misura di prevenzione o l'intestataro dell'impresa.

9. Scaduto il termine di presentazione delle istanze, ovvero quello prorogato in caso di mancata o tardiva notifica del provvedimento indicato nel comma 7, il giudice delegato procede all'accertamento dei diritti, della loro opponibilità al sequestro. Dell'esito della verifica viene data comunicazione ai singoli interessati dall'amministratore giudiziario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

10. Avverso il provvedimento di rigetto, ciascun interessato può proporre reclamo al tribunale.

11. All'esito dei reclami, il giudice delegato, compiute le opportune verifiche, approva lo stato passivo e lo dichiara esecutivo.

12. Prima della chiusura della verifica dei crediti prevista dal comma 9, l'amministratore giudiziario, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa ed autorizzato dal giudice delegato, può distribuire acconti parziali ai creditori, o ad alcune categorie di essi, sulle somme che saranno prevedibilmente attribuite in via definitiva nel rispetto delle cause legittime di prelazione. Nella distribuzione degli acconti è data preferenza ai crediti dei lavoratori subordinati ed ai crediti degli imprenditori per i finanziamenti, per le vendite e le somministrazioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate a favore della impresa nei sei mesi precedenti il sequestro.

13. L'amministratore giudiziario, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa e del piano di ristrutturazione dell'impresa, autorizzato dal giudice delegato, procede, nel rispetto delle cause legittime di prelazione, alle ripartizioni parziali e finali delle somme disponibili in favore dei creditori ammessi allo stato passivo, nonché agli accantonamenti in relazione ai crediti per i quali vi sia reclamo o che non siano stati ammessi in via definitiva.

14. In caso di accoglimento del reclamo il giudice delegato dispone lo svincolo degli accantonamenti già eseguiti e la loro corresponsione. In caso di rigetto, resta fermo l'obbligo degli accantonamenti fino all'esito del procedimento di prevenzione. Fino alla pronuncia di confisca sono ammesse richieste relative ad ulteriori crediti quando il creditore prova di non aver potuto presentare l'istanza tempestivamente per causa a lui non imputabile.

15. Dopo la confisca, lo stato passivo, contenente l'indicazione dei crediti ammessi e la specificazione di quelli non ancora soddisfatti, con i rispettivi importi e con le cause di prelazione che li assistono, nonché l'elenco dei riparti, degli accantonamenti eseguiti e degli acconti prestati, sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze. Al contempo, il giudice delegato dispone la revoca degli accantonamenti e l'attribuzione delle Somme al patrimonio aziendale.

16. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti fanno stato nei confronti dell'Erario. Delle obbligazioni risponde l'affittuario o l'acquirente dell'azienda ed in via sussidiaria lo Stato, ma nei limiti del valore dell'azienda confiscata; entro i medesimi limiti risponde lo Stato nell'ipotesi di liquidazione dell'impresa.

17. In ogni caso i provvedimenti di esclusione dei crediti e dei diritti dei terzi non pregiudicano le rispettive ragioni nei confronti dell'imprenditore individuale, degli eventuali soci illimitatamente responsabili e dei garanti.

18. Se dalla relazione iniziale presentata al giudice delegato in adempimento delle disposizioni sull'amministrazione dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione risulta che l'impresa versa in stato di insolvenza, l'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice delegato, chiede al tribunale competente la dichiarazione di fallimento. Analogamente si procede nel caso in cui l'insolvenza sopravvenga nel corso del procedimento di prevenzione e comunque prima della confisca.

19. Se l'azienda in sequestro appartiene a società cooperativa, il tribunale ne dichiara il fallimento anche in deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.

20. A seguito della dichiarazione di fallimento, il procedimento di prevenzione patrimoniale prosegue, ma gli effetti della confisca restano sospesi fino alla definizione della procedura concorsuale e si producono relativamente ai beni che residuano ed a quelli indicati nel comma 39.

21. Salvo che sia già intervenuta pronuncia che costituisce titolo nei confronti del fallimento, l'accertamento dei diritti dei terzi, diviene improcedibile ed i terzi devono riassumere i giudizi già intrapresi, ove consen-

tito, ovvero procedere secondo quanto previsto dalla normativa fallimentare.

22. I beni aziendali, compresi gli eventuali accantonamenti previsti dai precedenti commi, sono presi in consegna dal curatore ai sensi degli articoli 84 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.

23. Nel corso del procedimento di prevenzione, e salvo che sopraggiunga revoca del sequestro o della confisca, si applicano al fallimento le disposizioni della presente sezione.

24. Salvo che non sia diversamente disposto, l'amministratore giudiziario deve essere sentito tutte le volte in cui le norme di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, prevede che siano sentiti il curatore e il comitato dei creditori.

25. Le domande di ammissione, di separazione e di restituzione devono un attestazione.

26. Colui a favore del quale è stata fatta una promessa di pagamento o una ricognizione di debito deve provare il rapporto fondamentale; nel caso di titoli di credito il portatore deve provare il rapporto che ne legittima il possesso.

27. Il giudice delegato procede alla formazione dello stato passivo con l'assistenza del curatore e dell'amministratore giudiziario, o di un suo coadiutore, e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, avvalendosi per quanto possibile anche delle eventuali verifiche compiute dal giudice delegato nel procedimento di prevenzione.

28. I diritti sorti e le garanzie costituite successivamente al sequestro, sono ammessi al passivo a condizione che il procedimento di prevenzione si concluda con la revoca definitiva del sequestro o della confisca. Contro il provvedimento di ammissione senza riserva, l'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice delegato del procedimento di prevenzione, propone impugnazione con ricorso al giudice delegato entro 15 giorni dal deposito del provvedimento di ammissione. Il giudizio resta tuttavia sospeso fino all'esito definitivo del procedimento di prevenzione e si estingue nel caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca.

29. L'amministratore giudiziario deve essere chiamato a comparire nel procedimento per dichiarazioni tardive di crediti ed ha facoltà di opporsi all'ammissione senza riserva dei crediti inopponibili al sequestro.

30. Qualora, successivamente alla chiusura dello stato passivo. Ovvero all'ammissione tardiva di un credito, emerga che l'ammissione senza la riserva prevista dal comma 29 sia stata determinata da falsità, dolo o errore essenziale di fatto, o si rinvenano documenti decisivi prima ignorati, può essere proposta, anche da parte del pubblico ministero o dell'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice delegato del procedimento di prevenzione, domanda di revocazione relativamente al credito o alla garanzia oggetto dell'impugnativa. L'istanza si propone con ricorso al giudice delegato. Il giudice fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé delle parti, nonché il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto alle parti e al curatore. Quindi provvede all'istruzione della causa, il curatore può intervenire in giudizio. Finché la contro-

versia non sia definitivamente decisa, il giudice può disporre che siano accantonate in caso di ripartizione le quote spettanti ai creditori i cui crediti sono stati impugnati. Se il procedimento di prevenzione si conclude senza che la contestazione sia stata decisa, il giudizio continua dinanzi allo stesso tribunale. Il giudizio tuttavia resta sospeso sino all'esito definitivo del procedimento di prevenzione, salva la facoltà del giudice, nell'ipotesi di ripartizioni parziali, di autorizzare il sequestro conservativo se vi è il fondato rischio della perdita della garanzia del credito di restituzione di cui all'articolo 114 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il giudizio si estingue nel caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca.

31. A seguito del provvedimento di esecutività dello stato passivo, il giudice delegato, sentito anche l'amministratore giudiziario, procede a nonna degli articoli da 107 a 109 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Per gli immobili la vendita deve essere disposta con incanto.

32. Tuttavia, quando sia prevedibile che il ricavato della vendita di beni appresi al fallimento ma non oggetto di sequestro possa consentire il pagamento delle spese di procedura e l'integrale soddisfazione dei creditori, ivi compresi quelli ammessi con la riserva prevista dal comma 28, il giudice delegato ne dispone la vendita in via prioritaria.

33. Non possono fare offerte di acquisto o chiedere di partecipare alle gare, neanche per interposta persona:

a) le persone condannate con sentenza definitiva per i delitti di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o ad associazioni dedite al traffico di stupefacenti, o per i delitti di estorsione, usura, sequestro di persona, riciclaggio, reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e contrabbando;

b) le persone condannate, con sentenza definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

c) le persone cui sia stata applicata, nei cinque anni antecedenti, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione;

d) il coniuge ed i figli della persona nei confronti della quale è stata proposta la misura di prevenzione e dell'intestatario dei beni, nonché coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con gli stessi soggetti.

34. Sono vietate le offerte per persona da nominare.

35. In ogni caso il giudice delegato dispone la comunicazione, senza ritardo, all'amministratore giudiziario ed al pubblico ministero del decreto di aggiudicazione. Revoca il decreto se vi è fondato timore che l'aggiudicazione sia avvenuta in favore di uno dei soggetti indicati dal comma 33, ovvero di persona che ha agito per loro conto.

36. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che contravviene ai divieti del comma 33 è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 100 a euro 1000.

37. Se un bene immobile sequestrato resta invenduto per tre incanti di seguito, il giudice delegato ne dà comunicazione al Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze e la vendita resta sospesa fino all'esito del procedimento di prevenzione.

38. Fino a tale momento, nell'ipotesi di ripartizioni parziali i creditori ammessi con la riserva prevista dal comma 28, sono equiparati ad ogni effetto ai creditori i cui crediti sono soggetti a condizione sospensiva non ancora verificata, compresi i crediti che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione di un obbligato principale.

39. Intervenuta la confisca, in ogni caso i beni rimasti invenduti per tre incanti successivi sono sottratti alla procedura fallimentare e destinati agli utilizzi previsti dalle vigenti disposizioni in tema di destinazione dei beni confiscati.

40. A seguito del pagamento delle spese della procedura fallimentare e dell'integrale soddisfazione delle ragioni dei creditori, i beni e le residue attività aziendali oggetto di confisca sono acquisiti al patrimonio dello Stato e consegnati, senza ritardo, all'amministratore giudiziario.

41. In ogni caso l'esclusione dei crediti e dei diritti per inopponibilità al sequestro o per difetto dei presupposti di opponibilità indicati nel comma 28, non pregiudica le ragioni dei titolari nei confronti dell'imprenditore individuale, dei soci illimitatamente responsabili e dei garanti.

42. Se l'azienda in sequestro è di pertinenza di un'impresa precedentemente dichiarata fallita si applicano le disposizioni dei precedenti commi, in quanto compatibili.

43. Il sequestro dell'azienda comporta la cessazione della procedura di amministrazione controllata nonché delle procedure di concordato fallimentare e di concordato preventivo, fatta eccezione per l'ipotesi di intervenuta cessione dei beni al tassuntore con liberazione immediata del debitore. Il decreto di sequestro è comunicato al tribunale fallimentare competente, che dichiara immediatamente il fallimento dell'impresa. Si applicano le disposizioni del comma 42.

44. Le stesse disposizioni, in quanto compatibili, si applicano al sequestro di beni, il cui intestatario sia stato dichiarato fallito in epoca antecedente al provvedimento definitivo di confisca.'».

2.7

LUMIA, CASSON, GHEDINI, BIANCO, CAROFIGLIO, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 11 inserire i seguenti.

«11-bis. È istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo operante a favore dei soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie ai sensi della legge n. 109 del 1996, operanti in agricoltura. Il Fondo ha lo scopo di fornire garanzie nell'interesse dei soggetti assegnatari per l'effettuazione di investimenti produttivi sui beni assegnati a

seguito di confisca, nonché quello di risarcire i soggetti assegnatari stessi dei danni arrecati ai beni e alle colture e animali a seguito di azioni criminali da essi subite. Le predette finalità sono perseguite attraverso due distinte sezioni del Fondo. Il Fondo ha la durata di 50 anni ed opera con le modalità che saranno definite da parte dell'organo di gestione di cui al comma 1-*sexies*, secondo i criteri stabiliti dal presente comma e dal Regolamento di cui al comma 11-*octies*.

11-*ter*. La sezione garanzia rilascia garanzie ad integrale copertura del costo di ricostruzione degli investimenti realizzati dai soggetti affidatari dei beni confiscati. Sono ammissibili alla garanzia gli investimenti finalizzati alla realizzazione di migliorie dei beni stessi ovvero alla realizzazione di impianti produttivi accessori o strumentali all'utilizzo aziendale dei beni stessi. Le garanzie possono essere prestate direttamente dal Fondo ovvero attraverso consorzi fidi di cui al comma 11-*septies*.

11-*quater*. La sezione ricostituzione eroga indennizzi in misura pari al 100 per cento dei danni arrecati ai beni aziendali (ivi comprese le colture e gli animali) gestiti dai soggetti assegnatari a seguito di azioni criminali da essi subite. L'indennizzo comprende la perdita subita e il mancato guadagno, al netto della quota eventualmente coperta da assicurazione, e può essere riconosciuto fino all'importo massimo di 2 milioni di euro. Esso è erogato a seguito di domanda presentata dal legale rappresentante dell'ente assegnatario danneggiato, corredata da denuncia del medesimo all'autorità giudiziaria dei danneggiamenti subiti. Nella domanda dovrà essere valutato il danno arrecato ai beni mediante dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta nella forma di atto notorio. La denuncia, che deve essere presentata entro 7 giorni dal fatto, dovrà indicare i beni danneggiati e l'importo dei relativi danni in modo distinto per i beni di proprietà pubblica e per quelli di proprietà dell'ente assegnatario ovvero di proprietà di terzi di cui l'ente assegnatario abbia la disponibilità. L'erogazione dell'indennizzo deve avvenire entro 30 giorni dalla data della domanda di cui al comma precedente. La fruizione dell'indennizzo è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

11-*quinquies*. Possono partecipare alle sezioni del fondo di cui al comma 11-*ter*, con contributi volontari, enti pubblici e privati, ivi compresi i Fondi mutualistici per la promozione cooperativa di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. I contributi di cui al precedente periodo si intendono effettuati in conto capitale e potranno essere restituiti agli enti erogatori soltanto alla scadenza del Fondo, in misura proporzionale alla consistenza dello stesso alla data di scioglimento. I soggetti partecipanti possono vincolare i rispettivi contributi al perseguimento di specifiche finalità del Fondo.

11-*sexies*. La gestione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione formato da un rappresentante indicato dal Ministero dell'interno; da un rappresentante indicato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; da un rappresentante indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze; da quattro membri nominati dal Ministero delle Poli-

tiche agricole, alimentari e forestali su indicazione delle Associazioni cooperative riconosciute, nonché da tre membri nominati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali su indicazione degli enti pubblici e privati che abbiano sottoscritto e versato contributi volontari. Ai membri del Comitato di gestione non spetta alcun compenso.

11-septies. I Consorzi fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, operanti a livello regionale, possono costituire speciali fondi, separati dai fondi rischi ordinari e destinati alle finalità di cui al comma 1-*ter*. Agli stessi Consorzi fidi possono essere attribuite risorse patrimoniali, nelle forme previste dai rispettivi statuti, a valere sulla dotazione della presente legge. L'ammontare delle risorse del Fondo che saranno attribuite ai Consorzi fidi, le relative modalità di utilizzo, l'individuazione dei beneficiari e le regole di rendicontazione, sono stabilite dal Comitato di gestione del Fondo in conformità con il Regolamento previsto dal comma 11-*octies*.

11-octies. La prima dotazione del Fondo di cui al comma 11-*bis* è pari all'importo di 5.000.000 di euro. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le associazioni cooperative riconosciute, predispone uno schema di Regolamento, recante le modalità di funzionamento del Fondo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

11-nonies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11-*octies*, valutato in euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009».

2.8

CASSON, BIANCO, CAROFIGLIO, LUMIA, INCOSTANTE, LATORRE, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, CHIURAZZI, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, MARITATI, Mauro Maria MARINO

Dopo il comma 11 inserire il seguente.

«11-*bis*. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di garantire una efficace gestione dei beni ed una loro riutilizzazione sociale ed economica. L'Agenzia, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale delle prefetture territo-

rialmente competenti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia di cui al presente comma. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 ed a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

2.9

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 13, lettera c), dopo la parola: «professionale» inserire le seguenti: «almeno decennale».

2.10

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 19, lettera a), capoverso "m-ter", sopprimere le parole da: «, salvo» fino alla fine del periodo.

2.11

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo il comma 22 inserire i seguenti:

«22-bis. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 648-bis. - (Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). - Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione

ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648''.

22-ter. L'articolo 648-ter del codice penale è abrogato.

22-quater. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

''a) all'articolo 379, primo comma, le parole: ''articoli 648, 648-bis e 648-ter'' sono sostituite dalle seguenti: ''articoli 648 e 648-bis'';

b) all'articolo 648-quater, al primo comma le parole: ''dagli articoli 648-bis e 648-ter'' sono sostituite dalle seguenti: ''dall'articolo 648-bis'' e al terzo comma le parole: ''di cui agli articoli 648-bis e 648-ter'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 648-bis''».

2.12

CASSON, PEGORER, ROILO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

«26-bis. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

''4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quella offesa dai reati di cui agli articoli 589, comma 2, e 590 comma 2 limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, è ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto''.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio».

2.13

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

«26-bis. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

''4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 600-ter, comma 1, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto''.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio».

2.14

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

«26-bis. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

''d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall'articolo 609-quater e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale''».

2.16

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 28 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al medesimo comma, sostituire le parole: ''dallo stesso comma''» con le seguenti: «dai suddetti commi».

2.17

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 30 inserire il seguente:

«All'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

''8-bis. Il trattamento dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolti mediante l'uso dei sistemi di video sorveglianza di cui al comma 7, è effettuato in conformità delle norme del codice di procedure penale, delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e di cui al Codice di deontologia e buona condotta di cui all'articolo 134 del medesimo decreto legislativo''».

2.18

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, al comma 7, sono aggiunte in fine le seguenti parole: '' , con modalità tali da non consentire la captazione di conversazioni''».

Art. 3**3.1**

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere i commi da 7 a 13.

3.2

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 7.

3.3

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 7, dopo le parole: «e successive modificazioni,» inserire la seguente: «non».

3.4

GALPERTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 7, dopo le parole: «personale addetto ai servizi» sostituire le parole: «di controllo», con le seguenti: «di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari».

Conseguentemente, sempre al comma 7, dopo le parole: «in pubblici esercizi,» sopprimere le seguenti: «anche a tutela dell'incolumità dei presenti».

3.5

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «anche a tutela dell'incolumità dei presenti».

3.6

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 7, sostituire le parole: «anche a tutela dell'incolumità dei presenti», *con le seguenti:* «per prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari».

3.7

ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 7, dopo le parole: «in pubblici esercizi,» *sostituire le parole:* «anche a tutela dell'incolumità dei presenti», *con le seguenti:* «per prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari».

3.8

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 7, dopo le parole: «di pubbliche qualifiche» *inserire le seguenti:* «e non può in alcun modo produrre una limitazione della libertà individuale».

3.49

D'ALIA

All'articolo 3, dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis (Modifiche all'articolo 696 del codice penale in materia di vendita ambulante di coltelli o di strumenti atti ad offendere) Dopo il comma 1 dell'articolo 696 del codice penale è aggiunto il seguente.

“Chi esercita la vendita ambulante o in edicola di bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da taglio atti ad offendere, mazze o fionde ad eccezione di utensili ad uso domestico venduti a maggiori degli anni

diciotto, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 1000.”

7-ter. (Disposizioni per prevenire il porto di coltelli o di strumenti atti ad offendere da parte dei minorenni in luoghi scolastici o impianti sportivi) All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n.110 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente 2-bis.

“2-bis. In edifici scolastici e/o in impianti ricreativi e/o sportivi aperti al pubblico, il possesso di bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da taglio atti ad offendere, mazze o fionde da parte di minori degli anni 18 è consentito solo se strettamente necessari per l'esercizio di attività sportive o ludiche sotto la diretta responsabilità e controllo di un adulto. Il dirigente scolastico, gli insegnanti, gli esercenti gli impianti e chiunque sia addetto a qualsiasi titolo alla vigilanza dei luoghi segnalano tempestivamente alla autorità di polizia eventuali violazioni. La mancata segnalazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al terzo comma”.

3.9

MARITATI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 8.

3.10

MARITATI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 8, sopprimere le parole: «anche in forma telematica».

3.11

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

3.12

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 8, sopprimere le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

3.13

CAROFIGLIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 9.

3.14

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «della presente legge,» inserire le parole: «sentito il garante per la protezione dei dati personali.».

3.15

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 10.

3.16

GALPERTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 11.

3.17

CHIURAZZI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 12.

3.18

D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 13.

3.19

D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 13, sostituire le parole: «da euro 1.500 a euro 5.000», con le seguenti: «da euro 3.000 a euro 10.000».

3.20

CAROFIGLIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 13, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Chiunque impiega per le attività di cui al comma 7 soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco tenuto dal prefetto od omette la preventiva comunicazione di cui al comma 11, è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 10.000 e la chiusura dei locali dove svolge le attività di cui al comma 7 per almeno sei mesi».

3.21

INCOSTANTE

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-bis. All'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al terzo comma è aggiunto il seguente periodo:

''Il questore ha facoltà di dare licenza per il porto di bombolette *spray* a base di *Oleoresin Capsicum*, destinate alla difesa personale, purché di tipologia conforme al regolamento emanato dal Ministero dell'interno''.

13-ter. All'articolo 62 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: ''Ai fini del rilascio della licenza di cui al secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non è richiesto il pagamento di tasse di concessione governative né l'esibizione del certificato di idoneità al maneggio di armi''».

3.22

MARITATI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 20, capoverso "11-ter", dopo le parole: «contro la persona» inserire le seguenti: «o commesso mediante violenza».

3.23

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 20, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire la parola: «adiacenze» con la seguente: «vicinanze»
 - b) sostituire le parole: «o di» con le seguenti: «, comprese le scuole per l'infanzia, edifici di culto o istituti di».
-

3.24

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 21, nel capoverso «Art. 388» ivi richiamato, sostituire l'ultimo comma con il seguente: «Si procede d'ufficio».

3.25

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 27, lettera b) sopprimere le parole: «diverse da quella prevista dall'articolo 98,».

3.26

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

27-bis. Dopo l'articolo 609 del codice penale, aggiungere il seguente:

«Art. 609-undecies. - (Adescamento di minorenni). – Chiunque, allo scopo di abusare o sfruttare sessualmente un minore di sedici anni, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da sedurlo, ingannarlo e comunque carpirne la fiducia, è punito con la reclusione da uno a tre anni».

3.27

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 29, lettera a), sostituire le parole: «morte del minore» con le seguenti: «morte del».

3.28

GALPERTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 30, alla lettera c), del secondo comma, ivi richiamato, dopo le parole: «il fatto è commesso» inserire le seguenti: «con l'intenzione di arrecare offesa a persone o a cose.».

3.29

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 30, lettera c), dopo le parole: «fatto è commesso» inserire le seguenti: «in luogo abitato o».

3.50

D'ALIA

Sopprimere i commi da 40 a 44.

3.30

CHIURAZZI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere i commi da 40 a 44.

3.51

D'ALIA

All'articolo 3, sostituire i commi da 40 a 44 con i seguenti:

"40. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, il comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

« 22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patri-

monio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, a valere, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate che abbia concluso senza demerito il servizio come volontario in ferma breve risultando idoneo non vincitore nei concorsi per l'accesso alle qualifiche e gradi iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro e non oltre il 31 marzo 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

41. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3.31

ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 40, dopo le parole: «I sindaci» sostituire le parole: «previa intesa con il prefetto» con la seguente: «non».

Conseguentemente sopprimere i commi da 41 a 44.

3.32

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 40, dopo le parole: «prefetto, possono» inserire le seguenti: «istituire consulte cittadine, alle quali partecipino operatori sociali pubblici e privati, enti ed associazioni no-profit, unitamente alle forze dell'ordine e alle polizie locali, per la elaborazione di progetti in materia di convivenza civile ed integrazione sociale e per».

3.33

ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 40, dopo le parole: «prefetto, possono» inserire le seguenti: «istituire osservatori locali, alle quali partecipino operatori sociali pubblici e privati, enti ed associazioni no-profit, unitamente alle forze dell'ordine e alle polizie locali, per la elaborazione di progetti in materia di convivenza civile ed integrazione sociale. Al fine di una maggiore conoscenza del territorio tali osservatori possono».

3.34

D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 40, dopo le parole: «dello Stato» sopprimere le seguenti: «o locali».

3.35

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 40 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dalla presente disposizione non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.36

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. I cittadini appartenenti alle associazioni iscritte di cui al comma 40, non possono detenere, né portare armi, né strumenti atti ad offendere o a compiere atti di costrizione fisica».

3.37

CAROFIGLIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 41.

3.38

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 42.

3.39

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 42, sostituire il primo periodo con le seguenti parole: «Possono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 41 esclusivamente lei associazioni costituite dagli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate agli altri Corpi dello Stato».

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 42.

3.40

D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 43.

3.41

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 43, dopo le parole: «del Ministro dell'interno,» inserire le parole: «sentito, per quanto di competenza il Garante per la protezione dei dati personali.».

3.42

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 43, dopo le parole: «dei relativi elenchi.» aggiungere in fine le parole: «Costituiscono requisiti essenziali, imprescindibili per l'iscrizione di cui al comma 41, il rispetto delle norme costituzionali, nonché l'assenza di segni distintivi, simboli o motti, che si richiamino a forze politiche di qualsiasi genere o ad ideologie nazifasciste».

3.43

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 43, dopo le parole: «dei relativi elenchi.» aggiungere in fine le seguenti: «Fatti salvi i casi di più grave reato, chi viola le norme del decreto di cui al presente comma è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

3.44

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 43, dopo le parole: «dei relativi elenchi.» aggiungere in fine le parole: «È requisito ostativo all'iscrizione all'associazione, aver riportato condanne per reati di violenza o per il compimento di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi».

3.45

MARITATI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 43, dopo le parole: «dei relativi elenchi.» aggiungere in fine le parole: «L'iscrizione nell'elenco non comporta per gli associati

il conferimento di pubbliche funzioni e non può consentire ad essi di operare limitazione alcuna della libertà personale».

3.46

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 43, dopo le parole: «dei relativi elenchi.» aggiungere in fine le seguenti: «, di cancellazione da essi e di revoca dell'iscrizione».

3.47

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 44.

LUMIA, CASSON, CAROFIGLIO, DE SENA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 47 aggiungere il seguente:

«47-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria relative a taluno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia giudiziaria nella medesima materia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 24 giugno 2009

113^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

indi del Vice Presidente

BENEDETTI VALENTINI

*La seduta inizia alle ore 15,30.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto che, a partire dalle sedute della prossima settimana, l'ordine del giorno sarà integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge costituzionale n. 1597 (Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione Siciliana), in quanto fatto proprio dal Gruppo parlamentare Popolo della Libertà ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento. Inoltre, potrà essere avviato l'esame del disegno di legge costituzionale n. 1092 (Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del referendum propositivo e la revisione del quorum funzionale del *referendum* abrogativo), d'iniziativa della senatrice Adamo e di altri senatori, e degli altri disegni di legge in materia assegnati alla Commissione; a tal fine sarà designato tempestivamente un relatore.

Si è convenuto anche sull'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno, per l'esame in sede referente, i disegni di legge n. 33 (Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), d'iniziativa del senatore Peterlini, n. 328 (Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna»), d'iniziativa del senatore Zanda, n. 506 (Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna), d'iniziativa del senatore Massidda, n. 699 (Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'i-

stituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna»), d'iniziativa del senatore Bruno, e n. 977 (Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), d'iniziativa della senatrice Finocchiaro e di altri senatori, nonché altre eventuali iniziative in materia che saranno assegnate alla Commissione.

Infine, si è deciso di sollecitare nuovamente il Governo a presentare al più presto le iniziative legislative più volte preannunciate in materia di codice delle autonomie, convenendo sull'opportunità di proseguire comunque la trattazione di quelle parlamentari già all'esame della Commissione.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 82 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE: «ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 MARZO 2009, N. 15, IN MATERIA DI OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO PUBBLICO E DI EFFICIENZA E TRASPARENZA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI»)

La senatrice INCOSTANTE (PD) stigmatizza quella che considera un'inadempienza da parte del Governo in riferimento all'obbligo assunto con i senatori quando fu approvato un ordine del giorno che impegnava l'Esecutivo a riferire costantemente e puntualmente, presso le Commissioni parlamentari competenti, nelle forme e nei tempi convenuti, sul processo di elaborazione degli schemi di decreto legislativo. Ciò avrebbe comportato, a suo avviso, il dovere di sottoporre alle Commissioni le bozze dello schema prima della sua adozione da parte del Consiglio dei ministri.

Il PRESIDENTE ricorda che il ministro Brunetta, nella seduta del 29 aprile, quindi prima dell'adozione dello schema di decreto, ha riferito in Commissione sul processo di attuazione della legge-delega.

La senatrice INCOSTANTE (PD) non ritiene che con le comunicazioni svolte in tale occasione possa intendersi assolto l'obbligo informativo assunto dal Governo con quell'ordine del giorno.

Si associa il senatore BIANCO (PD) a nome del Gruppo.

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1611 E CONNESSI (NORME IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, TELEMATICHE E AMBIENTALI. MODIFICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ASTENSIONE DEL GIUDICE E DEGLI ATTI DI INDAGINE. INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE)

La senatrice INCOSTANTE (PD) propone che l'esame in sede consultiva dei disegni di legge n. 1611 e connessi, in materia di intercetta-

zioni telefoniche, previsto per la seduta in corso, sia rinviato ad altra seduta. Inoltre, chiede che sulla votazione di tale proposta sia accertata la presenza del prescritto numero di senatori, dichiarando che i senatori del suo Gruppo non parteciperanno alla votazione.

Si procede alla votazione della proposta di rinvio.

Il PRESIDENTE accerta che la Commissione non è in numero legale per deliberare e pertanto, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Regolamento, sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,55.

Il presidente BENEDETTI VALENTINI accerta che la Commissione non è tuttora in numero legale per deliberare e sospende nuovamente la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 15,57, riprende alle ore 16,17.

Il presidente BENEDETTI VALENTINI accerta che la Commissione non è in numero legale per deliberare e quindi, apprezzate le circostanze, toglie la seduta, considerato che alle 16,30 è prevista una seduta del Senato.

La seduta termina alle ore 16,20.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 24 giugno 2009

67^a Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

indi del Vice Presidente

CENTARO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERSELLI ricorda che nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza, svoltasi nel pomeriggio di ieri, non era stato raggiunto un accordo unanime sulla programmazione dei lavori della Commissione, sulla quale pertanto è chiamata a decidere quindi la Commissione in sede plenaria.

Il PRESIDENTE propone di procedere nella seduta odierna, in primo luogo alla conclusione dell'esame in sede consultiva dell'Atto del Governo n. 79, e successivamente alla illustrazione introduttiva dei disegni di legge in materia di intercettazioni. Propone altresì di destinare le sedute pomeridiane di martedì, mercoledì e giovedì alla discussione generale congiunta dei disegni di legge suddetti. Conclude proponendo di rinviare la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti alla seduta di giovedì pomeriggio, al termine del dibattito.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» (n. 79)

(Osservazioni alla 11^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi e raccomandazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno scorso.

Il presidente BERSELLI ricorda che nella seduta precedente la senatrice Gallone aveva svolto la relazione introduttiva e aveva avuto luogo la discussione generale.

La relatrice GALLONE (*PdL*) illustra l'allegata proposta di osservazioni.

Il senatore CASSON (*PD*) esprime in primo luogo vivo apprezzamento per lo sforzo della relatrice di raccogliere le sollecitazioni provenienti dal dibattito, e in particolare dallo schema di parere proposto dall'opposizione, soprattutto attraverso la proposta di sopprimere la lettera d) della riformulazione dell'articolo 15-*bis* del decreto legislativo introdotta dall'articolo 10-*bis* dello schema di decreto, nonché attraverso la raccomandazione finale, totalmente condivisa dall'opposizione.

Tuttavia il Gruppo del Partito Democratico, se non interverrà un'ulteriore riformulazione delle osservazioni proposte, non potrà esprimersi a favore, ciò in quanto lo schema proposto dalla relatrice risulta in certa misura reticente su quelli che sono i profili maggiormente preoccupanti dell'iniziativa del Governo, vale a dire sul rischio di un vero e proprio snaturamento dei contenuti, dell'impianto e dei principi ispiratori del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con il quale il Governo Prodi aveva dato un importante e significativo segnale della volontà di affrontare finalmente il problema degli incidenti sul lavoro, che, come a tutti è noto, costituisce una grande questione nazionale, che vede ad esempio una media giornaliera di tre decessi per incidenti di questo tipo.

È l'impianto complessivo dello schema che circoscrivendo e riducendo grandemente in capo agli imprenditori l'obbligo giuridico penalmente sanzionabile ex articolo 40 di tutelare la salute dei lavoratori, nonché riducendo in maniera significativa l'entità delle pene previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, appare del tutto inaccettabile, anche perché l'indirizzo di politica criminale che viene seguito in questo caso appare incoerente da un lato con la strategia perseguita in questo momento dal Governo e dalla maggioranza di fare ampio ricorso all'istituzione o all'aggravamento di sanzioni penali per fattispecie di ben minore offensività, e dall'altro con gli indirizzi di riforma del sistema sanzionatorio re-

cati dalle iniziative legislative sulla modifica della parte generale del codice penale.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) non condivide il giudizio di reticenza o insufficienza dello schema proposto dalla relatrice che sembra trasparire dall'intervento del senatore Casson.

In realtà il testo proposto dalla relatrice, nella sua sintesi, esprime con estrema chiarezza un apprezzabile punto di equilibrio fra le diverse esigenze in gioco.

L'oratore premette di essere estremamente sensibile al problema della sicurezza sul lavoro sia per aver partecipato ad attività di indagine su questo problema, sia per il fatto di provenire da una regione particolarmente colpita da questo fenomeno.

Egli osserva che si tratta di una problematica complessa, che richiede interventi a molti livelli, laddove si pensi ad esempio che una percentuale rilevante degli incidenti sul lavoro interessano ditte che svolgono attività di manutenzione di impianti industriali, ditte cioè la cui ragione sociale è la messa in sicurezza degli impianti stessi.

Sotto questo profilo il decreto legislativo n. 81 del 2008 ha rappresentato una novità importante e apprezzabile.

Tuttavia l'intervento correttivo del Governo appare quanto mai opportuno, e ciò perché l'esperienza dimostra come in questi campi sia controproducente introdurre norme eccessivamente e genericamente punitive, che hanno difficoltà ad essere rispettate.

In particolare l'intervento del Governo appare opportuno proprio nella parte in cui, attraverso la modifica dell'articolo 15-*bis* del decreto legislativo, si configura in maniera puntuale l'ambito di applicazione in questa materia dell'articolo 40 del codice penale, con ciò evitando il rischio di istituire figure di reato a responsabilità oggettiva.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) precisa che il Gruppo del Partito Democratico non accusa in alcun modo di reticenza la relatrice, della quale anzi si apprezza vivamente la disponibilità al confronto dimostrata nella redazione del parere.

Il riferimento alla reticenza dello schema è esclusivamente nel senso di prendere atto che c'è una differenza di fondo di impostazione politica e di valutazione dello schema di decreto legislativo, che impedisce all'opposizione di approvare il testo proposto dalla relatrice, a meno che da lei e dalla maggioranza non vi sia il segnale della volontà di ricercare ulteriori spazi di convergenza, ad esempio trasformando i rilievi formulati nello schema in condizioni.

Dopo un intervento del senatore D'AMBROSIO (*PD*), il quale, facendo appello anche alla sua esperienza professionale, sottolinea la necessità di non trasmettere all'opinione pubblica e al mondo dell'impresa e del lavoro un segnale di abbassamento della guardia in materia di impegno per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, il senatore

LI GOTTI (*IdV*), esprime alcune perplessità sulla formulazione del rilievo riferito alla lettera c) dell'articolo 15-*bis* del decreto legislativo come modificato dall'articolo 10-*bis* dello schema di decreto.

Dopo una breve dichiarazione di voto del senatore CASSON (*PD*) lo schema di osservazioni proposto dalla relatrice è approvato a maggioranza, salvo che per la parte concernente dal soppressione della lettera d) dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008 come modificato dall'articolo 10-*bis* dello schema di decreto, e la raccomandazione finale, parti sulle quali il voto della Commissione è unanime.

IN SEDE REFERENTE

(1611) *Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, approvato dalla Camera dei deputati

(212) *COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni*

(547) *COSTA. – Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni*

(781) *DELLA MONICA ed altri. – Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine*

(932) *CASSON ed altri. – Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore CENTARO (*PdL*) riferisce dapprima sul disegno di legge n. 212, di iniziativa del senatore Cossiga, il quale configura obblighi informativi in capo alla magistratura nei confronti del Parlamento circa il numero delle intercettazioni di conversazioni o di altre forme di comunicazione telefoniche, nonché il numero dei sequestri o di fermi di plichi postali presso gli uffici postali disposti ai sensi degli articoli 254 e 353 del codice di procedura penale. Passa quindi a riferire sul disegno di legge n. 547, di iniziativa del senatore Costa, i cui dieci articoli recano modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Si sofferma al riguardo, dapprima, sull'articolo 1, il quale, analogamente al disegno di legge n. 1611, prevede il divieto di pubblicazione della documentazione e dei dati relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui è stato ordinato lo stralcio o la distruzione in base alle norme vigenti. Dopo aver illustrato le modifiche apportate all'articolo 268 del codice di procedura penale, dagli articoli 2, 3 e 4, dà conto brevemente degli articoli 5, 6 e 7. Riferisce poi sull'articolo 8, il quale stabilisce che gli atti relativi alle intercettazioni siano coperti dal segreto istruttorio fino alla conclusione dell'udienza di stralcio. Per i reati di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, nonché di pubblicazione arbi-

traria di atti di un procedimento penale, gli articoli 9 e 10, sottolinea il relatore, prevedono un inasprimento del quadro sanzionatorio.

Procede quindi ad illustrare i disegni di legge n. 781 e 932, i quali recano una modifica organica della normativa in materia di intercettazioni. Al riguardo, sottolinea preliminarmente che le disposizioni dei due provvedimenti appaiono in larga parte coincidenti. Dopo aver illustrato gli articoli 1, 2 e 3 dell'atto Senato n. 932, coincidenti con gli articoli 4, 5 e 6 dell'atto Senato n. 781, i quali estendono la disciplina delle intercettazioni telefoniche alla captazione di flussi di dati telematici, all'intercettazione di corrispondenza postale, nonché alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativi di conversazioni e a quelle non captative di conversazioni che si svolgano in luoghi di privata dimora, dà conto dell'articolo 4 dell'atto Senato n. 932, analogo all'articolo 7 dell'atto Senato n. 781. Tali disposizioni modificano l'articolo 267 del codice di procedura penale relativo ai presupposti e alle forme del provvedimento, introducendo un limite alle proroghe delle intercettazioni, fissato in tre mesi, superabile qualora siano emersi nuovi elementi di indagine. Dopo aver illustrato l'articolo 5 dell'atto Senato n. 932 e l'analogo articolo 8 dell'atto Senato n. 781, i quali disciplinano l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico in sede processuale, si sofferma sulle modifiche apportate all'articolo 268 del codice di procedura penale, in materia di esecuzione delle operazioni di intercettazione, dagli articoli 6 dell'atto Senato n. 932 e 9 dell'atto Senato n. 781, riferisce sugli articoli 7 e 8 dell'atto Senato n. 932 e 10 e 11 dell'atto Senato n. 781. Tali disposizioni rispettivamente prevedono, attraverso l'introduzione di quattro nuovi articoli nel codice di procedura penale, una nuova procedura per l'acquisizione delle intercettazioni ritenute rilevanti per le indagini, e riformulano l'articolo 269 del codice di rito, attribuendo prima al pubblico ministero e poi al giudice il potere-dovere di selezionare le intercettazioni da acquisire.

Illustra quindi gli articoli 9 e 11 dell'atto Senato 932, analoghi agli articoli 12 e 14 del disegno di legge n. 781, i quali adeguano alla nuova disciplina, rispettivamente, l'ipotesi di trasmissione ad altra autorità giudiziaria delle intercettazioni per l'utilizzabilità in altro procedimento e la normativa in tema di intercettazioni finalizzate alla ricerca dei latitanti.

Dopo aver illustrato gli articoli 10 dell'atto Senato n. 932 e 3 dell'atto Senato n. 781, i quali prevedono che nell'ordinanza che dispone una misura cautelare le intercettazioni possano essere richiamate solo nel contenuto, riferisce sull'articolo 12 del disegno di legge n. 932, analogo all'articolo 2 del disegno di legge n. 781, il quale limita l'esperibilità della perizia sui documenti relativi a intercettazioni e raccolte di dati illecite.

Dopo aver dato conto degli articoli 13 e 3 rispettivamente dei disegni di legge n. 932 e 781, i quali disciplinano l'udienza per la redazione del verbale di consistenza, in cui il giudice, in contraddittorio tra le parti, accerta la tipologia dei documenti relativi ad intercettazioni o raccolte di dati illegali e i soggetti destinatari della illecita captazione, riferisce sugli articoli 14 e 1 rispettivamente dei disegni di legge n. 932 e 781.

Tali disposizioni limitano il divieto di pubblicazione degli atti secretati al momento precedente a quello in cui l'imputato o il suo difensore abbiano potuto averne conoscenza. Si dispone inoltre il divieto di pubblicazione anche parziale della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto e anche se inseriti in altri provvedimenti del pubblico ministero o del GIP, fino alla conclusione delle indagini preliminari. L'atto Senato n. 781 prevede una disciplina particolare per quanto riguarda la pubblicazione per riassunto o per contenuto.

Dopo aver illustrato l'articolo 15 dell'atto Senato n. 932, il quale attribuisce al procuratore della Repubblica l'obbligo di informare l'organo titolare del potere disciplinare in merito alle iscrizioni nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione, riferisce sugli articoli 16 e 15 rispettivamente dei disegni di legge n. 932 e 781, i quali prevedono che i verbali, le registrazioni e tutta la documentazione custodita nell'archivio riservato e non acquisita al procedimento siano sempre coperti da segreto. Dopo aver dato conto delle modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, recate dagli articoli 18 e 19 di entrambi i disegni di legge, si sofferma sull'articolo 20 di entrambi i provvedimenti.

Passa poi ad illustrare gli articoli 21 e 22, identici in entrambi i provvedimenti, i quali intervengono rispettivamente in materia di rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale ed in materia di responsabilità da reato degli enti.

Dopo aver illustrato gli articoli 23 e 24 del disegno di legge n. 932, i quali rispettivamente conferiscono al soggetto leso la possibilità di richiedere al giudice, anche d'urgenza, l'adozione di ogni provvedimento idoneo a far cessare il comportamento lesivo e recano talune modifiche alla legge sulla stampa, relativamente al procedimento per la rettifica delle informazioni ritenute non veritiere o lesive della reputazione dei soggetti interessati, diffuse attraverso trasmissioni radiofoniche e televisive ovvero mediante siti *internet*, si sofferma sulle modifiche al codice della *privacy*, introdotte dagli articoli 25 e 23 dei disegni di legge n. 932 e 781.

Conclude illustrando brevemente le norme dei disegni di legge recanti disposizioni di coordinamento, abrogazioni, nonché disposizioni transitorie e di copertura finanziaria. Osserva infine che il disegno di legge n. 781 interviene, inoltre, anche sulle disposizioni dell'articolo 380 del codice di rito introducendo l'arresto obbligatorio in flagranza per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* codice penale, e per le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previste dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 1611, di iniziativa governativa, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, soffermandosi dapprima sui commi 1 e 2 dell'articolo 1. Il comma 1, aggiunge alle ipotesi di astensione obbligatoria del giudice il caso in cui il medesimo abbia

rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al procedimento affidatogli, mentre il comma successivo aggiunge ai casi di sostituzione del pubblico ministero quello in cui lo stesso pubblico ministero abbia rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al procedimento affidatogli e il caso in cui egli risulti iscritto nel registro degli indagati per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale di cui è titolare. Illustra quindi il comma 3 dell'articolo 1, il quale, da un lato, estende il divieto di intercettazione relativo a comunicazioni dei difensori e degli altri soggetti indicati anche al caso di intercettazione eseguita su utenze diverse da quelle in uso ai medesimi soggetti e, dall'altro stabilisce che l'annotazione, l'informativa e l'utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni dei difensori costituisce illecito disciplinare. Si sofferma poi sui commi da 4 a 8, i quali intervengono sulla disciplina della pubblicazione delle intercettazioni, prevedendo una serie di divieti. In particolare il comma 4 consente in ogni caso la pubblicazione per riassunto degli atti non più coperti dal segreto, dei quali tuttavia è vietata la pubblicazione fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

Il comma 6 prevede, poi, il divieto della pubblicazione e della diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati per procedimenti e processi loro affidati. Ai sensi del comma 7 è vietata poi in ogni caso la pubblicazione degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui è stata ordinata la distruzione.

Riferisce poi sul comma 9 dell'articolo 1, il quale interviene sui limiti di ammissibilità delle intercettazioni estendendo il regime previsto per l'ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche anche all'intercettazione di immagini mediante riprese televisive e all'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni.

Illustra quindi il comma 10 dell'articolo 1, il quale reca modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale relativo ai presupposti e alle forme del provvedimento con cui sono disposte le intercettazioni. Tale disposizione demanda la competenza ad autorizzare le operazioni di intercettazione, attualmente attribuita al giudice per le indagini preliminari, al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale, previa richiesta del pubblico ministero. Per quanto riguarda, infine, i presupposti dell'autorizzazione a disporre le intercettazioni, all'attuale previsione della sussistenza dei gravi indizi di reato la norma sostituisce in via generale quella degli «evidenti indizi di colpevolezza», salvo che per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-*quater*, del codice di procedura penale per i quali il nuovo comma 3-bis dell'articolo 267 del codice di rito richiede la sussistenza di «sufficienti indizi di reato».

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 20,35.

Il presidente CENTARO (*PdL*) riprende l'illustrazione del disegno di legge n. 1611, dopo aver illustrato il comma 11 dell'articolo 1, il quale novella l'articolo 268 del codice di procedura penale, relativo all'esecuzione delle operazioni di intercettazione, si sofferma sul comma 12, il quale modifica i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 269 del codice di procedura penale, prevedendo la conservazione dei verbali e dei supporti contenenti le registrazioni in un archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero, e ridefinendo le competenze in merito alla distruzione della documentazione non necessaria per il procedimento a tutela della riservatezza. Dopo aver riferito sul comma 13, il quale circoscrive l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello in cui sono state autorizzate al solo caso in cui risultino indispensabili per l'accertamento di alcuni delitti, si sofferma sul comma 14, in materia di Comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza.

I commi 15 e 16, sottolinea il relatore, intervengono invece sul divieto di utilizzazione delle intercettazioni. Dopo aver illustrato il comma 17 dell'articolo 1, in materia di ordinanze che autorizzano una misura cautelare, si sofferma sul comma 18, il quale disciplina gli adempimenti esecutivi delle misure cautelari.

Di particolare rilievo sono poi le disposizioni in materia di atti coperti dal segreto introdotte dai commi 19 e 20 dell'articolo 1. In base a tali norme il segreto copre oltre che gli atti, anche le attività d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria.

Dopo aver illustrato il comma 21, il quale introduce nel codice di procedura penale un nuovo articolo, che prevede l'obbligo del segreto per i verbali, i supporti e la documentazione custodita nell'archivio riservato, non acquisiti al procedimento e dispone che i documenti che contengono dati inerenti a intercettazioni illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, se non acquisiti al procedimento, siano sempre coperti dal segreto e, se acquisiti al procedimento come corpo del reato, siano invece coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari, si sofferma sul comma 22, il quale prevede l'arresto obbligatorio in flagranza anche per il delitto di associazione per delinquere finalizzata a commettere particolari ipotesi di furti aggravati, furto in abitazione e furto con strappo.

Dà quindi brevemente conto dei commi da 23 a 25 dell'articolo 1, recanti modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Si sofferma poi sulle modifiche al codice penale previste dal comma 26. In particolare la disposizione incide sulla fattispecie di cui all'articolo 379-*bis* del codice penale, in tema di rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale, amplia la portata applicativa del delitto di violazione di domicilio; sul reato di pubblicazione di intercettazioni di cui è stata ordinata la distruzione o riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l'espunzione; sul nuovo reato di accesso abusivo ad atti del procedimento penale; sul reato di pubblicazione arbi-

traria di atti di un procedimento penale, ed infine sul reato di omesso controllo per impedire l'indebita cognizione di intercettazioni.

Dopo aver illustrato il comma 27 in materia di responsabilità delle persone giuridiche per il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, si sofferma sul comma 28, il quale novella l'articolo 8 della legge sulla stampa, con particolare riferimento al diritto di rettifica.

Dà conto poi del comma 29, il quale prevede una relazione annuale da parte di ciascun procuratore della Repubblica al Ministro della giustizia sulle spese di gestione e di amministrazione per le intercettazioni effettuate nell'anno precedente, relazione da trasmettere successivamente alla Corte dei conti. I commi 30 e 31 dell'articolo 1, osserva il relatore, intervengono sul tetto massimo di spesa per le intercettazioni, demandandone la definizione annuale ad un decreto ministeriale, da adottarsi sentito il Consiglio superiore della magistratura. Dopo aver illustrato il comma 33, il quale novella il Codice della *privacy*, intervenendo in particolare sul profilo dei poteri sanzionatori del Garante in presenza di violazioni del codice di deontologia e delle misure adottabili a tutela dell'interessato, si sofferma sulle norme di cui ai commi 32 e 34 e 35, rispettivamente recanti disposizioni abrogative e transitorie.

Dopo che il senatore LONGO (*PdL*) ha espresso vivo apprezzamento per la relazione del presidente Centaro, questi dichiara aperta la discussione generale congiunta, il cui svolgimento è peraltro rinviato alla prossima settimana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,50.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DI GOVERNO N. 79

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza, esprime osservazioni favorevoli, nell'auspicio che le disposizioni integrative e correttive da esso previste consentano di eliminare alcune difficoltà applicative del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile del 2008 e conseguentemente di migliorare l'efficacia delle norme da questo recate.

Si invita peraltro il Governo a modificare l'articolo 15-*bis* del decreto legislativo introdotto dall'articolo 10-*bis* dello schema di decreto – che definisce quale sia, in materia di reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, l'ambito di applicabilità del secondo comma dell'articolo 40 del codice penale – nel senso di precisare, alla lettera c), che resta impregiudicata per il titolare delle posizioni di garanzia la responsabilità civile ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, e di sopprimere la lettera d), dal momento che qualora non vi sia stata cooperazione nel reato da parte del titolare della posizione di garanzia, la sua responsabilità è già esclusa in base alle norme generali.

Si raccomanda infine al Governo di valutare la possibilità di formulare norme più efficaci per garantire concrete forme di tutela ai lavoratori a rischio di malattie professionali causate dall'esposizione a sostanze cancerogene.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAI
SENATORI CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI,
D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI,
MARITATI, SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 79**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo concernente: «disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,

premessò che:

lo schema di decreto legislativo in esame modifica profondamente la normativa approvata dal governo Prodi con il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – frutto di un lavoro durato anni con la partecipazione di tutti i soggetti interessati – realizzando un vero e proprio «snaturamento» dei contenuti, dell'impianto e dei principi ispiratori del testo unico;

l'ampiezza dello schema del decreto legislativo, contenente la modifica di ben 136 articoli su 306, rende evidente come lo stesso non sia semplicemente un decreto legislativo «correttivo», ma in realtà un intervento normativo che modifica intere parti del testo unico, realizzando di conseguenza un eccesso di delega in quanto la delega prevista dalla legge n. 123 del 2007 aveva ad oggetto limitati interventi correttivi ed integrativi;

prima di entrare nel merito si vuole sottolineare come, nel suo insieme, il testo in esame comporti un abbassamento dei livelli di tutela, lo svuotamento di alcune misure e di alcuni istituti essenziali, la deresponsabilizzazione dei principali responsabili della sicurezza, la riduzione dei poteri e delle funzioni degli organismi di vigilanza, nonché lo stravolgimento dell'intero sistema sanzionatorio;

premessò inoltre che:

l'articolo 10-*bis* introducendo nel decreto legislativo n. 81 del 2008 una norma relativa all'obbligo di impedimento esonera, di fatto, da responsabilità penale il datore di lavoro ed i dirigenti, in quanto la nuova norma introduce una deroga al principio generale in tema di responsabilità penale per omissione affermato dall'articolo 40, comma 2, del codice penale (per cui «non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di im-

pedire, equivale a cagionarlo») disponendo che nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro tale principio vale soltanto a determinate condizioni: a) che sia stato violato un obbligo derivante da una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato; b) che il titolare della posizione di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici o di fatto idonei ad impedire l'evento; c) che la posizione di garanzia sia tassativamente istituita dalla legge, salvo poter esser, nei limiti da essa determinati, specificata da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata; d) che l'evento non sia imputabile al fatto colposo del preposto, dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori, degli installatori, del medico competente o del lavoratore;

si comprende l'effetto dirompente delle disposizioni contenute nella lettera c) dove si richiede che la posizione di garanzia sia «tassativamente» istituita dalla legge: tale disposizione mette in discussione l'applicazione del principio di responsabilità previsto dall'articolo 2087 del codice civile, cui si ricorre per sancire la responsabilità del datore di lavoro quando l'infortunio non sia addebitabile alla violazione di specifiche disposizioni, ma derivi piuttosto da carenze strutturali o da inadeguatezze dell'intero impianto di prevenzione;

quindi, ai sensi di quanto previsto dalla lettera c), gli obblighi la cui violazione determina la responsabilità penale del soggetto sono solo quelli previsti dalla legge per le singole posizioni di garanzia e non anche, come detto, gli obblighi generali di tutela delle condizioni di lavoro di cui all'articolo 2087 del codice civile;

ancora più grave, se possibile, è quanto previsto dalla lettera d) laddove si stabilisce che il datore o il dirigente non risponde della morte o dell'infortunio se l'evento è imputabile al fatto colposo di un preposto, progettista, fabbricante, fornitore, installatore, medico o lavoratore. Ciò significa che se nel causare un infortunio intervenga il fatto colposo di un altro soggetto subordinato, il vertice dell'impresa per definizione non ne risponderebbe, indipendentemente dal fatto che il datore o il dirigente abbiano a loro volta contribuito colposamente al verificarsi dell'infortunio;

aberrante risultato dell'applicazione della suddetta norma è lo svuotamento, o meglio l'azzeramento delle responsabilità del datore di lavoro anche in presenza di una sua condotta omissiva. Ciò significa il venir meno per i datori di lavoro del ruolo di garanti della vita e della incolumità fisica dei lavoratori, nonché dell'obbligo di controllo e del dovere di vigilanza fino a questo momento mai messi in discussione;

la modifica appare ancora più grave, se si considera che, trattandosi di norma favorevole al reo, potrebbe incidere su processi in corso – come i processi relativi ai tragici fatti della Thyssen e della Eternit – nei quali l'assoluzione del datore di lavoro potrebbe essere invocata solo perché sussistente la responsabilità anche di altri soggetti;

la norma «salva manager» configura inoltre un caso di eccesso di delega dal momento che la legge delega non faceva alcun riferimento ad una tale forma di limitazione di responsabilità per datori di lavoro e diri-

genti e si pone anche in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione, in quanto la disposizione non è conforme all'articolo 5 della direttiva 391/89/CEE del Consiglio che prevede esclusioni o riduzioni della responsabilità dei datori di lavoro solo «per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali ed imprevedibili, malgrado la diligenza osservata»;

considerato inoltre che:

altro aspetto preoccupante dello schema in esame è l'intervento sul sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008: in un momento in cui si assiste, con cadenza quasi quotidiana, al verificarsi – senza interruzione e senza apparente rimedio – dei fenomeni drammatici degli omicidi colposi sul lavoro, ed in cui l'unico messaggio da tutti condiviso è la diffusione della cultura della prevenzione, lo schema di decreto legislativo in esame prevede la diminuzione delle pene previste per singoli reati, interviene sul meccanismo di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria nelle ipotesi di contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, in alcuni casi ripristina l'alternatività con l'ammenda quando era prevista la sola pena dell'arresto, in altre limita la sanzione più consistente alla sola ammenda, in altre ancora, passa da sanzioni penali a sanzioni amministrative, o semplicemente riduce la pena minima o la pena massima prevista;

il sistema proposto, chiamato nella relazione allo schema «rivisitazione del sistema sanzionatorio», oltre a generare perplessità ed incertezze, si allontana da quanto richiesto a livello comunitario, dove si auspica che le sanzioni, in questa materia, siano «proporzionali, adeguate e dissuasive»;

in particolare sono ridotte alcune delle sanzioni relative a:

a) all'articolo 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente): per il datore di lavoro che omette la valutazione dei rischi il decreto legislativo prevede l'arresto da quattro a otto mesi o in alternativa l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro, mentre lo schema di decreto correttivo prevede l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Inoltre per le aziende che espongono i lavoratori a rischi biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni e mutageni e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica amianto, la pena dell'arresto da 6 mesi ad un anno è ridotta da 4 fino a 8 mesi;

b) all'articolo 56 (Sanzioni per il preposto): si passa da l'arresto da 1 a 3 mesi o l'ammenda da 500 a 2.000 euro a l'arresto fino a 2 mesi o l'ammenda da 400 a 1.200 euro;

c) all'articolo 57 (Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori): ad eccezione dei progettisti per i quali è previsto un incremento delle sanzioni, per i fabbricanti si passa dall'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 15.000 a 45.000 euro all'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 10.000 a 40.000 euro, mentre per gli installatori si passa ad una riduzione di 2.000 della sanzione dell'ammenda;

d) all'articolo 58 (Sanzioni per il medico competente): per il medico lo schema di decreto correttivo prevede una drastica riduzione della sanzione dell'ammenda ridotta in alcuni casi di 1.000, 2.000, 3.000 euro fino alla soppressione della sanzione da 2.500 a 10.500 euro per la violazione dell'obbligo di trasmettere, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori;

e) all'articolo 60 (Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci di società semplici ed operanti nel settore agricolo): per questi soggetti viene addirittura eliminata la pena dell'arresto fino ad 1 mese prevista dal decreto legislativo n. 81 del 2008 ed è ridotta l'ammenda di ben 1.500 euro, mentre è soppressa la sanzione da 50 a 300 euro per la violazione dell'obbligo di munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto;

f) all'articolo 68 (Sanzioni per il datore di lavoro): non solo lo schema prevede che per il datore di lavoro le sanzioni dell'arresto e dell'ammenda siano ridotte *tout court* della metà, ma stabilisce altresì che «la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti relativi ai luoghi di lavoro (...) è considerata un'unica (!) violazione»;

la scelta di ridurre le sanzioni appare ancora più paradossale se si considera che all'articolo 59 per i lavoratori le pene sono aumentate (la sanzione dell'ammenda passa da 200 a 600 euro ad un minimo da 300 fino a 800 euro);

il risultato è una deresponsabilizzazione del datore di lavoro a fronte di un inasprimento delle sanzioni nei confronti dei lavoratori;

ciò che risulta inaccettabile è il significato simbolico di questa «riversazione del sistema sanzionatorio»: in un momento in cui il Governo in materia penale elabora provvedimenti per inasprire le pene nei settori dell'immigrazione, della circolazione stradale, delle molestie, della violenza sessuale, la sicurezza sul lavoro è l'unico settore in cui invece si ritiene «opportuno» diminuire il carico sanzionatorio;

valutato che:

l'articolo 10, che modifica l'articolo 14 del decreto legislativo relativo al contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, elimina qualsiasi discrezionalità nell'adozione del provvedimento sanzionatorio individuando tassativamente i casi e le condizioni per l'adozione della sospensione della attività imprenditoriale e limitando, di conseguenza, il suddetto potere di sospensione;

si prevede inoltre che la sospensione dei lavori non avvenga più in caso di violazioni «gravi e reiterate» ma solo in caso di «gravi e plurime» violazioni, stabilendo espressamente che per plurime si intendono almeno 3 violazioni contestuali o la ripetizione nel biennio della stessa grave vio-

lazione: tale modifica appare pericolosa poiché le violazioni per le quali è prevista la sospensione dei lavori sono di per sé gravissime e tali da giustificare il provvedimento stesso;

considerato che:

nel corso della scorsa legislatura, la Commissione giustizia, al momento di rendere il parere sullo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro» ricordò come, in sede di espressione del parere sul disegno di legge n. 1507 (Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), la Commissione stessa espresse un parere contrario alla disposizione che recava appunto la delega sulle sanzioni. La Commissione rilevò che tale delega limitava la possibilità per il Governo di stabilire nuove sanzioni, nel senso che consentiva di qualificare la violazione delle nuove norme unicamente come violazione amministrativa o, al massimo, come fattispecie contravvenzionale, con la conseguente comminatoria della semplice sanzione amministrativa pecuniaria ovvero dell'arresto e dell'ammenda, laddove alcune delle nuove disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori erano dirette a salvaguardare diritti individuali e interessi generali di grande rilievo così che, anche alla luce della sistematica dell'ordinamento penale italiano, sembrava più adeguato qualificarne la violazione come delitto e tutelarne l'osservanza attraverso le sanzioni della reclusione e della multa;

ciò a dimostrazione del fatto che l'ulteriore ridefinizione del sistema sanzionatorio previsto dallo schema di decreto correttivo, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, attraverso la riduzione delle sanzioni e tramite la reintroduzione dell'alternativa tra arresto ed ammenda, incide su un sistema che già nella sua versione originaria era nel suo complesso inadeguato – tenendo anche conto del rischio della prescrizione – non avendo un sufficiente potere dissuasivo, anche in considerazione della possibilità di commutare la pena nel pagamento di una somma in caso di eliminazione da parte dell'imputato di tutte le irregolarità;

considerato infine che:

la Conferenza Stato-Regioni ha già espresso parere negativo sull'atto del Governo in quanto il sistema di controlli sulla sicurezza dei lavoratori non è stato considerato credibile poiché introduce un sistema che sostanzialmente deresponsabilizza i datori di lavoro; le Regioni hanno ritenuto – a maggioranza – di non accogliere positivamente lo schema di decreto in esame in quanto il decreto proposto conterrebbe alcune norme, in particolare l'articolo 2-bis e l'articolo 10-bis, che rischiano di comportare una riduzione dei livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

nello schema di decreto correttivo non c'è alcuna disposizione sul drammatico fenomeno delle malattie professionali, causate dall'esposizione a sostanze cancerogene, come l'amianto, a dimostrazione dell'assoluto disinteresse del Governo nel tentare di trovare una soluzione e delle concrete forme di tutela per quei lavoratori svantaggiati che, ancora oggi, rischiano quotidianamente la vita nello svolgimento del loro lavoro;

tutto ciò premesso,
esprime parere contrario.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 24 giugno 2009

82^a Seduta*Presidenza del Presidente***CANTONI***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.**La seduta inizia alle ore 15.**SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE*

In apertura di seduta, il presidente CANTONI saluta e ringrazia il senatore Scarabosio, che ha recentemente cessato di far parte della Commissione in quanto designato dal Gruppo di appartenenza quale membro della 11^a Commissione permanente, ricordando il notevole contributo apportato ai lavori dallo stesso.

La Commissione si associa ai ringraziamenti formulati dal Presidente.

*AFFARE ASSEGNATO***Ristrutturazione organizzativa, tecnico-logistica e infrastrutturale degli arsenali (n. 127)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 5)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GAMBÀ (*PdL*) illustra alla Commissione uno schema di risoluzione predisposto da lui e dalla senatrice Pinotti (pubblicato in allegato), osservando che il documento testimonia la positiva convergenza di tutte le forze politiche nei confronti delle delicate problematiche sottese alla situazione in cui versano gli arsenali della Marina militare, recependo opportunamente tutte le indicazioni fino ad ora emerse nel corso del dibattito.

La senatrice PINOTTI (*PD*), muovendo dalla premessa che tra il Governo e gli enti locali sedi degli arsenali militari sono stati sottoscritti dei

protocolli d'intesa che prevedono l'attivazione di accordi di programma per la valorizzazione di aree ed infrastrutture dismesse o sottoutilizzate provenienti dal processo di riorganizzazione degli stabilimenti, propone l'inserimento di due ulteriori impegni al Governo: il primo al fine di garantire che la valorizzazione delle aree e delle infrastrutture liberate dalla funzione di istituto concorrano a finanziare il processo di riorganizzazione industriale e di incentivazione professionale dei lavoratori presenti nei siti interessati, ed il secondo allo scopo di attivare accordi di programma con gli enti locali affinché l'opportunità prevista con la valorizzazione di aree dismesse o dismettibili sia compatibile con la progettazione e la destinazione urbanistica degli enti di governo territoriale.

Il sottosegretario COSSIGA ribadisce l'impegno del Governo in ordine alla soluzione delle problematiche sottese alla situazione degli arsenali, ricordando che essi rappresentano rilevanti realtà economiche e ponendo l'accento sulla loro importanza strategica, soprattutto per quanto attiene al supporto logistico dei mezzi della Marina.

Attualmente, anche sulla base delle conclusioni cui a suo tempo pervenne il CAID, è infatti allo studio la possibilità di introdurre un nuovo modello organizzativo per queste strutture, nella forma dell'ente pubblico non economico. Ciò in quanto, non essendo ancora state valutate per intero le possibilità di operare sul mercato, la repentina configurazione degli arsenali quali enti di natura economica potrebbe –paradossalmente- compromettere l'attuale e delicato processo di trasformazione. Tale processo non potrà, poi, prescindere dal coinvolgimento di tutte le parti interessate, *in primis* le rappresentanze sindacali. Sulla tematica, peraltro, è già all'opera il Comitato per la riconversione degli arsenali della Marina militare (CRAMM), che ha il compito, per l'appunto, di definire il modello industriale, di predisporre dei documenti di studio per futuri interventi legislativi e di collaborare con le organizzazioni sindacali per l'individuazione di nuovi contratti di lavoro, e di definire delle regole di *governance* tese ad armonizzare la visione industriale con le esigenze operative della Difesa. Il processo descritto, infine, è in stretta interconnessione con gli interventi adottati dalla Marina militare attraverso il cosiddetto «Piano Brin».

Esprime quindi avviso favorevole sia in ordine allo schema di risoluzione illustrato dal relatore, sia relativamente alle proposte di modifica prospettate dalla senatrice Pinotti, osservando tuttavia, con riferimento a queste ultime, che sarebbe opportuno non vincolare la destinazione delle risorse derivanti dalla valorizzazione delle aree e delle infrastrutture ai singoli arsenali, essendo esse distribuite in maniera globale per l'incentivazione di tutti i lavoratori delle varie strutture.

Il relatore GAMBÀ (*PdL*), nel concordare con quanto rappresentato dal sottosegretario Cossiga, osserva che il primo dei due ulteriori impegni al Governo proposti dalla senatrice Pinotti potrebbe essere riformulato in termini meno vincolanti, laddove il secondo potrebbe –da un certo punto

di vista- apparire pleonastico, in quanto sono gli stessi enti territoriali ad indicare quali sviluppi siano compatibili con i propri strumenti urbanistici.

Il sottosegretario COSSIGA osserva che lo strumento dell'accordo di programma è il metodo con cui normalmente si procede nelle operazioni di valorizzazione del patrimonio della Difesa.

La senatrice PINOTTI (PD) dichiara la propria disponibilità a modificare le sue proposte nel senso prospettato dal rappresentante del Governo. Con riferimento, quindi, alle ulteriori osservazioni formulate dal relatore, pone l'accento sull'opportunità di mantenere nel testo della risoluzione uno specifico impegno al Governo in ordine agli accordi di programma con gli enti locali, e sulla validità delle formulazioni da lei adottate nelle proposte di modifica prima enunciate.

Il relatore GAMBÀ (PdL), dopo aver precisato che le sue osservazioni erano riferite esclusivamente ad eventuali profili di compatibilità con gli strumenti di programmazione urbanistica, propone quindi alla Commissione un nuovo schema di risoluzione, che recepisce le proposte di modifica prospettate dalla senatrice Pinotti, con le riformulazioni suggerite dal rappresentante del Governo.

La senatrice PINOTTI (PD) aggiunge, quindi, la propria firma alla nuova proposta di risoluzione formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente CANTONI dichiara chiusa la discussione generale. Constatato, quindi, che non vi sono iscritti a parlare in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione, previa verifica del numero legale, il nuovo schema di risoluzione a firma del relatore Gamba e della senatrice Pinotti (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PEGORER (PD) sollecita la reinscrizione all'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 156, 933 e 989 (relativi alla concessione di promozioni a titolo onorifico ed il cui esame si era arrestato lo scorso 22 aprile con l'adozione del testo unificato predisposto dal comitato ristretto quale base per il prosieguo dei lavori), resa impossibile dall'assenza del prescritto parere della commissione Bilancio.

Chiede inoltre delucidazioni in ordine al prosieguo dell'*iter* dei documenti XXII nn.7 e 10, relativi all'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e sulle gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, il cui testo unificato era stato approvato dalla Commissione lo scorso 25 febbraio.

Con riferimento al testo unificato dei disegni di legge nn. 156, 933 e 989, il presidente CANTONI precisa che la stessa commissione Bilancio è attualmente impossibilitata ad esprimere il prescritto parere, essendo in attesa della relazione tecnica da parte dei competenti organi governativi.

Relativamente, quindi, al prosieguo dell'*iter* del testo unificato dei documenti XXII nn. 7 e 10, osserva che, essendosi concluso l'esame in Commissione con la presentazione della relazione scritta, ogni decisione in ordine alla calendarizzazione del provvedimento in Assemblea è specifica competenza della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Il senatore SCANU (*PD*) conferma il costante impegno della propria parte politica alla calendarizzazione in Assemblea del testo unificato dei documenti XXII nn. 7 e 10.

Il presidente CANTONI ribadisce che le problematiche evocate dai senatori Pegorer e Scanu sono puntualmente seguite dalla Presidenza, che si è sempre adoperata al fine di garantire il regolare svolgimento dell'*iter* dei provvedimenti assegnati alla Commissione. Con riferimento, quindi, ai doc. XXII, nn. 7 e 10, si impegna ad effettuare i dovuti solleciti presso la Presidenza del Senato.

SULLA RIORGANIZZAZIONE DELLA DIFESA

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) pone l'accento sull'opportunità di poter disporre di importanti elementi conoscitivi in ordine alla riorganizzazione della Difesa, attualmente perseguita dal Governo anche tramite un'apposita Commissione di alta consulenza. Sembra, infatti, che alcuni aspetti di questo programma siano già prossimi a concretarsi, ed in particolare in ordine al delicato settore della formazione del personale delle Forze armate.

Il sottosegretario COSSIGA precisa che la Commissione di alta consulenza sulla riforma delle Forze armate non è un organo di natura decisionale, e riferisce al solo ministro della Difesa, il quale aveva già preso l'impegno a riferire al Parlamento gli esiti dei lavori della stessa, che si concluderanno il prossimo 31 luglio.

Allo scopo di favorire l'acquisizione di importanti elementi conoscitivi in ordine ai concreti cambiamenti già in essere nell'organizzazione delle Forze armate, il senatore CARRARA (*PdL*) ipotizza l'effettuazione di una visita presso il comando della Brigata «Folgore», ubicato a Livorno.

La senatrice CONTINI (*PdL*) rileva che, da fonti attendibili, sembrerebbe ormai prossima una riforma strutturale delle scuole militari, che rappresentano un tassello imprescindibile nell'organizzazione delle Forze armate. In ragione di ciò, sarebbe quanto mai opportuno che la Commis-

sione fosse messa a conoscenza di tutti i necessari elementi di dettaglio, considerati sia l'imminenza della riforma, sia i rimarchevoli effetti della stessa sulla situazione del personale militare.

Il sottosegretario COSSIGA precisa che il lavoro della Commissione di alta consulenza non concerne l'organizzazione e l'accorpamento delle singole strutture, la quale è di competenza degli organismi amministrativi di vertice, bensì l'elaborazione di progetti di natura strategica che, una volta tradotti in provvedimenti di natura legislativa, saranno debitamente portati all'esame delle Camere.

Il senatore SCANU (*PD*) sottolinea l'opportunità sia di poter disporre di elementi informativi in ordine ai lavori della Commissione di alta consulenza per la riforma delle Forze armate, anche precedentemente alla conclusione dei lavori della stessa, sia di far pervenire alle Camere i necessari elementi di dettaglio prima che le indicazioni finali del suddetto organo vengano tradotte in specifici provvedimenti, stante il rilevante ruolo da esso rivestito in un processo cruciale e determinante quale la riforma strutturale del modello di difesa.

Il presidente CANTONI precisa che, qualora le conclusioni della Commissione dovessero tradursi in specifici provvedimenti legislativi, essi dovranno essere presentati alle Camere ed assegnati per l'esame ai competenti organi parlamentari, che avranno quindi modo di compiere su di essi un esame ponderato ed analitico.

Ad avviso della senatrice NEGRI (*PD*), un processo cruciale ed importante quale quello della riorganizzazione della Difesa dovrebbe essere improntato ad una maggiore trasparenza nonché fondato su un accordo politico di tipo *bipartisan*, come accaduto, per esempio, in Francia.

Il sottosegretario COSSIGA precisa che l'assetto costituzionale francese è comunque connotato da sostanziali elementi di diversità rispetto a quello nazionale.

Interviene quindi la senatrice PINOTTI (*PD*), associandosi alle considerazioni svolte dalla senatrice Negri e sottolineandone la specifica valenza politica.

Il presidente CANTONI osserva che sarebbe opportuno attendere comunque che la Commissione di alta consulenza ultimi i propri lavori prima di avviare una specifica discussione sul punto. Infatti, un eventuale dibattito potrebbe rivelarsi poco proficuo considerato che il percorso di riorganizzazione strutturale della Difesa appare, attualmente, ancora in uno stadio embrionale.

La seduta termina alle ore 16,25.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO
DAL RELATORE GAMBA E DALLA SENATRICE
PINOTTI SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 127**

La 4^a Commissione permanente del Senato della Repubblica,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare assegnato relativo alla ristrutturazione organizzativa, tecnico-logistica e infrastrutturale degli arsenali (n. 127),

premessò che:

il supporto logistico della Marina militare è prevalentemente basato sugli arsenali, la cui efficienza è, quindi, necessaria al buon funzionamento della flotta, la cui manutenzione in esercizio postula, proprio per la sua complessità, la disponibilità di sufficienti risorse finanziarie dedicate (progressivamente diminuite nel tempo) e soprattutto la massima efficienza delle strutture di supporto tecnico-logistico;

il ministro della Difesa, in data 30 marzo 2007, aveva nominato un gruppo di lavoro incaricato di elaborare una «proposta unitaria ed organica per la soluzione delle problematiche che investono gli arsenali e gli stabilimenti a carattere tecnico-industriale della Difesa», individuando ogni possibile strumento per migliorare la redditività degli stessi enti anche mediante lo studio di modelli organizzativi alternativi;

considerato che:

sulla base delle conclusioni del gruppo di cui in premessa, presentate a tutti gli addetti ai lavori incluse le organizzazioni sindacali, il ministro della Difesa successivamente, con decreto in data 11 settembre 2007, ha affidato ad un apposito comitato, denominato Comitato Area Industriale Difesa (CAID), l’approfondimento e la proposizione delle attività necessarie per l’attuazione delle linee d’azione prospettate;

tale organismo aveva, in particolare, il compito di proporre un piano industriale e finanziario complessivo nonché le iniziative normative ritenute necessarie per giungere ad un «efficientamento» in senso industriale di tutti gli stabilimenti di lavoro della Difesa, e nello specifico degli arsenali della Spezia, di Taranto e di Augusta le cui peculiarità rivestono, per il supporto delle unità navali della Marina militare, importanza decisiva;

al termine del proprio mandato, il Comitato ha elaborato, il 30 giugno 2008, la relazione conclusiva dell’attività di studio svolta quale ulteriore contributo mirato ad individuare le soluzioni che salvaguardino l’in-

sostituibile funzione strategica degli arsenali in termini di autonomia e d'immediatezza;

successivamente il ministro della Difesa, con proprio decreto in data 27 aprile 2009 ha istituito il CRAMM, Comitato per la riconversione degli arsenali della Marina militare, con il compito di dare attuazione alle soluzioni individuate dal CAID;

la Marina militare, d'altronde, ha da tempo in attuazione un piano d'iniziativa, denominato «Piano Brin», finalizzato alla messa a norma e all'efficientamento degli arsenali, in forma di soluzione «ponte» tra l'esistente e quanto verrà realizzato;

impegna il governo:

a proseguire, sulla scorta delle proposte già formulate dal 2007 ad oggi e che costituiscono la base di lavoro del CRAMM recentemente istituito, nell'individuazione di soluzioni finalizzate alla ristrutturazione organizzativa, tecnico-logistica, infrastrutturale e di rinnovamento tecnologico degli arsenali e del centro interforze munizionamento avanzato della Marina militare ubicato ad Aulla, così da preservare l'efficienza dello strumento navale, consentendo allo stesso di rispondere alle esigenze di difesa dello Stato sul mare, di tutela degli interessi nazionali e di rispetto degli impegni assunti in ambito internazionale e discendenti dalla partecipazione alle missioni fuori area sotto l'egida delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della NATO;

a promuovere idonee azioni che prevedano la concreta realizzazione di un modello organizzativo volto a migliorare le strutture arsenali in un'ottica di redditività industriale;

a garantire, nelle more della definizione di un progetto complessivo, i finanziamenti necessari per il prosieguo del cosiddetto «Piano Brin» ed il sostegno di tutte le iniziative volte a porre in essere interventi di adeguamento tecnologico, ammodernamento e rinnovamento, tanto sul piano infrastrutturale quanto su quello impiantistico, degli arsenali;

a ricercare idonee forme di collaborazione con l'industria privata del settore;

a salvaguardare e valorizzare le competenze e le professionalità del personale attualmente impiegato nelle strutture in questione, e a valutare l'opportunità di avviare processi di prepensionamento per i lavoratori già prossimi all'età pensionabile, che abbiano almeno 30 anni di servizio e non siano in possesso di competenze tecniche specifiche attuali;

a promuovere, con gli strumenti normativi disponibili ed attraverso l'adozione di nuove specifiche iniziative di legge, il patrimonio infrastrutturale degli stessi arsenali navali ed eventualmente del centro interforze munizionamento avanzato e le capacità tecniche con forme di collocazione ed offerta sul mercato.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 127
(Doc. XXIV, n. 5)**

La 4^a Commissione permanente del Senato della Repubblica,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare assegnato relativo alla ristrutturazione organizzativa, tecnico-logistica e infrastrutturale degli arsenali (n. 127),

premesso che:

il supporto logistico della Marina militare è prevalentemente basato sugli arsenali, la cui efficienza è, quindi, necessaria al buon funzionamento della flotta, la cui manutenzione in esercizio postula, proprio per la sua complessità, la disponibilità di sufficienti risorse finanziarie dedicate (progressivamente diminuite nel tempo) e soprattutto la massima efficienza delle strutture di supporto tecnico-logistico;

il ministro della Difesa, in data 30 marzo 2007, aveva nominato un gruppo di lavoro incaricato di elaborare una «proposta unitaria ed organica per la soluzione delle problematiche che investono gli arsenali e gli stabilimenti a carattere tecnico-industriale della Difesa», individuando ogni possibile strumento per migliorare la redditività degli stessi enti anche mediante lo studio di modelli organizzativi alternativi;

tra il governo e gli enti locali sedi di arsenali militari navali sono stati sottoscritti protocolli d’intesa che prevedono l’attivazione di accordi di programma per la valorizzazione di aree ed infrastrutture dismesse o sottoutilizzate provenienti dal processo di riorganizzazione degli stabilimenti;

considerato che:

sulla base delle conclusioni del gruppo di cui in premessa, presentate a tutti gli addetti ai lavori incluse le organizzazioni sindacali, il ministro della Difesa successivamente, con decreto in data 11 settembre 2007, affidò ad un apposito comitato, denominato Comitato Area Industriale Difesa (CAID), l’approfondimento e la proposizione delle attività necessarie per l’attuazione delle linee d’azione prospettate;

tale organismo aveva, in particolare, il compito di proporre un piano industriale e finanziario complessivo nonché le iniziative normative ritenute necessarie per giungere ad un «efficientamento» in senso industriale di tutti gli stabilimenti di lavoro della Difesa, e nello specifico degli arsenali della Spezia, di Taranto e di Augusta le cui peculiarità rivestono, per il supporto delle unità navali della Marina militare, importanza decisiva;

al termine del proprio mandato, il Comitato ha elaborato, il 30 giugno 2008, la relazione conclusiva dell'attività di studio svolta quale ulteriore contributo mirato ad individuare le soluzioni che salvaguardino l'insostituibile funzione strategica degli arsenali in termini di autonomia e d'immediatezza;

successivamente il ministro della Difesa, con proprio decreto in data 27 aprile 2009 ha istituito il CRAMM, Comitato per la riconversione degli arsenali della Marina militare, con il compito di dare attuazione alle soluzioni individuate dal CAID;

la Marina militare, d'altronde, ha da tempo in attuazione un piano d'iniziativa, denominato «Piano Brin», finalizzato alla messa a norma e all'efficientamento degli arsenali, in forma di soluzione «ponte» tra l'esistente e quanto verrà realizzato;

impegna il governo:

a proseguire, sulla scorta delle proposte già formulate dal 2007 ad oggi e che costituiscono la base di lavoro del CRAMM recentemente istituito, nell'individuazione di soluzioni finalizzate alla ristrutturazione organizzativa, tecnico-logistica, infrastrutturale e di rinnovamento tecnologico degli arsenali e del centro interforze munizionamento avanzato della Marina militare ubicato ad Aulla, così da preservare l'efficienza dello strumento navale, consentendo allo stesso di rispondere alle esigenze di difesa dello Stato sul mare, di tutela degli interessi nazionali e di rispetto degli impegni assunti in ambito internazionale e discendenti dalla partecipazione alle missioni fuori area sotto l'egida delle Nazioni unite, dell'Unione europea e della NATO;

a promuovere idonee azioni che prevedano la concreta realizzazione di un modello organizzativo volto a migliorare le strutture arsenali in un'ottica di redditività industriale;

a garantire, nelle more della definizione di un progetto complessivo, i finanziamenti necessari per il prosieguo del cosiddetto «Piano Brin» ed il sostegno di tutte le iniziative volte a porre in essere interventi di adeguamento tecnologico, ammodernamento e rinnovamento, tanto sul piano infrastrutturale quanto su quello impiantistico, degli arsenali;

a ricercare idonee forme di collaborazione con l'industria privata del settore;

a salvaguardare e valorizzare le competenze e le professionalità del personale attualmente impiegato nelle strutture in questione, e a valutare l'opportunità di avviare processi di prepensionamento per i lavoratori già prossimi all'età pensionabile, che abbiano almeno 30 anni di servizio e non siano in possesso di competenze tecniche specifiche attuali;

a promuovere, con gli strumenti normativi disponibili ed attraverso l'adozione di nuove specifiche iniziative di legge, il patrimonio infrastrutturale degli stessi arsenali navali ed eventualmente del centro interforze munizionamento avanzato e le capacità tecniche con forme di collocazione ed offerta sul mercato;

a garantire che la valorizzazione delle aree e delle infrastrutture liberate dalla funzione di istituto concorrano a finanziare il processo di riorganizzazione industriale e di incentivazione professionale dei lavoratori interessati;

ad attivare accordi di programma con gli enti locali affinché l'opportunità prevista con la valorizzazione di aree e di infrastrutture dismesse o dismettibili sia compatibile con la progettazione e la destinazione urbanistica degli enti di governo territoriale.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 24 giugno 2009

195^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Giorgetti.*

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1167) Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa

(Parere alle Commissioni 1^a e 11^a riunite su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI propone di continuare l'esame degli emendamenti segnalati dal relatore nella seduta del 16 giugno scorso e di mantenere sospeso l'esame di alcuni emendamenti esaminati nel corso delle sedute precedenti.

Conviene la Commissione.

Il sottosegretario GIORGETTI, in merito alla proposta 27.0.7, precisa che non vi sono effetti finanziari negativi sulla base di informazioni trasmesse dall'INPS. Infatti la proposta è volta a modificare il metodo di calcolo delle indennità ivi previste facendo riferimento alla normale retribuzione anziché al criterio della media annua. Pertanto, i casi nei quali la

normale retribuzione sia superiore alla media annua si compenseranno con le fattispecie opposte. In relazione alla proposta 27.0.107 fa presente che essa comporta minori entrate contributive. Infine, in relazione alla proposta 20.100 dichiara di non disporre della relazione tecnica ma conferma che la copertura è idonea a garantire la neutralità finanziaria della proposta.

Il senatore LEGNINI (*PD*) esprime perplessità sull'effetto di compensazione esposto dal Governo in relazione alla proposta 27.0.7.

Il senatore MORANDO (*PD*) fa presente che la portata finanziaria dell'emendamento 20.100 è di rilievo tale per cui si richiede una relazione tecnica.

Il presidente AZZOLLINI propone di sospendere l'esame sulla proposta 27.0.7 e 20.100 al fine di consentire al Governo di svolgere i necessari approfondimenti. In particolare, con riferimento alla proposta 27.0.7 occorrerebbe chiarire se la modifica al criterio di calcolo della pensione – che nella proposta decorre dal 31 dicembre 2004 – possa determinare sulle pensioni già liquidate il diritto ad una riliquidazione con impatto negativo nel 2009 sul bilancio dell'INPS.

Stante l'esigenza di rendere il parere su alcuni provvedimenti calendarizzati in Assemblea propone di convocare una seduta della Sottocommissione per i pareri.

Propone quindi di esprimere il parere sulla proposta 27.0.107 e di rinviare il seguito dell'esame dei restanti emendamenti ad altra seduta.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione

Il relatore FLERES (*PdL*) propone quindi di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 27.0.107.

La Commissione approva ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la Sottocommissione per i pareri è immediatamente convocata.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,20.

196ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1167) Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa

(Parere alle Commissioni 1ª e 11ª riunite, su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte non ostativo. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa di approfondimenti da parte del Governo in ordine alla proposta 20.100.

Il sottosegretario GIORGETTI espone, quindi, i dati posti a base della quantificazione, rilevando l'idoneità della copertura prevista dalla proposta emendativa alla luce dell'ulteriore approfondimento da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 20.100, alla modifica della copertura finanziaria al fine di espungere il riferimento all'anno 2008, posto che non appare congruo ridurre una autorizzazione di spesa relativamente a un esercizio finanziario già conclusosi.

Il senatore LUSI (PD) chiede, quindi, conferma al rappresentante del Governo che sussistano le relative risorse per l'anno 2009, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economia (FISPE), a seguito della modifica proposta dal Presidente. Chiede, altresì, chiarimenti in or-

dine agli effetti della prevista abrogazione del comma 5, dell'articolo 71, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Il sottosegretario GIORGETTI ribadisce che sussistono sufficienti risorse per la copertura finanziaria della proposta anche prevedendo gli oneri riferiti all'anno 2008, a valere sulla copertura finanziaria già prevista per l'anno 2009. Rileva, inoltre, che l'abrogazione del comma 5 non determina ulteriori effetti finanziari, rientrando comunque la previsione nell'ambito della generale copertura finanziaria dell'emendamento, debitamente verificata.

Il PRESIDENTE ribadisce, alla luce delle ulteriori conferme da parte del rappresentante del Governo, la proposta di un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine alla proposta 20.100.

Il sottosegretario GIORGETTI, in ordine all'emendamento 22.1000, rileva che appare sufficiente la prevista clausola d'invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE propone, al riguardo, l'espressione di un parere non ostativo condizionato, tuttavia, ad un'apposita condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta ad estendere la clausola d'invarianza anche ai capoversi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* della proposta.

Il senatore MORANDO (*PD*) evidenzia che non appare sufficiente la estensione della clausola d'invarianza finanziaria, atteso che si prevedono con l'emendamento diritti soggettivi a fronte dei quali non appare idonea la garanzia dell'invarianza finanziaria. Rileva, inoltre, che risulta necessaria un'apposita verifica, da parte della Ragioneria generale dello Stato, atteso che la nota presentata dal Governo risulta predisposta dal Ministero della difesa e non verificata.

Il sottosegretario GIORGETTI dichiara che ad esito di una verifica della Ragioneria generale dello Stato, che deposita agli atti, la proposta emendativa risulta idoneamente garantita dalla prevista clausola d'invarianza finanziaria.

Con il parere contrario del senatore MORANDO (*PD*), il PRESIDENTE ribadisce quindi la proposta di parere non ostativo, pur con la condizione nei termini espressi. Propone, poi, l'espressione di un parere contrario sulle proposte 22.0.102, 27.100 e 27.0.104, sulle quali il Sottosegretario esprime l'avviso contrario dell'Esecutivo. Con il parere favorevole del GOVERNO, propone invece un parere non ostativo sulla proposta 27.0.100.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime parere non ostativo sulla proposta 28.0.1.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva come la copertura prevista da tale proposta appare non corretta in quanto si va ad incidere su un'autorizzazione di spesa che già prevede delle finalità di intervento. Inoltre, viene a configurarsi una copertura a valere sul bilancio, disposta a metà dell'esercizio finanziario in corso.

Il PRESIDENTE, dopo aver rilevato come gli effetti della proposta nell'attuale formulazione non risulterebbero chiari, propone quindi di accantonare l'esame dell'emendamento 28.0.1, ai fini degli ulteriori approfondimenti, anche attesa la delicatezza dei temi trattati ed il sovrapporsi tra le normative richiamate in materia.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime parere contrario sulle proposte 28.0.3 e 28.0.102 (testo 2), mentre il parere è non ostativo sulla proposta 28.0.104. In ordine all'emendamento 28.0.105, rileva come non appaia chiaro il senso della proposta emendativa, che risulta intervenire in una materia delicata quale le prestazioni pensionistiche.

Il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 28.0.3, 28.0.102 (testo 2) e 28.0.105, proponendo invece un parere non ostativo sulla proposta 28.0.104.

Propone, quindi, di passare all'esame degli ulteriori emendamenti pervenuti.

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra gli ulteriori emendamenti trasmessi, segnalando, per quanto di competenza, l'esigenza di acquisire la quantificazione degli oneri connessi alle proposte 4.0.1 (testo 2), 4.0.3 (testo 2), 7.73 (testo 2), 7.75 (testo 2), 7.76 (testo 2), 7.0.9 (testo 2), 14.0.1 (testo 2), 17.7 (testo 2), 26.7 (testo 2), 27.7 (testo 2) e 27.0.4 (testo 2), al fine di valutare la congruità della copertura. Segnala, poi, che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 7.64 (testo 2), 16.1000 (testo 2) e 7.0.100. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere non ostativo su tutte le proposte riformulate in un testo 2, recanti la copertura finanziaria rispetto alla originaria formulazione. Propone, poi, un parere non ostativo sulla proposta 7.64 (testo 2), mentre, in ordine all'emendamento 16.1000 (testo 2), propone di condizionare il parere non ostativo all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva come la proposta 16.1000 (testo 2) risulti meritevole di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto si incide in materia di età pensionabile con una disposizione che meriterebbe una specifica verifica da parte della Ragio-

neria generale dello Stato, in quanto appare suscettibile di determinare effetti onerosi.

Il sottosegretario GIORGETTI, in ordine alla proposta 16.1000 (testo 2), rileva che la proposta intende far fronte ad esigenze di perequazione nei trattamenti interessanti il personale in questione e scaturisce da un problema operativo verificatosi a seguito di interventi in materia.

Con il parere contrario del senatore MORANDO (PD), il PRESIDENTE ribadisce quindi la proposta di un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 16.1000 (testo 2). In ordine alla proposta 7.0.100, propone invece l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto si determinano effetti finanziari negativi.

Pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati tutti i restanti emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 22.0.102, 27.100, 27.0.104, 28.0.3, 28.0.102 (testo 2), 28.0.105 e 7.0.100.

Esprime poi parere non ostativo reso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti condizioni:

– che all'emendamento 20.100, comma 2, le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2008 e a 9,1 milioni di euro" siano sostituite dalle altre: "14,1 milioni di euro" e siano soppresse le parole: "per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e";

– che all'emendamento 22.1000, al comma 1-*sexies*, prima delle parole: "1-*quinquies*" siano premesse le altre: "1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e";

– che all'emendamento 16.1000 (testo 2) sia introdotta una clausola di invarianza degli oneri.

Esprime, infine, parere non ostativo, su tutti i restanti emendamenti ad eccezione che sulle proposte 5.4, 5.9, 7.100, 8.0.1000, 14.0.103, 16.100, 16.101, 16.0.1, 19.100, 27.0.7 e 28.0.1, sulle quali il parere resta sospeso.».

La Commissione approva ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1440) Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia, nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 giugno scorso.

Il sottosegretario GIORGETTI deposita note di chiarimenti in ordine ai profili rilevati dal relatore, in sede di illustrazione del provvedimento.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 25 giugno, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 24 giugno 2009

92^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

La seduta inizia alle ore 16,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BALDASSARRI, dopo aver dato conto dell'audizione in Ufficio di Presidenza del dottor Attilio Befera, direttore generale dell'Agenzia delle entrate, programmata dalle ore 14,30, propone di rinviare alla prossima settimana la riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori e di valutare l'opportunità di sconvocare la seduta delle ore 14,30 di domani, giovedì 25 giugno, in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 24 giugno 2009

113^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(87) Vittoria FRANCO ed altri. – *Disposizioni generali in materia di promozione delle attività cinematografiche e audiovisive, nonché deleghe al Governo in materia di agevolazioni fiscali relative al settore cinematografico ed audiovisivo*

(1422) CAGNIN ed altri. – *Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e delega al Governo in materia di disciplina del Fondo per il finanziamento del cinema e delle attività cinematografiche e audiovisive*

(1429) ASCIUTTI ed altri. – *Nuovo ordinamento delle attività cinematografiche ed audiovisive*

(1553) D'ALIA. – *Legge di riforma delle attività cinematografiche e audiovisive*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 maggio scorso.

La senatrice ADERENTI (*LNP*) integra il proprio intervento in discussione generale, svolto nella seduta del 28 aprile scorso, alla luce della congiunzione agli altri disegni di legge dell'atto Senato n. 1553 a firma del senatore D'Alia. Al riguardo, ella ritiene che la suddetta proposta contenga alcuni elementi superflui, come, ad esempio l'istituzione dell'Accademia di alta formazione e riqualificazione dei mestieri del cinema e del doppiaggio, di cui all'articolo 10. Pone infatti in luce che in Italia opera già il Centro sperimentale di cinematografia, che rappresenta una scuola di altissimo livello, considerata addirittura fra le migliori d'Europa. Reputa pertanto inopportuno disperdere un tale patrimonio di eccellenza. Quanto alla possibilità di stipulare contratti con esperti di particolare spessore a fini di insegnamento ritiene preferibile inquadrarli direttamente nel ruolo dei docenti.

Giudica poi negativamente la previsione di una Commissione per il cinema e l'audiovisivo presso la relativa Direzione generale del Ministero, in quanto foriera di un'ulteriore distribuzione di incarichi politici.

Soffermandosi sull'articolo 8, conviene indi sul vincolo posto agli operatori televisivi nazionali con riguardo alle quote di proiezione di opere cinematografiche italiane. Si interroga tuttavia sul significato dell'estensione di tale imposizione alla «diffusione di sequenze e di immagini in movimento», censurando fin d'ora l'ipotesi che si tratti dei servizi trasmessi nel corso dei notiziari. Ritiene infatti che l'informazione non debba in alcun modo essere controllata dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Dopo aver accennato brevemente al Fondo speciale per il cinema e l'audiovisivo, simile a quello previsto dalle altre proposte, manifesta qualche dubbio sulle norme relative al finanziamento del cinema italiano, che risultano a suo avviso piuttosto rigide. Dichiarò comunque di condividere l'obiettivo di valorizzare la produzione nazionale e incrementare i posti di lavoro.

Esprime infine un giudizio nettamente favorevole in ordine alla prevista incentivazione fiscale agli investimenti privati, condividendo la premessa che la cultura non debba essere promossa solo a spese dello Stato ma anche dei privati, la cui partecipazione attiva deve quindi essere adeguatamente stimolata.

Conclusivamente rinnova l'auspicio che venga costituito un comitato ristretto incaricato di redigere una proposta comune.

Il PRESIDENTE avverte che il sottosegretario Giro ha appena comunicato di essere impossibilitato a svolgere la propria replica nella seduta odierna come originariamente previsto.

Il senatore RUSCONI (*PD*) chiede se l'intervento del Sottosegretario sia stato rinviato ad altra data già definita. Si augura infatti che non si verificino ulteriori ritardi nell'esame di un provvedimento manifestamente condiviso da tutte le parti politiche.

Il PRESIDENTE precisa che il Sottosegretario non ha ancora comunicato quando sarà disponibile a svolgere la propria replica, ma si impegna a sollecitarlo a nome di tutta la Commissione.

Il senatore MARCUCCI (*PD*), ricordando la propria esperienza al Governo, prende atto dell'eccezionalità degli eventi che hanno evidentemente impedito al Sottosegretario di essere presente oggi. Si augura tuttavia che tale circostanza non abbia a ripetersi in futuro.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) si dichiara disponibile a svolgere la propria replica nella seduta di oggi, a meno che la Commissione non ritenga preferibile attendere il pronunciamento del Governo.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'orientamento unanime della Commissione, ringrazia il relatore per la sua disponibilità, ma lo invita a intervenire dopo il rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1264) Legge quadro sulla qualità architettonica

(327) ZANDA. – *Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*

(646) BUTTI. – *Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici*

(1062) ASCIUTTI ed altri. – *Legge quadro sulla qualità architettonica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 aprile scorso.

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio e che non è quindi possibile procedere con le votazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni» (n. 82)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito interviene il senatore VITA (*PD*), il quale dichiara di condividere senz'altro l'obiettivo di restituire efficacia ed efficienza ad un apparato statale debole e destrutturato.

Anche in considerazione della delega per l'innovazione tecnologica attribuita al ministro Brunetta, si sarebbe tuttavia atteso un intervento più deciso in favore della Pubblica amministrazione *on line*, nell'ottica di un nuovo e più trasparente rapporto fra Stato e cittadini.

Il provvedimento in titolo tradisce invece, al riguardo, un'amara carenza, che altri Paesi evoluti hanno saputo colmare con maggiore determinazione. A titolo di esempio, rammenta che se la Pubblica amministrazione potesse adottare l'*open source*, il risparmio sarebbe consistente, soprattutto in una congiuntura economica così difficile.

Si augura quindi che il relatore voglia accogliere una sollecitazione in questo senso nel parere che si accinge a sottoporre all'esame della Commissione, affinché la riforma del lavoro pubblico non si risolva in un'occasione mancata rispetto all'obiettivo dell'*e-democracy*.

Si associa inoltre al richiamo del senatore Ascitti in ordine all'esigenza di portare a compimento la riforma delle Accademie e dei conservatori, in un'ottica di piena modernizzazione dello Stato.

Il senatore DE ECCHER (*PdL*), ricordando la sua esperienza di insegnante e di consigliere provinciale, conviene sull'esigenza di un sensibile cambiamento della Pubblica amministrazione. Al riguardo, censura peraltro le pesanti colpe del sindacato che, difendendo troppo spesso situazioni intollerabili, si è reso corresponsabile di una degenerazione insostenibile. Pur concordando quindi sull'importanza di trasmettere un messaggio positivo all'Amministrazione, ritiene tuttavia che le modalità avrebbero potuto essere diverse.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 24 giugno 2009

110^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

MENARDI

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari» (n. 83)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore GALLO (*PdL*), illustra analiticamente il provvedimento in esame: esso modifica il decreto legislativo n. 192 del 2007 di recepimento della direttiva comunitaria n. 36 del 2004 sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano scali aeroportuali comunitari.

Infatti, tale direttiva contiene un allegato II ove sono specificatamente indicate le modalità tecniche di effettuazione delle ispezioni e dei controlli sugli aeromobili: dal momento che l'allegato predetto è stato modificato dalla direttiva comunitaria n. 49 del 2008, si rende necessario intervenire al fine di assicurare la tempestiva entrata in vigore delle nuove modalità tecniche di effettuazione delle ispezioni e dei controlli, anche al fine di evitare la prosecuzione di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana.

Nel dettaglio, l'articolo 1 del provvedimento in titolo sostituisce il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2007, disponendo che le ispezioni a terra sugli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari siano effettuate conformemente ai contenuti e alle procedure SAFA (*Safety Assessment of Foreign Aircraft*) comunitarie per le ispezioni a terra, rinviando ad appositi regolamenti dell'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) la statuizione delle necessarie modalità tecniche di svolgimento delle ispezioni.

L'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria e fissa l'entrata in vigore del provvedimento in esame al giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In conclusione avanza proposta di parere favorevole sull'atto sopra illustrato.

Il presidente MENARDI, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole del Relatore sull'Atto del Governo n. 83.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9.

111^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Castelli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Roberto Castelli sulla realizzazione ed il finanziamento delle opere connesse alla manifestazione Milano Expo 2015

Riprendono le comunicazioni sospese nella seduta del 27 maggio scorso.

Il presidente GRILLO, nel rivolgere un breve indirizzo di saluto al vice ministro Castelli, lo ringrazia altresì per la sensibilità dimostrata con la presentazione di tabelle di documentazione riguardanti lo stato di realizzazione e di finanziamento delle opere connesse alla manifestazione Milano Expo 2015. Avverte altresì che dell'audizione in titolo sarà disponibile a breve il resoconto stenografico.

Il senatore VIMERCATI (*PD*), nel ringraziare il vice ministro per i dati forniti, svolge considerazioni su alcune delle opere infrastrutturali connesse all'Expo 2015: innanzi tutto, appare chiaro l'accantonamento *sine die* della linea metropolitana M6 inizialmente inserita tra le «opere

essenziali»; chiede poi delucidazioni circa la realizzazione delle linee metropolitane M4 ed M5, del raccordo Y a Busto Arsizio, del potenziamento della linea Rho-Gallarate, nonché la conferma dello stanziamento di 390 milioni per la realizzazione del secondo lotto della linea metropolitana M5.

Inoltre, considerato che rispetto ai 1270 milioni di euro stanziati, il fabbisogno necessario alla realizzazione delle opere connesse ammonta 1889 milioni, domanda quali siano le modalità con cui il Governo intenda coprire tale differenza.

Dopo aver formulato ulteriori quesiti sul finanziamento dettagliato di alcune opere, tra cui la Rho-Gallarate, il raccordo Y e la M4, esprime preoccupazione per la rigida tempistica da rispettare nella realizzazione delle infrastrutture, tenuto conto che entro il settembre 2014 occorre ultimare l'intera linea metropolitana M4 i cui cantieri, a differenza della M5, non si sono ancora aperti.

Da ultimo, domanda chiarimenti sull'aggregato, riportato nella tabella consegnata dal vice ministro, riguardante le «risorse complessivamente da reperire».

Il senatore ZANETTA (*PdL*) formula quesiti relativi allo stato dei lavori dell'autostrada Torino-Milano, con particolare riferimento al tratto Novara-Milano, nonché al raccordo Y funzionale alla connessione ferroviaria con l'aeroporto di Malpensa.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), nell'esprimere apprezzamento per l'attenzione mostrata dal vice ministro Castelli su un tema di estrema importanza quale l'Expo 2015, chiede chiarimenti sull'aggregato, presente nella tabella, riguardante i «finanziamenti statali disponibili», sulle modalità concrete di appostamento delle risorse stanziare con la delibera CIPE dello scorso 6 marzo, nonché sull'entità delle risorse medesime e sull'individuazione delle singole opere infrastrutturali.

Il vice ministro CASTELLI precisa che gli interventi dal numero 1 al numero 17 contenuti nella tabella presentata alla Commissione rientrano nelle cosiddette «opere connesse» gestite dal tavolo Lombardia: trattandosi di opere approvate dal *Bureau International des Expositions*, non sono passibili di modifiche. Invece, gli interventi da 18 a 20 rientrano nelle cosiddette «opere essenziali» che si è preferito affidare alla gestione del tavolo Lombardia, sebbene inizialmente di competenza della Società Expo 2015.

Per quanto riguarda poi la voce «costo dell'opera», essa è riferita ad una previsione di costo elaborata sul progetto preliminare, per cui occorre mettere in conto possibili differenze, anche estremamente accentuate, con i costi derivanti dal progetto definitivo.

Sottolinea quindi che i «finanziamenti statali disponibili» consistono in stanziamenti certi ed effettivamente erogati, mentre le «risorse da reperire complessivamente» vanno distinte a seconda che siano reperite dai

privati, dagli enti locali e dallo Stato e, in quest'ultimo caso, sono gestite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, tali risorse statali sono state allocate per le sole opere il cui progetto definitivo ha ottenuto, od otterrà prevedibilmente entro il 2009, l'approvazione da parte del CIPE.

Pur confermando un divario di circa 500 milioni di euro tra le risorse disponibili ed il fabbisogno complessivo delle opere connesse, sottolinea come la quota maggiore delle risorse sia già stata reperita, mentre i residui 500 milioni riguardano i progetti destinati ad essere approvati dal CIPE nel 2010.

Dopo aver fornito alcune informazioni sullo stato di avanzamento di singoli interventi, evidenzia infine come la tempistica delle opere non rientri nella competenza del Ministero, bensì dei soggetti attuatori.

Il senatore BUTTI (*PdL*) chiede al vice ministro di fornire ulteriori delucidazioni circa lo stato di avanzamento dei secondi lotti delle tangenziali di Como e Varese, considerata la loro particolare importanza per la realizzazione della Pedemontana.

Il vice ministro CASTELLI informa che le opere richiamate dal senatore Butti, a causa di evidenti difetti nella progettazione, hanno subito una fortissima lievitazione dei costi, passando da un preventivo di 441 milioni di euro, allegato al progetto preliminare, ad una successiva stima pari a 1,2 miliardi di euro.

Il presidente GRILLO ricorda che in più occasioni è stato posto l'accento sulla delicatezza del sistema di progettazione e sull'importanza di elevarne gli *standard* qualitativi.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), dopo aver espresso apprezzamento per la programmazione temporale utilizzata in sede di appostamento delle risorse, ritiene tuttavia preoccupante il dato riguardante le risorse da reperire da parte dello Stato pari a circa 1 miliardo di euro. Al riguardo, domanda se nel predetto appostamento siano compresi gli stanziamenti disposti con la delibera CIPE del 6 marzo scorso.

Il vice ministro CASTELLI, nel rispondere affermativamente a quest'ultima domanda, ribadisce comunque il buon risultato ottenuto con l'individuazione della maggior parte delle risorse necessarie. Ricorda inoltre che la lievitazione dei costi delle infrastrutture è imputabile sia agli errori di progettazione, sia alla resistenza degli enti locali, ovvero a necessità di adeguamento alle valutazioni d'impatto ambientale; per evitare tali evenienze occorrerebbe predisporre progetti preliminari il più possibile accurati e realistici.

Il senatore GALLO (*PdL*) sottolinea la necessità di rispettare la tempistica delle opere infrastrutturali, considerato che in molti casi l'ultima-

zione dei lavori è prevista per il settembre 2014, mentre l'avvio dell'Expo è programmato per i primi mesi dell'anno successivo: al fine di evitare pericolosi slittamenti che potrebbero compromettere il successo della manifestazione fieristica internazionale, sarebbe quindi opportuno uno stretto coordinamento con i soggetti attuatori.

Il presidente GRILLO ribadisce che l'Esecutivo, con la delibera CIPE dello scorso 6 marzo, ha adottato una linea politica condivisibile, basata sull'allocazione di risorse su macro interventi la cui individuazione dettagliata sarà formalizzata nelle prossime riunioni del CIPE. È quindi apprezzabile la posizione dei colleghi della minoranza di sostanziale condivisione della politica di scansione temporale nell'allocazione delle risorse. Chiede quindi delucidazioni sulle cifre stanziare per l'Alta Velocità ferroviaria, con particolare riferimento alla Milano-Brescia ed al Terzo Valico della Genova-Milano.

Il vice ministro CASTELLI conferma gli stanziamenti relativi all'Alta Velocità ferroviaria fornendo poi dettagli sulla realizzazione del primo lotto del Terzo Valico. Ricorda quindi che – ferma restando l'impossibilità di comprimere più di tanto i fisiologici tempi di realizzazione – con l'articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008 (cosiddetto «decreto anti-crisi») è stata prevista la possibilità di nominare dei commissari per l'accelerazione delle procedure di realizzazione di opere strategiche.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) nel ribadire il proprio apprezzamento per la scansione temporale di appostamento delle risorse, ritiene che, in linea generale, sia comunque imprescindibile un'accorta individuazione delle infrastrutture strategiche da parte del legislatore.

Il presidente GRILLO, nel ringraziare il vice ministro CASTELLI ed i senatori intervenuti, dichiara conclusa la procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla realizzazione degli investimenti infrastrutturali

Il presidente GRILLO illustra i contenuti della proposta di indagine conoscitiva in titolo, già discussa in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi: evidenzia come la finalità dell'indagine consista in un accurato monitoraggio sullo stato di realizzazione di singoli interventi infrastrutturali, con particolare riguardo alle risorse di cassa effettivamente disponibili.

Nell'ambito dell'indagine, si prevede di audire, oltre ai rappresentanti dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, anche l'Unità tecnica finanza di progetto (CIPE), i Provveditori alle opere pubbliche, le principali imprese impe-

gnate nella realizzazione di opere infrastrutturali, i principali istituti di credito, le casse di risparmio, le fondazioni bancarie e le società di gestione del risparmio (F2I), gli Enti locali, con particolare riferimento al Comune e alla Provincia di Milano, l'IGI, l'AGI, l'ANCE, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'ANAS S.p.A. e le società partecipate, con particolare riferimento alla Stretto di Messina S.p.A. e alla CAL-Concessioni autostradali lombarde S.p.A., l'Italfer, la RFI S.p.A., la TERNA S.p.A., la SACE e l'ENEL S.p.A.

Il programma potrebbe in un momento successivo essere eventualmente integrato, così da tener conto delle esperienze nel frattempo maturate, come pure dei suggerimenti e degli spunti provenienti dai componenti della Commissione.

La Commissione conviene, pertanto, di richiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva in questione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GRILLO comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 25 giugno 2009, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 24 giugno 2009

77^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1339) ZANETTA ed altri. – Legge quadro sull'esercizio della pesca nelle acque interne e sulla gestione della fauna ittica e degli ambienti acquatici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 maggio scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA fa presente che la 1^a Commissione ha espresso, in ordine al disegno di legge n. 1339, inerente all'esercizio della pesca nelle acque interne, parere non ostativo con condizioni e osservazioni. La 1^a Commissione ha altresì espresso parere non ostativo su tutti gli emendamenti inerenti al predetto disegno di legge, ad eccezione degli emendamenti 5.1, 7.1 e 13.1, per i quali il parere risulta contrario.

Alla luce del parere espresso dalla 1^a Commissione, si invita il relatore a valutare l'eventualità di presentare appositi emendamenti, che tengano conto delle condizioni contenute nel predetto atto consultivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 24 giugno 2009

81^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

CURSI

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(1288) FLERES ed altri. – Disposizioni in materia di educazione finanziaria

(1477) LEDDI. – Norme in merito all'educazione finanziaria

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente CURSI (*PdL*) introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo che propongono norme per promuovere la conoscenza da parte dei cittadini-consumatori degli strumenti di gestione del risparmio, atteso che il panorama dei prodotti finanziari offerti si presenta complesso ed è, peraltro, in continua evoluzione. La recente vicenda dei mutui *sub-prime* ha evidenziato la necessità che le istituzioni finanziarie e di governo dedichino all'informazione dei consumatori una maggiore attenzione, adottando misure idonee per colmare l'evidente asimmetria informativa che caratterizza i mercati finanziari.

L'educazione finanziaria viene considerata quindi essa stessa strumento per la tutela del consumatore, il quale sarà in grado di utilizzare consapevolmente i prodotti ed i servizi finanziari offerti dal mercato solo se acquisisce una adeguata conoscenza in materia (premessa contenuta nell'articolo 1 di entrambe le proposte).

La sua concreta realizzazione viene così affidata ai progetti che le associazioni di consumatori esperte nella materia e riconosciute dalle Regioni (articolo 1, comma 3 del 1288) o, nella proposta 1477, «i soggetti qualificati ed accreditati» trasmettono all'organismo di promozione e coordinamento delle iniziative all'uopo istituito e che per entrambe le proposte (articolo 2) è definito «comitato».

Nell'atto 1288 (Fleres ed altri) il comitato è istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico ed è composto da tre membri: un senatore o un deputato (nominato d'intesa dei Presidenti delle Camere); un

rappresentante delle associazioni dei consumatori; un esperto finanziario accreditato presso la Commissione o il Parlamento europei. Il comitato esamina, coordina e promuove i progetti di educazione finanziaria (articolo 2).

Nella proposta 1477 (Leddi) il comitato è invece istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico. È composto (ma non è indicato il numero) da rappresentanti delle associazioni dei consumatori, del mondo accademico, del sistema bancario e da un esperto di educazione finanziaria accreditato presso la Commissione o il Parlamento europei. Può anche avvalersi di esperti. Il comitato programma, promuove, coordina e valuta i progetti di educazione finanziaria e, in più, verifica l'efficacia dei progetti realizzati relazionando anche al Parlamento (articolo 2, lettera f).

Quanto alle modalità di finanziamento (articolo 3), la proposta 1288 chiede alle società che erogano crediti al consumo di mettere a disposizione per i progetti una somma pari al 5 per cento delle spese realizzate per la pubblicizzazione delle proprie attività. Alle società finanziarie, nell'ambito della disponibilità obbligatoria, viene invece fatto carico di anticipare ai soggetti attuatori il 70 per cento del costo complessivo ed il restante 30 per cento alla conclusione del progetto.

Nell'Atto Senato n. 1477 le risorse finanziarie necessarie vengono reperite mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni tra il comitato ed i soggetti pubblici e privati che si impegnano a svolgere i progetti presentati. Sono anche previste forme di contribuzione volontaria (economica o altro), sempre tramite convenzioni (articolo 3). La proposta Leddi prevede altresì l'inserimento dell'educazione finanziaria fra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria, secondo le raccomandazioni comunitarie, riservando tale facoltà al Ministero dell'istruzione.

Le iniziative parlamentari in esame tendono quindi a promuovere anche in Italia una serie di misure dirette a delineare un quadro normativo chiaro e preciso che sia di riferimento per le scelte dei consumatori in tema di gestione del risparmio, di investimenti, di utilizzo del denaro.

In tale direzione si è già mossa l'Unione europea con la Comunicazione sull'educazione finanziaria (del 2007), il Libro Bianco sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010, il Libro Verde sui servizi finanziari al dettaglio nel mercato unico (maggio 2007), nonché con la risoluzione al Parlamento europeo sulla politica dei servizi finanziari (luglio 2007) e con le conclusioni del Consiglio ECOFIN che invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per sensibilizzare le famiglie sulla necessità di ricevere informazione e istruzione in materia finanziaria.

Le iniziative intraprese dalla Commissione e dal Parlamento europei danno attuazione all'articolo 153 del Trattato, diretto a promuovere il diritto dei consumatori all'informazione e all'educazione e a tutelarne gli interessi con adeguate misure di sostegno.

Sempre in questo contesto va ricordata la cosiddetta direttiva MiFID sui mercati di strumenti finanziari del 2004, in vigore dal 1° novembre

2007, recepita in Italia con il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 che ha introdotto una serie di norme stringenti per le attività degli investitori curando in modo particolare il rispetto dell'obbligo di trasparenza verso il pubblico pre e post negoziazione.

Anche nell'attività dell'OCSE si annoverano strategie per l'educazione finanziaria che a livello internazionale è stata promossa con uno specifico programma già nel 2003, cui ha fatto seguito un Documento del 2005 e una serie di Raccomandazioni che insistono sulla necessità che gli Stati e le Istituzioni pubbliche favoriscano un adeguato livello di conoscenza dei meccanismi di funzionamento dei prodotti finanziari da parte delle famiglie.

In Italia il problema rappresentato dall'insufficiente cultura finanziaria è stato oggetto di talune iniziative rivolte sia agli utenti dei prodotti finanziari che agli studenti delle scuole medie e superiori, al fine di divulgare una corretta conoscenza del settore e dei suoi meccanismi, ma sono state iniziative per lo più promosse da enti privati (da segnalare il consorzio PattiChiari dell'ABI), e solo in modo sperimentale da organismi pubblici (Banca d'Italia - Ministero dell'Istruzione).

Il consorzio fra le banche italiane «PattiChiari», fondato nel 2003 per iniziativa dell'ABI, ha lo scopo di sviluppare strumenti e regole per favorire le relazioni tra le banche e la clientela e di offrire ai cittadini strumenti per capire i prodotti finanziari al fine di operare scelte consapevoli in materia economico finanziaria. Per adempiere allo scopo dell'educazione finanziaria il consorzio, oltre a promuovere diverse campagne sul territorio, ha attivato collaborazioni con associazioni di categoria quali Coldiretti, Unioncamere, Holding Famiglia.

Sul versante delle iniziative pubbliche, la Banca d'Italia ha costituito un'apposita sezione del suo sito internet dedicata all'educazione finanziaria con l'obiettivo di mettere a disposizione dei consumatori e dei risparmiatori documenti di facile comprensione. Gli stessi prodotti, con gli opportuni adattamenti, sono messi a disposizione anche del mondo della scuola sulla base del memorandum d'intesa firmato il 6 novembre 2007 tra il Ministero dell'istruzione e la Banca d'Italia e che ha l'obiettivo di introdurre la materia dell'educazione finanziaria direttamente nei curricula degli istituti scolastici, fornendo ai docenti contributi didattici e coinvolgendo attivamente le famiglie.

Il Presidente relatore espone quindi una breve panoramica delle esperienze in altri Paesi membri dell'Unione europea, fra le quali va ricordata in primo luogo quella pionieristica del Regno Unito che, a detta degli esperti, sembra costituire la migliore pratica a livello europeo. Le funzioni di indirizzo e coordinamento delle iniziative di educazione finanziaria sono state affidate ad un unico ente e cioè l'autorità indipendente di vigilanza sui mercati finanziari (*Financial Services Authority- FSA*). La FSA definisce ed aggiorna la strategia nazionale con i ministeri economici e dell'istruzione, finalizzando la propria attività al mantenimento della fiducia nel sistema finanziario e alla comprensione del medesimo da parte dei risparmiatori, assicurando loro un adeguato livello di tutela, con l'obiet-

tivo di ridurre le frodi finanziarie. Anche l'istruzione scolastica e l'educazione finanziaria sui luoghi di lavoro hanno un peso determinante nella strategia britannica.

La Francia promuove l'educazione finanziaria dei cittadini mediante un istituto all'uopo preposto (IEFP) che è una associazione *no-profit* creata su impulso dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (AMF) e che vede come componenti del Consiglio di amministrazione: i rappresentanti dei principali enti francesi pubblici e privati attivi nel campo dell'educazione finanziaria, le associazioni dei risparmiatori e dei consumatori, la stampa, le istituzioni finanziarie, il mondo dell'istruzione e dell'università, i sindacati.

Anche in Spagna sono i soggetti pubblici a svolgere l'attività prevalente in tema di educazione finanziaria ed in particolare l'organo di vigilanza dei mercati finanziari (CNMV) e la Banca di Spagna.

Si annoverano anche iniziative di organismi privati *no-profit* che si occupano, nell'ambito della promozione dell'occupazione femminile, di supportare con strumenti informativi, con seminari ed anche con consulenze mirate, problematiche legate all'indebitamento finanziario delle famiglie. In Germania, infine, le iniziative sono sostenute invece da grandi multinazionali finanziarie e da associazioni di categoria, come quella nazionale nel settore assicurativo.

Concludendo la propria esposizione, il Presidente relatore prospetta l'opportunità di approfondire i temi trattati mediante un ciclo di audizioni, invitando quindi i commissari a trasmettere alla Presidenza le proposte sui soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Nomina del professor Enrico Saggese a Presidente dell'Agenzia spaziale italiana – ASI (n. 38)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio)

La senatrice VICARI (*PdL*), introducendo l'esame dell'atto in titolo, rende noto che nella seduta del 28 maggio scorso il Consiglio dei ministri ha avviato la procedura per la nomina del professor Enrico Saggese a Presidente della Agenzia Spaziale Italiana.

La Commissione è quindi chiamata a pronunciarsi – entro il prossimo 29 giugno – con un parere sulla proposta di nomina che il ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato alle Camere corredata dal curriculum – che è a disposizione –, da cui si evince l'alto profilo professionale e la pregevole attività finora svolta dal candidato, il quale già ricopre la carica di Commissario Straordinario dell'Agenzia dall'Agosto 2008.

La relatrice, ritenendo che l'esperienza del professor Saggese debba essere premiata, invita la Commissione ad esprimere parere favorevole alla nomina proposta dal Governo con l'atto in esame.

Il presidente CURSI propone di rinviare le operazioni di votazione all'odierna seduta pomeridiana.

La Commissione conviene e pertanto il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CURSI prospetta l'opportunità di svolgere l'audizione del Ministro Michela Vittoria Brambilla sugli indirizzi del Governo in materia di turismo, e del Presidente dell'ICE, professor Vattani, di recente nominato. Rende altresì noto che è stata concordata per il prossimo 22 luglio l'audizione dei vertici di Terna per approfondimenti sul programma di potenziamento della rete elettrica nazionale.

Il senatore BUBBICO (*PD*) concorda con il programma di lavoro testé illustrato dal Presidente che dovrebbe tuttavia comprendere, a suo avviso, anche l'audizione dell'Amministratore delegato Fiat, con particolare riguardo al programma di ristrutturazione dello stabilimento di Termini Imerese, in considerazione delle pesanti ricadute sui livelli occupazionali.

La senatrice ARMATO (*PD*) interviene brevemente per ricordare che analoga questione era stata da lei già posta per lo stabilimento di Pomiigliano d'Arco che versa in una situazione di particolare incertezza e sofferenza.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) ritiene si debba precisare l'oggetto dell'audizione dei vertici Fiat per evitare indebite intromissioni nei piani aziendali che hanno carattere squisitamente privato.

Il senatore GARRAFFA (*PD*) rende noto di aver richiesto alla presidenza della Commissione l'audizione dell'amministratore delegato della Fiat, in considerazione delle pesanti ricadute occupazionali che coinvolgono lo stabilimento di Termini Imerese, i cui piani di ristrutturazione sono stati preannunciati ma mai definiti con chiarezza. Ritiene pertanto necessario acquisire elementi di conoscenza in merito agli obiettivi che si intendono perseguire con riferimento allo stabilimento di Termini Imerese, che ha ricevuto diverse manifestazioni di solidarietà alle quali non sono però seguite azioni concrete per la difesa del lavoro e della produzione.

Il presidente CURSI ritiene che l'indagine conoscitiva sulla competitività delle imprese italiane possa senz'altro tenere in debito conto i pro-

blemi testé sollevati con riguardo all'industria automobilistica. Ritiene comunque necessario ascoltare anche la posizione del Governo in proposito.

La senatrice VICARI (*PdL*) sottolinea la necessità che la Commissione acquisisca i necessari elementi di conoscenza sulla situazione di Termini Imerese direttamente dal Presidente della regione Sicilia.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) rileva che anche il Presidente della regione Campania andrebbe ascoltato con riguardo alla situazione dello stabilimento di Pomigliano d'Arco.

Il senatore BUBBICO (*PD*) ritiene che sia utile che la Commissione acquisisca a tutti i livelli gli orientamenti in merito alla politica industriale del settore automobilistico in questa particolare contingenza, ricordando comunque che le regioni in cui gli stabilimenti Fiat sono presenti hanno avuto incontri con il Governo e con l'amministratore delegato della Fiat per le necessarie consultazioni.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) precisa la propria posizione nettamente contraria a qualunque forma di intromissione politica nei piani aziendali. Ritiene invece che la Commissione possa acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari in merito agli indirizzi di politica industriale negli specifici settori e quindi anche in quello dell'industria automobilistica. In ogni caso lo strumento dell'audizione non dovrebbe essere utilizzato per dare rilevanza solo a specifiche realtà territoriali.

Il senatore SANGALLI (*PD*) concorda pienamente con il senatore Vetrella e sottolinea l'opportunità che anche il Ministro dello Sviluppo economico venga a riferire sull'orientamento del Governo, ma evitando ogni forma di intromissione di carattere politico nelle strategie aziendali.

La senatrice SBARBATI (*PD*) condivide la posizione del senatore Sangalli anche se ritiene che l'approfondimento di tematiche tanto rilevanti per l'intera economia nazionale non possa prescindere da un eventuale coinvolgimento di tutti i livelli territoriali e anche delle situazioni locali più specifiche.

Il presidente CURSI, raccolto l'orientamento favorevole della Commissione a programmare l'audizione dei vertici della Fiat e del ministro Scajola per approfondire le politiche industriali nel settore automobilistico, ritiene opportuno che la Commissione acquisisca gli atti del Tavolo Fiat con i vertici dell'azienda, il sindacato e i presidenti delle regioni dove sono ubicati i principali impianti di produzione, tenutosi nei giorni scorsi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

82^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*
CURSI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i dottori Guido Barilla e Marco Montanaro, rispettivamente presidente e responsabile relazioni istituzionali del Gruppo Barilla.

La seduta inizia alle ore 14,15.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Nomina del professor Enrico Saggese a Presidente dell'Agenzia spaziale italiana – ASI (n. 38)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi nella quale – ricorda il Presidente – la senatrice Vicari aveva svolto la relazione proponendo un parere favorevole.

Il senatore BUBBICO (*PD*) interviene per dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo nella convinzione che la professionalità del professor Saggese consentirà all'Agenzia spaziale italiana di condurre efficacemente i progetti di ricerca per una rilevante presenza italiana nel settore dell'aerospazio. Prospetta a tal fine l'opportunità di programmare una audizione del Presidente, non appena verrà perfezionata la nomina, per esporre le linee programmatiche dell'Agenzia.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) concorda con la proposta di audire il Presidente dell'Agenzia spaziale proprio per approfondire le tematiche della ricerca e dell'innovazione industriale in campo aeronautico e spaziale.

La relatrice VICARI (*PdL*), esprimendo il personale apprezzamento per il voto favorevole testé dichiarato dal rappresentante del gruppo PD, sottolinea l'importanza della programmata audizione del Presidente dell'Agenzia spaziale anche per approfondire il tema della riorganizzazione dell'ente che si accinge ad avviare il professor Saggese, specie sul versante delle risorse, in modo da corrispondere validamente ad un piano di sviluppo della ricerca che riesca a coprire i prossimi quindici anni.

Il presidente CURSI osserva che l'indagine conoscitiva sulla competitività delle imprese italiane riguarda anche il settore aerospaziale e pertanto già in quella sede potranno essere svolti tutti i necessari approfondimenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire per dichiarazioni di voto, si procede alla votazione, a scrutinio segreto, alla quale prendono parte i senatori BUBBICO (PD), CAGNIN (LNP), CARUSO (PdL), CASELLI (PdL), CASOLI (PdL), CURSI (PdL), FIORONI (PD), GRANAIOLA (PD), MESSINA (PdL), PARAVIA (PdL) TANCREDI (PdL) (in sostituzione del senatore Piccone), TOMASELLI (PD), VETRELLA (PdL) e VICARI (PdL).

In esito allo scrutinio, la proposta di parere favorevole alla nomina risulta approvata con 14 voti favorevoli.

PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane, con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico e aerospaziale: audizione del Presidente del Gruppo Barilla

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 10 giugno scorso.

Il presidente CURSI rivolge un saluto di benvenuto al presidente Barilla invitandolo a svolgere una relazione introduttiva, alla quale seguiranno gli interventi dei senatori.

Il presidente BARILLA ringrazia la Commissione per la preziosa occasione offertagli per sottolineare la particolare importanza del settore alimentare che si colloca al secondo posto per rilevanza nella produzione industriale. Illustra quindi un documento che mette a disposizione, nel quale sono indicate le cifre dell'industria alimentare italiana in ordine al fatturato, ai dipendenti e alle esportazioni, con particolare riguardo poi ai dati concernenti il Gruppo Barilla.

Ribadita la valenza strategica dell'industria italiana della pasta, anche con riguardo all'elemento della promozione del marchio *made in Italy* nel mondo, il presidente Barilla rende noto che il settore è caratterizzato da una forte maturità del mercato interno e da una capacità produttiva inespressa con un grado di utilizzazione degli impianti di circa il 66%.

Dà conto poi della progressiva riduzione del numero dei pastifici quale forte elemento di preoccupazione che coinvolge in modo particolare le aziende di media grandezza.

Dopo aver illustrato i dati relativi all'export e al fatturato in Italia, si sofferma sulle caratteristiche della filiera produttiva, che si presenta lunga e articolata, composta da numerosi fornitori italiani, ma anche stranieri, strutturata a monte dai produttori, dall'industria molitoria e dall'industria pastaria e a valle dalla grande distribuzione organizzata nazionale e internazionale.

Dopo aver dato conto dei progetti per lo sviluppo sostenibile, avviati nell'ottica di valorizzare il patrimonio economico e culturale della produzione della pasta italiana, traccia alcune delle principali questioni che toccano il comparto alimentare, con particolare riguardo alle proposte di introdurre l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine delle materie prime, nonché con riferimento ai rapporti con la grande distribuzione organizzata. A tale ultimo proposito, auspica che possa essere avviato un sereno ma proficuo confronto fra la grande distribuzione e il Ministero dello sviluppo economico in modo da pervenire alla definizione di regole chiare e condivise.

Il presidente CURSI chiede di approfondire il tema del controllo delle materie prime provenienti dall'estero, in considerazione della enorme importanza di tale aspetto per la tutela della salute dei consumatori. Quanto ai rapporti, in questo momento particolarmente difficoltosi, tra distributori e produttori, si associa all'auspicio di avviare un tavolo tecnico per risolvere efficacemente le questioni emerse peraltro già in sede di una precedente audizione.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) chiede di approfondire le azioni dirette a promuovere il modello di sviluppo sostenibile che viene illustrato nella documentazione depositata.

La senatrice VICARI (*PdL*), nel sottolineare l'importanza dell'industria della pasta per l'immagine dell'Italia che viene accreditata all'estero, chiede di approfondire la questione della inespressa capacità produttiva e di indicare quali proposte concrete di carattere legislativo potrebbero essere portate sul tavolo della concertazione con la grande distribuzione.

Il senatore PARAVIA (*PdL*) richiama l'attenzione sulla necessità di verificare in quale misura i prezzi della pasta espressi in lire abbiano subito variazioni, e di quale entità, nel momento della conversione in euro.

Il senatore CASOLI (*PdL*) desidera approfondire i motivi delle critiche espresse ai progetti che tendono ad etichettare le materie prime del prodotto finito.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) richiama l'attenzione sulla necessità di tutelare adeguatamente i prodotti tipici e di contrastare efficacemente la contraffazione dei prodotti italiani sulle piazze estere, specie negli Stati Uniti, che costituisce un enorme danno per la bilancia commerciale italiana.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) si sofferma sul problema a monte della tracciabilità delle materie prime dei prodotti di base, chiedendo in particolare se la necessità di acquisire la materia prima fuori dall'Italia dipenda dalla qualità, dalla quantità o dalla reperibilità della medesima. Atteso che il gruppo Barilla può vantare quale elemento qualificante una sostanziale stabilità nella produzione industriale, chiede di conoscere quanti siano gli addetti italiani nell'azienda. Infine, condivide la necessità che vengano suggerite delle proposte concrete per recuperare anche su questo versante la produttività del sistema economico.

Il senatore MESSINA (*PdL*) chiede in che misura la determinazione del prezzo della pasta sia realmente influenzato dalla qualità delle materie prime e del processo di produzione.

Il presidente BARILLA, riservandosi i necessari approfondimenti mediante un ulteriore invio di studi e documentazioni con riguardo ai quesiti posti dai Senatori intervenuti, precisa che per ciò che concerne in particolare la qualità dei diversi tipi di pasta in commercio, sarebbe particolarmente interessante valutare i dati dei controlli effettuati dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità. A tale proposito osserva che i maggiori rischi per il consumatore emergono soprattutto in contesti in cui viene offerta una gestione assolutamente artigianale del prodotto. Quanto alla particolare conflittualità tra produzione e distribuzione, sottolinea la necessità di norme di razionalizzazione concreta dei punti di distribuzione sul territorio.

A tale proposito il presidente CURSI rileva che anche gli enti locali hanno una loro responsabilità in tale ambito.

Il presidente BARILLA, dopo aver reso noto che il passaggio all'euro non ha inciso negativamente sui prezzi della pasta e che fra il 1993 e il 2006 si sono mantenuti stabili, mentre i costi per tonnellata della materia prima, che sono passati da 170 euro a 500 in otto mesi e si sono di recente attestati sui 260 euro a tonnellata, hanno sicuramente indotto elementi di crisi per il settore. Quanto ai progetti per lo sviluppo sostenibile, precisa che fra questi va annoverata la cospicua riduzione dell'utilizzazione del-

l'acqua nei processi produttivi, nonché l'affinamento della ricerca di laboratorio per impiantare in Italia quei grani pregiati prodotti all'estero.

In merito alla capacità produttiva dell'industria italiana, dopo un'ulteriore sollecitazione del senatore BUBBICO (PD), risponde il dottor MONTANARO, facendo riferimento al fatto che fino al 1975 la mancanza dell'attuale normativa sul divieto di aiuti alle imprese consentiva un adeguato supporto alla costituzione della linea produttiva.

Il senatore BUBBICO (PD) fa presente tuttavia che la filiera della pasta resta esclusa dagli aiuti dello Stato anche lì dove vi siano interventi di emergenza sul territorio per catastrofi naturali.

Il presidente BARILLA, nel sottolineare la valenza strategica di un'adeguata tutela dei prodotti tipici, che passa anche attraverso una diffusa informazione sulla validità dell'alimentazione italiana per la salute, rende noto che gli addetti italiani nel settore sono 9000 su 16000 dipendenti, afferenti 13 stabilimenti produttivi in Italia.

Infine, con riguardo alla definizione dei prezzi della pasta, tema sul quale è in grado di fornire una serie notevole di dati incontrovertibili, per smentire una volta per tutte la disinformazione dispensata dai mezzi di comunicazione, spiega che almeno il 60% del costo va imputato alla qualità della materia prima.

Il presidente CURSI ringrazia quindi gli auditi per il contributo particolarmente prezioso apportato ai lavori della Commissione e, dichiarando conclusa l'audizione, li congeda.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 24 giugno 2009

93^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» (n. 79)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 4, 5 e 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MORRA (*PdL*) dà conto di alcune ulteriori modifiche alla bozza di parere illustrata nella precedente seduta (vedi testo allegato).

Il senatore ROILO (*PD*), nel riconoscere il forte impegno profuso dal relatore per la stesura della proposta di parere e nel prendere atto con soddisfazione dell'approfondito dibattito che si è svolto in Commissione, si riporta ai dati resi oggi pubblici dall'INAIL, che documentano il calo degli incidenti sul lavoro verificatisi nel 2008, e segnatamente degli infortuni con esito mortale. Questo decremento conferma a suo avviso l'opportunità di non stravolgere il testo del decreto legislativo n. 81. Per queste ragioni, pur convenendo con le osservazioni contenute nello schema di parere predisposto dal relatore, e segnatamente con quelle relative alle norme di cui agli articoli 2-*bis* e 10-*bis*, dichiara voto contrario a tale proposta per le motivazioni contenute nella bozza di parere di cui è primo firmatario.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*), richiamati i dati sugli infortuni sul lavoro per il 2008, ribadisce il consenso all'impianto del decreto correttivo oggi in esame, di cui sottolinea gli aspetti a suo avviso positivi. Nel reputare utile che il Governo faccia chiarezza, evitando di introdurre una disciplina eccezionale limitatamente ai reati in materia di sicurezza sul lavoro, sottolinea l'irricevibilità delle critiche politiche relative allo stravolgimento del testo unico vigente.

La senatrice MARAVENTANO (*LNP*), nell'anticipare il voto favorevole del suo gruppo alla bozza di parere predisposta dal relatore, evidenzia tuttavia l'opportunità che esso richiami la necessità di impegni finalizzati ad incrementare la cultura della sicurezza sul lavoro, nonché l'esigenza di semplificare gli adempimenti formali a carico delle piccole imprese, di valutare la norma contenente l'eliminazione della sanzione della nullità del contratto ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile e di riflettere sull'opportunità di far partecipare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla stesura del D.V.R. Esprime inoltre perplessità relativamente agli articoli 35, 58, 61 e 74 dello schema di decreto.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il presidente GIULIANO mette ai voti la nuova bozza di parere predisposta dal relatore, che risulta approvata a maggioranza, restando di conseguenza precluse le votazioni sugli altri schemi di parere.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni» (n. 82)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere osservazioni alla 1^a Commissione permanente entro il 9 luglio; segnala tuttavia che nella seduta odierna si limiterà a svolgere la sua illustrazione, non essendo ancora prevenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni sullo schema di decreto. Si sofferma quindi diffusamente sui contenuti dell'atto, che ridefinisce la disciplina in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della *performance* delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, riforma la disciplina degli incentivi, con l'introduzione di un sistema premiale strettamente connesso ai meriti effettivamente valutati, è ispirato dal principio di responsabilità, sia in termini di contrasto della scarsa produttività e dell'assenteismo e di revisione dei procedimenti disciplinari, sia in termini di ridefinizione del ruolo e delle funzioni della dirigenza, e rivede infine le norme riguardanti la contrattazione.

Dichiara quindi aperta la discussione generale, rinviando il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(392) BASSOLI ed altri. – *Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordo-cieche*

(550) COSTA. – *Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica*

(918) NESSA ed altri. – *Riconoscimento dei diritti delle persone sordo-cieche*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 maggio scorso.

Il presidente GIULIANO ricorda che è da tempo pervenuta una relazione tecnica, positivamente verificata, sul testo unico elaborato dalla relatrice Biondelli, relazione che è stata tempestivamente e formalmente trasmessa alla Commissione bilancio, la quale non ha tuttavia ancora espresso il proprio parere. Ribadisce quindi che tornerà a sollecitare in tal senso la Commissione bilancio, al fine di pervenire nei tempi più rapidi alla conclusione dell'*iter* di un provvedimento che è fortemente atteso dalle categorie interessate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 79**

La 11^a Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

considerato che il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha operato una revisione complessiva della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,

rilevato che il nuovo schema in esame è inteso sia a correggere errori materiali e a porre talune semplificazioni sia ad apportare altre modifiche ed integrazioni rilevanti,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) in relazione all'articolo 2 (che inserisce nel decreto legislativo n. 81 un nuovo articolo *2-bis*), valuti il Governo di riconsiderare nel suo complesso la norma; in ogni caso, ove si ritenga opportuno il mantenimento del testo, occorre quanto meno chiarire, nel testo stesso, che la certificazione ivi prevista prefiguri unicamente una presunzione relativa di conformità; si ritiene, altresì, opportuno – nel caso di conferma della norma – includere tra i soggetti abilitati alla certificazione anche gli enti pubblici preposti in materia di sicurezza del lavoro; si chiede, inoltre, di precisare che le commissioni di certificazione devono comunque rispondere ai requisiti di indipendenza, autonomia, imparzialità, terzietà e professionalità; infine, occorrerebbe specificare che l'impiego di macchine marcate CE conferisce una presunzione, valida fino a prova contraria, del rispetto delle sole disposizioni concernenti l'utilizzo delle attrezzature in ambiente di lavoro, disposizioni stabilite dal Titolo III, Capo I, del decreto legislativo n. 81;

b) con riferimento all'articolo 7, si condivide l'assegnazione di nuove competenze all'INAIL, quale soggetto chiamato ad erogare – previo accordo tra Stato, Regioni e Province autonome e lo stesso ente – prestazioni di assistenza riabilitativa non ospedaliera in favore di vittime di infortuni sul lavoro e in un'ottica di integrazione con il Servizio sanitario nazionale, richiamando, tuttavia, l'attenzione su quanto previsto dalla legge n. 247 del 2007 in tema di razionalizzazione degli enti previdenziali, un obiettivo a cui è legata una parte rilevante della copertura finanziaria prevista in quella sede. Si segnala, infine, l'esigenza di confermare, anche migliorandola, l'apertura prevista dallo schema di decreto per un ruolo attivo dell'INAIL nell'erogazione di cure mediche e rieducative, a tal fine prevedendo al medesimo articolo 7 un comma del seguente tenore: «Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure ne-

cessarie ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate»;

c) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 8-*bis*, in modo da chiarire che le risposte agli interpellanti, elaborate dall'organismo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, non sono vincolanti per gli organi di vigilanza, costituendo, tuttavia, utili linee di orientamento e di operatività, coerenti ed uniformi su tutto il territorio nazionale per i medesimi organi;

d) all'articolo 9 dello schema di decreto, modificativo dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81, appare opportuno inserire un nuovo comma, il quale preveda che, per i luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, siano competenti esclusivamente i servizi sanitari e tecnici istituiti presso le stesse amministrazioni;

e) per quanto riguarda l'articolo 10-*bis* – che, inserendo un nuovo articolo 15-*bis* nel decreto legislativo n. 81, introduce alcune condizioni, in materia di sicurezza sul lavoro, ai fini dell'imputazione della responsabilità penale a tutti i soggetti per i quali le singole norme comminano (in astratto) le sanzioni – si propone di riconsiderare la norma nel suo complesso. In particolare, suscita perplessità la lettera d) del comma 1 dell'articolo 15-*bis*, la quale pone la condizione, ai fini dell'imputazione ai datori di lavoro e ai dirigenti, che l'evento non sia imputabile a soggetti rientranti in determinate categorie (preposti, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, medico competente, lavoratori, componenti dell'impresa familiare, lavoratori autonomi, coltivatori diretti del fondo, artigiani, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo), con riferimento ai reati per i quali siano responsabili penalmente – oltre ai datori di lavoro e ai dirigenti – anche tali soggetti; in merito, appare opportuno sopprimere la medesima lettera d), mantenendo, quindi, l'ordinaria applicazione dei criteri di dolo o colpa di cui al codice penale; in subordine, si auspica che l'esigenza di escludere interpretazioni giudiziali che attribuiscono al soggetto obbligato responsabilità di ordine penale anche ove la violazione sia riferibile unicamente ad altro e diverso soggetto venga soddisfatta senza introdurre una disciplina eccezionale per i soli reati in materia di sicurezza sul lavoro, derogatoria rispetto alla regola generale di cui all'articolo 40, capoverso, del codice penale, nonché, in ogni caso, all'interno del perimetro tracciato dall'articolo 5 della direttiva 89/391/CEE per quanto riguarda la responsabilità del datore di lavoro; in particolare, nell'articolo citato, il paragrafo 3 stabilisce che gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro non intaccano il principio della responsabilità del datore di lavoro ed il successivo paragrafo 4 consente agli Stati membri di stabilire esclusioni o riduzioni della responsabilità dei datori «per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata»;

f) all'articolo 14, comma 2 – poiché si introduce un nuovo comma 3-*bis* all'articolo 26 del decreto n. 81, secondo il quale gli obblighi dei

datori di lavoro committenti non si applicano (oltre che, come previsto nello stesso comma 3, ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi) alle mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale nonché ai lavori la cui durata non sia superiore a due giorni, tranne nel caso in cui sussistano rischi da interferenze derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici ed atmosfere esplosive – si verifichi, con riguardo all'applicazione degli obblighi in materia di sicurezza ai lavori di durata non superiore a due giorni, l'opportunità di inserire la tutela per le interferenze derivanti da ulteriori situazioni, quali, ad esempio, agenti fisici, materiali tossici e nocivi; al medesimo articolo 14, inoltre, valuti il Governo l'opportunità di definire il campo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 81, in modo da chiarire che quest'ultimo comprenda, oltre ai lavori, anche i servizi e le forniture e che le citate disposizioni si debbano ritenere vincolanti a condizione che il datore di lavoro abbia la giuridica disponibilità dei luoghi in cui si svolga l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo; valuti altresì il Governo l'opportunità di puntualizzare che il documento di valutazione dei rischi da interferenza della lavorazioni di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto n. 81 non sia richiesto in fattispecie a ridotto rischio infortunistico, quali le prestazioni di natura intellettuale o i lavori di breve durata, sempre che non vi siano comunque rischi elevati per le maestranze coinvolte nell'esecuzione dei lavori; infine, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, come disposto dal comma 5 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81, che siano nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione di merci nei quali non siano puntualmente indicati i costi della sicurezza, chiarendo, al contempo, in modo da risolvere i dubbi interpretativi sorti al riguardo, che detti costi sono quelli necessari per eliminare (o, se impossibile, ridurre al minimo) i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni;

g) all'articolo 24 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 41 del decreto legislativo n. 81, appare necessario che il Governo valuti l'opportunità di modificare l'attuale formulazione dei commi 2 e 3, in modo che si evidenzii con maggiore efficacia che la visita medica in fase antecedente l'assunzione è consentita in quanto diretta a valutare l'idoneità del lavoratore alla mansione per la quale dovrebbe essere assunto e si preveda espressamente la possibilità dell'effettuazione dei test per la verifica di assenza di condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti anche per le visite preassuntive e quelle alla ripresa del lavoro per assenza per malattia, introdotte con le lettere *e-bis*) ed *e-ter*) del citato comma 2; occorre, peraltro, intervenire – anche attraverso una opportuna rivisitazione, entro l'anno in corso, del vigente accordo Stato-Regioni che disciplina la materia – per risolvere i numerosi dubbi applicativi connessi al comma 4 del citato articolo 41, in relazione all'opportuno mantenimento della sorveglianza medica per i rischi da alcool e droga, che non può essere limitata soltanto a casistiche specifiche; per analogia con quanto sopra indicato, peraltro, all'articolo 12 dello schema, andrebbe anche valutata l'opportunità di migliorare il testo della

lettera g) dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 81, in maniera tale che l'obbligo del datore di lavoro di inviare i lavoratori a visita medica venga collegato al programma di sorveglianza sanitaria e venga specificato che spetta al datore di lavoro comunicare tempestivamente le cessazioni dei rapporti di lavoro; nella novella di cui al comma 2 del citato articolo 24, la quale, tra l'altro, introduce l'obbligo di visita medica alla ripresa del lavoro, dopo un'assenza per malattia di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, appare opportuno esplicitare che tale visita deve svolgersi «prima» della ripresa del lavoro;

h) in tema di sanzioni, con riferimento anzitutto all'articolo 31 dello schema, che novella l'articolo 55 del decreto n. 81, si segnala che il nuovo comma 1, lettera c), di detto articolo sanziona a carico esclusivo del datore di lavoro l'obbligo di nominare il medico competente, mentre lo stesso schema di decreto non modifica l'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto n. 81, che pone l'obbligo di nomina del medico competente a carico del datore di lavoro e del dirigente; per assicurare un maggiore rispetto delle più rilevanti misure di sicurezza sui cantieri, inoltre, relativamente al medesimo articolo 55 del decreto n. 81, andrebbe previsto l'arresto da quattro a otto mesi (in luogo dell'alternativa tra l'arresto e l'ammenda) in caso di omessa valutazione dei rischi nelle imprese che operano nel settore dei cantieri temporanei e mobili, sempre che svolgano attività di rilievo non limitato, quali potrebbero essere individuate nell'utilizzo di un'entità presunta di lavoro non inferiore ai 200 uomini-giorno; andrebbe altresì valutata l'opportunità di prevedere l'applicazione della sanzione penale (in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria) per la violazione della disposizione che impone al datore di lavoro di fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale (lettera d) dell'articolo 18, comma 1); sempre in tema di sanzioni, con riferimento all'articolo 35 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 59 del decreto n. 81, si avverte la chiara esigenza di prevedere un abbassamento della misura delle sanzioni a carico dei lavoratori;

i) all'articolo 43, comma 1, che modifica l'articolo 71 del decreto legislativo n. 81 del 2008 – considerata l'opportunità di risolvere i potenziali rischi di incompatibilità nelle funzioni di certificazione e controllo dei soggetti pubblici, anche sulla base delle recenti segnalazioni dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato – si valuti l'opportunità di modificare parzialmente la lettera e), correttiva del comma 11 del citato articolo 71, nel senso di sostituire il secondo periodo con un periodo del seguente tenore: «Le verifiche sono effettuate dai soggetti preposti, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla data di richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13»;

l) considerato che l'articolo 58 dello schema abroga, tra l'altro, il comma 11 dell'articolo 90, che prevede la non applicazione dell'obbligo, per il coordinatore della progettazione, di redigere il fascicolo per la prevenzione e la protezione dai rischi, in caso di lavori privati, ai lavori non soggetti a permesso di costruire, mentre la legge comunitaria per il 2008,

recentemente approvata, reca specifiche modifiche al citato comma 11 dell'articolo 90, al fine di dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 25 luglio 2008, occorre assolutamente coordinare i due interventi normativi, anche, ove necessario, con riferimento alle relative norme sanzionatorie; sempre con riguardo all'articolo 58, valuti il Governo l'opportunità di puntualizzare, nell'ambito del comma 1 dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 81, che è compito del committente o del responsabile dei lavori attenersi, nelle fasi di progettazione dell'opera, ai principi generali di tutela di cui all'articolo 15 del «testo unico», specificando che, nel settore dei lavori pubblici, tali attività vanno svolte nel rispetto dei compiti che la normativa di specifico riferimento riserva al responsabile del procedimento e al progettista; valuti altresì il Governo l'opportunità di precisare che le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 81 operano a condizione che in cantiere vi siano più imprese chiamate ad eseguire lavori, anche non contemporaneamente; infine, valuti il Governo l'opportunità di eliminare il comma 5-*bis*, citato alla lettera *c*) dell'articolo 58 dello schema, il quale introduce un meccanismo macchinoso e sostanzialmente inutile per la redazione del piano di sicurezza;

m) in relazione all'articolo 93 del decreto legislativo n. 81 (per il quale l'articolo 61 dello schema prevede talune modifiche), pur ribadendo l'esigenza di non mitigare le misure per la tutela della sicurezza dei lavoratori, si fa notare l'onerosità delle procedure indicate per la responsabilità del committente in caso di lavori di modesta entità;

n) all'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto n. 81 del 2008, come inserito dall'articolo 8 dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di inserire il riferimento al finanziamento, non solo della diffusione di soluzioni tecnologiche per le imprese, ma anche di soluzioni organizzative (quali, ad esempio, i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza), verificate dall'INAIL; allo stesso tempo, per garantire una ricognizione completa dei dati infortunistici, si raccomanda di introdurre un'apposita integrazione all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008, diretta a prevedere anche la comunicazione al Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) dei dati sugli infortuni sotto la soglia indennizzabile dell'INAIL;

o) per finalità di massima garanzia del rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro, si raccomanda di attribuire agli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *ee*), del decreto n. 81 del 2008, l'obbligo di monitorare periodicamente la costituzione e la funzionalità sul territorio dei RLSA (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente), comunicando le relative risultanze ai competenti organismi nazionali;

p) per assicurare una più coerente applicazione delle norme del decreto legislativo n. 81 del 2008 alla realtà della cooperazione sociale e del volontariato di protezione civile, si prospetta l'opportunità di introdurre – all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo – una disposizione che preveda che la Commissione consultiva, di cui all'articolo 6 del decreto legi-

slativo n. 81, individua apposite procedure semplificate per l'applicazione del decreto medesimo nei confronti dei soggetti che operano per conto di cooperative sociali ai sensi della legge n. 381 del 1991, nonché delle organizzazioni di volontariato della protezione civile (inclusi Corpo dei Vigili del fuoco, Soccorso alpino, e soggetti simili); con riguardo ai volontari della Croce Rossa Italiana, valuti il Governo l'opportunità di estendere ad essi la disciplina legale di tutela di cui al comma 12-*bis* dell'articolo 3, in quanto tali soggetti presentano esigenze analoghe a quelle dei volontari considerati nell'ambito del suddetto comma 12-*bis*; con riferimento al citato articolo 6 del decreto n. 81, valuti il Governo l'opportunità di riservare alla predetta Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro il compito di elaborare indicazioni utili per le imprese ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di valutazione, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 81, dello stress lavoro-correlato, nonché di ridurre il numero dei componenti della stessa Commissione;

q) con riferimento allo strumento della sospensione dell'attività imprenditoriale, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81, novellato dall'articolo 10 dello schema, prestando una particolare attenzione alle specifiche caratteristiche degli appalti pubblici e dei cantieri edili, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il requisito delle «plurime» violazioni con quello delle «reiterate» violazioni, quali individuate dal decreto previsto dal comma 1 del citato articolo 14 o, nella fase transitoria antecedente l'adozione di tale provvedimento, dall'allegato I del decreto n. 81; atteso, peraltro, che il concetto di «preventiva regolare occupazione», se riferito all'obbligo di denuncia di assunzione preventiva, non costituisce l'unico strumento valido ai fini della valutazione della regolarità del rapporto di lavoro, si consideri l'opportunità di prevedere – modificando il richiamato articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 – l'adozione di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale da parte degli organi di vigilanza del Ministero competente, qualora questi «riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria»; valuti, altresì, il Governo l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al testo dell'articolo 14, dirette a evidenziare le modalità di applicazione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale nell'ambito degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con riferimento alla sicurezza antincendio e alla relativa competenza dei Vigili del fuoco;

r) al fine di risolvere un problema interpretativo fortemente avvertito dagli operatori, valuti il Governo l'opportunità di intervenire sull'articolo 16 del decreto n. 81 (che ha previsto l'istituto della delega), chiarendo in via definitiva se il delegato sia o meno legittimato a subdelegare alcune delle funzioni delegategli dal datore di lavoro e, in particolare, la delicata funzione della vigilanza; riguardo al citato articolo 16, peraltro, occorre che il Governo valuti l'opportunità, a fini di semplificazione del relativo adempimento, di prevedere che il requisito della «data certa» venga sostituito dalla semplice apposizione della data sulla delega di cui al medesimo articolo 16; inoltre, per incentivare l'utilizzo della diffusione

dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, si dovrebbe prevedere che l'obbligo di vigilanza sul soggetto delegato da parte del soggetto delegante possa essere ritenuto osservato in caso di adozione di un modello di organizzazione e gestione da parte dell'azienda, senza che si debba procedere a valutarne l'efficace attuazione;

s) risulterebbe opportuno intervenire anche sull'articolo 29, comma 3, del decreto n. 81, stabilendo il termine entro il quale deve avvenire la rielaborazione della valutazione dei rischi e il relativo documento, nel momento in cui si verifichi l'evento che imponga tale rielaborazione;

t) all'articolo 30 dello schema di decreto, modificativo dell'articolo 52 del decreto n. 81, valuti il Governo l'opportunità di eliminare la previsione che riserva una percentuale pari almeno al 50% delle disponibilità del Fondo di cui al citato articolo 52 al finanziamento degli organismi paritetici e di prevedere che il decreto di cui al comma 3 dello stesso articolo 52, oltre alle modalità di funzionamento del Fondo, regolamenti anche l'articolazione sul territorio del fondo stesso;

u) quanto ai cantieri temporanei e mobili, all'articolo 56 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 88 del decreto n. 81, si segnala che la formulazione della nuova lettera g-bis) sembra non corrispondere alle intenzioni dichiarate nella relazione di accompagnamento, laddove si precisa che «la modifica all'articolo 88 è diretta ad evidenziare come ove i lavori siano di ordinaria manutenzione non necessiti l'applicazione delle complesse disposizioni di cui al Titolo IV»; analoga mancata corrispondenza si registra in relazione all'articolo 57, comma 1, lettera b), dello schema di decreto legislativo;

v) si raccomanda, altresì, di approfondire le riflessioni sul delicato rapporto fra le normative recate rispettivamente dall'articolo 26 e dal Titolo I, Capo I, del decreto n. 81, in particolare disciplinando più in dettaglio tale rapporto e chiarendo i seguenti profili:

se si debba applicare l'articolo 26, nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile con più imprese, quando sia stato elaborato il PSC (Piano di sicurezza e di coordinamento);

quale disciplina vada applicata, nell'ambito del citato articolo 26, nel caso di committente che non sia anche datore di lavoro;

per quali ragioni nell'articolo 96, comma 2, del decreto n. 81 non si faccia riferimento anche al comma 2 del più volte citato articolo 26;

se non risulti opportuno modificare il nuovo comma 3-bis del citato articolo 26 del decreto n. 81, che parla di «mere forniture di materiali», laddove il nuovo comma 1-bis dell'articolo 96 del decreto n. 81, introdotto dall'articolo 63 dello schema di decreto, reca la dizione «mere forniture di materiali o attrezzature»;

z) si osserva, inoltre, che le modifiche apportate dallo schema di decreto all'allegato XI del decreto n. 81, contenente l'elenco dei lavori comportanti rischi particolari, potrebbero attenuare la portata garantistica di detto allegato, con particolare riferimento ai lavori che espongono a ri-

schio di seppellimento, di sprofondamento e di caduta dall'alto; appare, pertanto, utile un approfondimento della materia, finalizzato a verificare l'eventuale esigenza del mantenimento della normativa vigente;

aa) si osserva che è stata segnalata l'opportunità di intervenire sulle disposizioni relative all'incompatibilità dell'esercizio della funzione di medico competente, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, per i medici che svolgono i servizi di vigilanza (articolo 39, comma 3, del decreto n. 81); a tal fine, si prospetta l'eventuale possibilità di prevedere che la suddetta incompatibilità venga spostata dall'attuale livello nazionale al livello provinciale;

bb) appare opportuno inserire, nell'articolo 161 del decreto n. 81, la previsione di un regolamento interministeriale, ai fini della revisione della disciplina della segnaletica stradale, destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare, nonché delle relative procedure di apposizione;

cc) per quanto riguarda, poi, gli aspetti formali e di coordinamento normativo del testo, si segnala quanto segue:

nella numerazione degli articoli del provvedimento è stato omesso l'articolo 114;

all'articolo 7, comma 2, (articolo 9, comma 7, del decreto n. 81), la parola «rassegnate» deve intendersi sostituita dalla parola «riassegnate»;

all'articolo 24, comma 2, (che modifica l'articolo 41 del decreto n. 81), la parola «dal» andrebbe sostituita dalla parola «del»;

è necessario sopprimere l'articolo 27 dello schema di decreto correttivo (che modifica l'articolo 47 del decreto n. 81), in ragione del fatto che esso individua un meccanismo improprio, la cui operatività è rimessa ai lavoratori, per la comunicazione della mancata elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

all'articolo 41 (articolo 69, comma 1, lettera *a*), del decreto n. 81), dopo la parola «componenti» va soppressa la parola «e»;

all'articolo 83, comma 2, (articolo 158 del decreto n. 81 del 2008), le lettere *c*) e *d*) devono intendersi lettere *a*) e *b*);

all'allegato II, occorre eliminare sia la nota al punto 2 che il relativo riferimento a piè di pagina, in quanto il computo dei lavoratori è soggetto ad una specifica regolamentazione, individuata dall'articolo 4 del decreto n. 81, il quale dispone anche relativamente agli addetti in agricoltura (si vedano, in particolare, i commi 3 e 4 di tale articolo);

all'allegato IV, occorre apportare correzioni ai punti 1.6.4, 1.7.3, 1.14.4.5, e 4.3, recanti richiami erronei;

all'allegato V, ai punti 4 e seguenti, si rinviene un'erronea numerazione;

all'allegato VI, sembra necessario eliminare il punto 1.8.2, in quanto già previsto al punto 4.5.1 dell'allegato IV, e modificare i richiami al punto 8.4, in quanto erronei;

all'allegato XVII, si propone di modificare il punto 01, in modo che la dizione «elenco del personale» venga sostituita da quella, maggior-

mente pertinente, di «nominativo della persona o dei soggetti incaricati dello svolgimento delle attività riservate all'impresa affidataria»;

all'allegato XXVII, si raccomanda di modificare, in quanto erroneo, il riferimento contenuto al punto 4 relativamente all'allegato XXV, sostituendo il richiamo al punto 1 del citato allegato con quello al punto 3.5 del medesimo;

dd) valuti, infine, il Governo l'opportunità di apportare al testo tutti gli altri necessari correttivi, prevalentemente di natura tecnica, recependo le ulteriori proposte – per le quali si fa rinvio al materiale acquisito nel corso delle numerose audizioni informali svolte in sede parlamentare – non indicate in modo dettagliato nel presente parere, tra cui quelle formulate in sede tecnica da Regioni e parti sociali, che possano contribuire al miglioramento del testo e al conseguimento degli obiettivi di maggiore semplificazione e attenzione ai profili sostanziali della sicurezza, nell'ottica di garantire il bene primario della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in termini di effettività, con particolare riferimento, tra l'altro, alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1; 3; 9; 12; 13; 15; 16; 19; 20; 23; 24; 29; 42; 44; 48; 50; 52; 53; 54; 56; 60; 64; 66; 67; 69; 74; 78; 81; 106; 109; 111; 128 dello schema di decreto in esame, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 34; 108; 119; 128; 242; 246; 249; 253; 260; 279; 280 e Allegati del decreto legislativo n. 81 del 2008;

ee) infine, prendendo atto che il decreto legislativo n. 81 del 2008 – pur disciplinando la materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – investe in misura rilevante sui percorsi formativi (conformemente all'articolo 1, comma 2, lettere *g*), *n*), *m*) e *p*), della legge n. 123 del 2007, recante la relativa delega) e considerata, in proposito, la valenza strategica della formazione per le nuove generazioni (atteso anche che le scuole primarie, soprattutto materna ed elementare, rappresentano delle vere e proprie «fabbriche del sapere», al cui interno occorre educare alla sicurezza e alla salute del lavoro, nonché preservare l'incolumità e la sicurezza degli studenti di più giovane età), si auspica che, nel testo del provvedimento correttivo del citato decreto n. 81 o in altro provvedimento normativo, si possa introdurre una norma dedicata alla sicurezza negli edifici scolastici, che consenta – anche utilizzando, a tal fine, parte delle dotazioni finanziarie riconosciute all'autonomia scolastica – l'introduzione, a partire dalle scuole materne ed elementari, di un meccanismo automatico di copertura assicurativa per gli incidenti che occorrono agli allievi, sollevando, in tutto o in parte, da tale onere le famiglie.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 24 giugno 2009

96^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

GRAMAZIO

Interviene il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULL'ASSEGNAZIONE IN SEDE CONSULTIVA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 826

La senatrice BIANCONI (*PdL*) ritiene opportuno che la Commissione possa esaminare in sede consultiva il disegno di legge n. 826, all'esame della Commissione agricoltura, in quanto nell'ambito delle disposizioni concernenti la produzione artigianale di grappe e di acquaviti di frutta, emergono altresì profili attinenti alla salute dei cittadini, con particolare riferimento agli effetti negativi dell'alcool etilico.

Il presidente GRAMAZIO fa presente che riferirà nel più breve tempo possibile al presidente Tomassini la richiesta avanzata dalla senatrice Bianconi, affinché possano essere adottate le conseguenti iniziative per consentire alla Commissione di poter svolgere un adeguato approfondimento sulle parti di competenza del disegno di legge menzionato.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOMASSINI comunica che è stata richiesta sia la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso, sia la trasmissione radiofonica per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sui contenuti del «Libro Bianco sul futuro del modello sociale», con particolare riferimento ai profili della tutela della salute

Prosegue l'audizione sospesa il 26 maggio scorso, quando, dopo l'intervento iniziale del Ministro, si è aperto il dibattito.

Il senatore GUSTAVINO (*PD*) ritiene condivisibili molti degli spunti contenuti nel Libro Bianco, il quale, nell'esigenza di sintetizzare argomenti assai complessi, potrebbe in un certo senso assomigliare ad un libro dei sogni; tuttavia, a suo avviso, questa rappresentazione non assume carattere dispregiativo in quanto la capacità di sognare dovrebbe appartenere agli amministratori e alla politica. In ogni caso, il documento che il ministro Sacconi ha illustrato nella precedente seduta si presta a qualche critica a causa dell'ambizione di coniugare questioni e problematiche tra loro in qualche modo contraddittorie: da una parte, si sottolinea l'esigenza di insistere nell'adozione delle misure previste dai vari piani di rientro per superare il nodo dei forti disavanzi sanitari regionali; dall'altra, invece, si segnala opportunamente l'importanza del Patto per la salute nel prossimo triennio, della redazione del Piano sanitario e della promozione dello sviluppo tecnologico nei servizi sanitari.

Inoltre, sembrerebbe necessario offrire qualche ulteriore chiave di lettura anche in merito ad altre questioni chiamate in causa dal Libro Bianco, a cominciare dall'obiettivo rappresentato dal superamento del modello ospedalocentrico verso un sistema maggiormente attento alla dimensione territoriale; a tale riguardo, questo passaggio – che ovviamente non può risolversi a danno dei principi di accessibilità ed universalità che contraddistinguono e qualificano il Servizio sanitario nazionale – dovrebbe accompagnarsi anche ad una maggiore attenzione nei confronti della cura delle situazioni di tipo cronico ed in favore dell'assistenza familiare alla quale dovrebbero essere assegnate maggiori risorse.

Per quanto riguarda poi il rapporto tra settore sanitario pubblico e privato, ritiene che l'attuale sistema di responsabilità pubblica e collettiva dovrebbe conciliarsi con una maggiore responsabilizzazione del settore privato, allo scopo di tutelare il diritto alla tutela della salute, anche per superare l'emergenza educativa che vive il Paese. Infine, condivide il richiamo contenuto nel Libro Bianco verso la costruzione di un nuovo modello sociale che, attraverso cambiamenti organizzativi, sposti l'attenzione dalla fase acuta alla prevenzione primaria e secondaria, ai rapporti tra salute, sicurezza, ambiente di vita e di lavoro: tuttavia, a tale riguardo, sarebbe auspicabile prevedere un insieme di investimenti adeguati per conseguire risultati così ambiziosi.

Il senatore BOSONE (PD) osserva preliminarmente che il Libro Bianco presentato dal ministro Sacconi attinge le proprie linee di indirizzo dal precedente Libro Verde, sebbene nel passaggio tra questi due strumenti si smarrisca talvolta il senso di concretezza ed emergano varie contraddizioni. Difatti, appaiono condivisibili le premesse volte a mantenere e a rinnovare il sistema di *welfare* centrato sulla persona umana e su un tipo di società a carattere solidale, che dovrebbe esigere una incisiva capacità di governo, tanto più necessaria in un sistema dove la solidarietà non può essere più di tipo assistenzialistico, in quanto non ci si può più permettere di sprecare risorse.

Se però si può convenire su un tipo di modello sociale più sostenibile, non si comprende come tale obiettivo possa essere conciliabile con il cosiddetto universalismo selettivo, rispetto al quale sarebbe stato invece preferibile, a suo avviso, adottare la formula dell'universalismo graduale, peraltro già conosciuta in alcune regioni. È quindi forte la preoccupazione che in realtà il concetto di universalismo selettivo possa prefigurare una riduzione dell'impegno del settore pubblico ed una diversa articolazione degli attuali sistemi di finanziamento, dove accanto a quello a carattere redistributivo emergerebbe con forza quello a capitalizzazione.

Inoltre, sarebbe opportuno qualche ulteriore chiarimento in merito all'avvento del federalismo fiscale in una stagione nella quale sussistono ancora gravi problematiche sia per quanto riguarda i disavanzi sanitari di alcune regioni sia per quanto riguarda lo stato di arretratezza presente in varie aree del Mezzogiorno; in tal senso, sarebbe auspicabile destinare maggiori investimenti in strutture e tecnologie sanitarie, attraverso un adeguato finanziamento dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, senza tralasciare le ulteriori indicazioni che il Governo dovrà fornire nel prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria o in successive manovre finanziarie.

Infine, dopo aver rilevato che per il controllo dei costi potrebbe risultare efficace il rafforzamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, richiama l'attenzione del Ministro sul tema della sanità carceraria, in quanto il trasferimento di competenze dal Dicastero della giustizia al Servizio sanitario nazionale non è stato seguito dal trasferimento di risorse e di personale, nonché sulla necessità che l'assistenza integrativa sia gestita da fondi pubblici, soprattutto per quanto attiene la cura delle malattie croniche.

La senatrice CHIAROMONTE (PD) si sofferma sui contenuti del Libro Bianco, evidenziando come appaia emergere un vero e proprio stravolgimento dei principi di fondo che attengono al sistema sanitario assistenziale, anche con riferimento ai pesanti oneri che gravano sulle famiglie. Al riguardo, sarebbe a suo avviso auspicabile un confronto più fattivo, direttamente incentrato sui temi più rilevanti, tra i quali segnala la diminuzione dei tassi occupazionali, la tutela della salute e la formazione, che a suo avviso appaiono nel documento assolutamente carenti.

Svolge quindi ampie considerazioni critiche sui profili attinenti ai tassi di occupazione che emergono dal rapporto annuale ISTAT, lamentando come la crescita dal lavoro a tempo parziale e a tempo determinato abbia generato pesanti ripercussioni sulle famiglie. Quanto all'assistenza sanitaria, dichiara di non condividere un'impostazione di fondo che a suo avviso privilegia il ricorso all'offerta privata, laddove si pongono sempre con maggiore drammaticità i problemi legati alle esigenze di assistenza domiciliare ai disabili e di *hospice* per pazienti oncologici. In questo quadro, pone domande in merito ai criteri di sostenibilità di un sistema così delineato, sottolineando come sarebbe preferibile incrementare i livelli di efficienza del settore pubblico mediante idonee politiche di redistribuzione della ricchezza piuttosto che ricorrere a sistemi di assistenza alternativi offerti dal settore privato.

Il senatore ASTORE (*IdV*) interviene brevemente per segnalare come il ricorso all'erogazione privata sia un fenomeno molto diffuso nelle Regioni del Nord Italia.

Il senatore MASSIDDA (*PdL*) coglie l'occasione per precisare come per «offerta privata» debba intendersi l'erogazione esterna di servizi sanitari in convenzione, che di per sé non altera la natura dell'accesso universale alle cure.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente GRAMAZIO dichiara concluso il dibattito e dà la parola al Ministro per la replica.

Il ministro SACCONI osserva con soddisfazione come, alla luce degli interventi svolti nel corso del dibattito, sia emersa una sostanziale condivisione in merito all'impianto complessivo del Libro Bianco, tenuto conto che tale documento non ha la pretesa di raccogliere un consenso nel merito specifico delle singole questioni, quanto quello di avviare un piano di confronto dialettico tra le forze politiche sulla cui base predisporre le concrete iniziative del Governo. Al riguardo, le divergenze che si sono manifestate appaiono nascere non tanto da un'analisi obiettiva dei contenuti del Libro Bianco, quanto da una posizione preconcepita volta a realizzare un vero e proprio processo alle intenzioni nei confronti dell'Esecutivo, arrivando ad ipotizzare un supposto ridimensionamento del ruolo pubblico in favore di interessi privati.

Nel concordare con il senatore Gustavino riguardo alla circostanza che il Libro Bianco non possa essere considerata una mera dichiarazione di intenti non ancorata alla realtà, rileva come accanto alla necessaria individuazione di valori quali punti di riferimento occorra imprimere coerenza all'azione concreta, tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica entro cui inquadrare un nuovo modello sociale fondato sulla sostenibilità finanziaria, anche alla luce dei problemi posti dall'evoluzione demografica e tecnologica.

Al riguardo osserva come l'universalismo selettivo ed il doppio pilastro di finanziamento pubblico e privato richiamati dal Libro Bianco, ancorchè aspramente osteggiati, siano già esistenti, ma applicati in modo iniquo, come testimoniato da vasti fenomeni di mobilità interregionale a scapito delle Regioni del Mezzogiorno e da un massiccio ricorso all'offerta privata da parte del cittadino secondo una logica di *auto-pocket*, priva di qualsiasi piano di prevenzione assicurativa. In questo quadro, occorre in primo luogo individuare forme diverse di organizzazione del sistema, coniugando la parità di accesso dei cittadini con i vincoli della sostenibilità finanziaria e di controllo di qualità dei servizi, proprio nell'ottica di ricomporre la frattura tra il Nord ed il Sud attraverso il potenziamento dei servizi sanitari territoriali, gli unici in grado di garantire un grado di benessere continuativo. In secondo luogo, ritiene necessario gestire l'offerta privata in modo da renderla accessibile da parte delle fasce più deboli della popolazione, anche mediante la valorizzazione del ruolo pubblico come regolatore piuttosto che come erogatore di servizi, ponendo una maggiore attenzione alla garanzia del risultato finale. Al riguardo, si sofferma inoltre sull'importanza rivestita dal privato *non profit*, di cui sottolinea la forte valenza solidaristica nell'ambito di un progressivo allargamento alla sussidiarietà orizzontale.

Fa presente inoltre come il punto di partenza delle possibili iniziative sia rappresentato dal problema emergenziale dei disavanzi, non soltanto di quelle Regioni che stanno attuando i Piani di rientro ma anche di quelle Regioni che per assicurare la stabilità finanziaria sono ricorse a forme di finanziamento o ad aumenti della pressione fiscale, destinati nel lungo periodo ad intaccare il principio dell'autosufficienza o a rallentare le possibilità di sviluppo. Rispetto all'ipotesi, emersa nel corso del dibattito, di affidare ad una tecnostuttura terza il compito di monitorare e accompagnare tale processo – anche rafforzando l'Agenas che già attualmente si configura quale luogo di confronto tra lo Stato e le Regioni – occorre tuttavia incentrare l'azione sull'attuazione concreta del federalismo fiscale al fine di pervenire a una più evoluta forma di regionalismo responsabile, che, anche attraverso l'assunzione dei criteri legati al costo *standard* delle prestazioni, non sia disgiunto da efficaci strumenti di deterrenza, rappresentanti dalla gestione commissariale e, nei casi più gravi, da un eventuale fallimento politico delle regioni.

Alla luce di tali argomentazioni, nelle prossime settimane il Governo valuterà con estremo rigore l'attuazione dei piani di rientro, indispensabili per avviare nel tempo un percorso virtuoso al fine sia di ripianare le situazioni di deficit, sia di assicurare le condizioni idonee per realizzare gli impegni assunti dall'Esecutivo.

Il presidente GRAMAZIO ringrazia il ministro Sacconi e i senatori intervenuti nel dibattito e dichiara conclusa la procedura informativa in titolo.

La seduta termina alle ore 16,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 24 giugno 2009

103^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 14,40.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Libro bianco «L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo» – (COM (2009) 147 def.) (n. 34)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il senatore FLUTTERO (*PdL*), relatore, illustra l'atto comunitario in titolo volto a delineare una strategia comune per l'adattamento ai cambiamenti climatici che accompagni i provvedimenti di mitigazione degli effetti dell'inquinamento globale già lanciati, a livello europeo, con il pacchetto clima-energia. La normativa sui cambiamenti climatici approvata di recente dall'Unione europea comprende misure volte ad abbattere in Europa, entro il 2020, le emissioni di gas serra del 20 per cento rispetto ai valori del 1990. Tale normativa può essere modificata prevedendo un abbattimento del 30 per cento, in caso di un accordo internazionale che impegni altri Paesi industrializzati a realizzare riduzioni comparabili e i Paesi più economicamente avanzati a contribuire opportunamente in funzione delle rispettive capacità e responsabilità.

La Commissione europea evidenzia peraltro che se anche a livello mondiale si riuscisse a limitare e poi a ridurre le emissioni di gas serra, occorrerà tempo ulteriore prima che il Pianeta riesca a recuperare rispetto ai livelli di gas serra già presenti in atmosfera. Nel libro bianco si sostiene che si debba attuare una vera e propria «lotta ai cambiamenti climatici, con due tipi di risposta: la prima e più importante riducendo le emissioni antropiche di gas serra e la seconda aumentando la capacità di adattamento della presenza e delle attività umane. Il rafforzamento della capacità di adattamento o «resilienza» dei sistemi sociali e produttivi dell'Unione europea ai cambiamenti climatici viene inoltre individuata come un'opportunità di investimento in un'economia a basso contenuto di car-

bonio, di aumento dell'efficienza energetica e di diffusione di prodotti ecologici. Tale opportunità sarebbe, secondo il libro bianco una misura anticiclica, in linea con gli obiettivi del Piano di ripresa economica dell'Unione europea per far fronte alla attuale crisi del sistema economico e produttivo. La gravità degli impatti varia da regione a regione: l'Europa meridionale, il bacino del Mediterraneo e le zone montane, in particolare le Alpi, subiscono, insieme ad altre aree di criticità – zone costiere, urbane, insulari, le grandi pianure alluvionali ad alta densità abitativa e l'Artide – il maggior impatto. Alla varietà degli impatti a seconda delle aree si accompagna la varietà dei settori colpiti: a tale riguardo il documento è corredato da ulteriori documenti di lavoro settoriali sull'impatto dei cambiamenti climatici sulla salute umana, degli animali e delle piante, sull'ambiente marino e sull'agricoltura. Insieme al libro bianco viene inoltre presentata la relativa valutazione d'impatto, ove viene definito il concetto di resilienza, quale capacità di un sistema di assorbire le perturbazioni mantenendo la stessa struttura e le stesse modalità di funzionamento di base. A tale concetto si contrappone quello di vulnerabilità, quale grado di suscettibilità di un sistema agli effetti negativi dei cambiamenti climatici. All'interno di tale quadro concettuale, il libro bianco definisce una strategia integrata finalizzata a rendere l'Unione europea meno vulnerabile di fronte alla varietà e alla continua evoluzione degli impatti dei cambiamenti climatici.

Un approccio strategico integrato al problema dell'adattamento ai cambiamenti climatici viene auspicato dalla Commissione sia perché le forme di adattamento autonomo – ad esempio da parte delle singole imprese agricole o del turismo – possono risultare non ottimali a causa di incertezze e della mancanza di completezza delle informazioni, sia perché gli interventi locali e regionali, necessari proprio a causa della peculiarità degli impatti a seconda delle aree, possono essere supportati e rafforzati da un approccio integrato e coordinato a livello di Unione europea.

Il quadro proposto dal libro bianco si articola in due fasi: una «fase 1» preparatoria nel periodo 2009-2012 che dovrebbe gettare le basi per una «fase 2», più propriamente di attuazione, a partire dal 2013. La «fase 1» sarà incentrata sui seguenti quattro assi di intervento principali: costituzione di una solida base di conoscenze sull'impatto e sulle conseguenze dei cambiamenti climatici per l'Unione europea; integrazione dell'aspetto dell'adattamento nelle principali politiche dell'Unione europea; utilizzo di una combinazione di strumenti politico-strategici (strumenti di mercato, linee guida, partenariati pubblico-privato) per garantire il conseguimento efficace degli obiettivi di adattamento; accelerazione progressiva della cooperazione internazionale in materia di adattamento.

La Commissione sottolinea come le ristrettezze di bilancio siano da considerare uno dei più gravi ostacoli per le strategie di adattamento ai cambiamenti e come quindi occorra approntare stime puntuali dei costi. Occorre, secondo la Commissione, esaminare più approfonditamente l'uso potenziale di finanziamenti innovativi. Un'altra possibilità che la Commissione intende valutare è quella di ricorrere a prodotti assicurativi e ad altri

servizi finanziari per integrare le misure di adattamento e per utilizzarli come strumenti di condivisione del rischio. Ritiene, infine, opportuno sfruttare la possibilità di ricorrere agli introiti derivanti dalla messa all'asta delle quote nell'ambito del sistema comunitario di scambio delle emissioni.

Il documento si conclude affrontando i temi della cooperazione con gli Stati membri e sottolineando l'importanza della dimensione esterna all'Unione europea per la lotta ai cambiamenti climatici.

Sotto un profilo critico è possibile considerare che, mentre ancora prosegue il confronto scientifico tra chi è certo degli effetti determinanti e catastrofici delle emissioni antropiche di gas ad effetto serra sui cambiamenti climatici e chi mette in dubbio una significativa incidenza, sostenendo che il mutamento in corso non è altro che uno dei tanti e ciclici riscaldamenti globali connessi a diversi e difficilmente misurabili fattori tra i quali l'incremento dell'attività solare, è evidente che i legislatori ed i politici devono assumere decisioni.

Senza prendere in considerazione i grandi sconvolgimenti climatici avvenuti dal periodo Quaternario all'Olocene, inconfutabili dati scientifici contenuti negli archivi naturali dei sedimenti geologici e dei rilievi orografici, integrati da dati archeologici e storici, consentono di ricostruire la storia del clima negli ultimi 3.000 anni, caratterizzata da cambiamenti climatici a ciclicità millenaria con periodi di riscaldamento di circa 150 anni, correlati all'aumento dell'attività solare.

I fattori che determinano le variazioni del clima sono molteplici e da anni oggetto di studi particolarmente difficili per la loro complessità intrinseca e di interazione e vanno dalla dinamica delle nuvole e della pioggia, all'attività dei vulcani, dagli spostamenti di masse d'acqua degli oceani all'attività dei raggi cosmici e solari, dall'inclinazione dell'asse terrestre agli effetti delle leggi della termodinamica che governano gli scambi di energia che circola nell'intero Pianeta in ogni sua forma. In tutto questo complesso sistema vi è anche un effetto serra causato da una serie di gas che formano una sorta di telo che avvolge la Terra, filtrando l'energia di ritorno dei raggi solari che hanno riscaldato il Pianeta trattenendoli in parte più o meno elevata in atmosfera e contribuendo a determinare la temperatura globale.

Si deve però evidenziare che i cosiddetti «gas serra» sono in gran parte composti di vapore acqueo, mentre una quota modesta è rappresentata da CO₂, in gran parte di origine naturale, pur essendo molto cresciuta negli ultimi decenni la quota di origine antropica. I cambiamenti climatici sono dunque naturali ed inevitabili, il clima non è mai stato per sua natura costante, è certo possibile che l'aumento di gas ad effetto serra influenzi questi cambiamenti, ma anche eliminando del tutto la produzione della quota parte di tali gas di origine antropica i cambiamenti climatici si verificherebbero. L'uomo moderno e tecnologico si trova ad affrontare il fenomeno dei cambiamenti climatici per la prima volta.

Mentre dunque non è certo se e quanto l'aumento delle emissioni di gas serra di origine antropica influenzi il corso dei naturali e ciclici mu-

tamenti climatici è assolutamente certo che le emissioni inquinanti chimico fisiche di origine antropica sono drammaticamente dannose all'ambiente animale e vegetale ed all'uomo, causando malattie e migliaia di morti ogni anno. Il fenomeno è in calo nella zona UE grazie all'evoluzione delle tecnologie, ma purtroppo anche a seguito della delocalizzazione degli impianti obsoleti nei Paesi più poveri, dove minore è la sensibilità politica e popolare all'argomento a causa delle priorità legate alla mera sopravvivenza che coinvolgono gran parte delle popolazioni. E' però intuitivo che l'inquinamento atmosferico ancorché delocalizzato in realtà non può che sommarsi al fenomeno dell'inquinamento planetario, in considerazione del fatto che l'aria non rispetta le frontiere e che il ciclo dell'acqua è globale. Da queste semplici considerazioni risulta dunque indispensabile che il legislatore, i *media* ed i cittadini non confondano l'effetto serra con il drammatico fenomeno dell'inquinamento atmosferico.

Alla luce di queste considerazioni sarebbe opportuno invertire l'ordine di importanza delle risposte ai mutamenti climatici proposte dal libro bianco. La prima e più importante dovrebbe essere la politica di adattamento per affrontare gli impatti inevitabili attraverso all'aumento della resilienza. Per la seconda, in considerazione della non certa, ma in ogni caso marginale, incidenza della produzione di CO₂ antropica nelle dinamiche di determinazione dei mutamenti climatici, sarebbe opportuno vincolare gli investimenti tecnologici finalizzati alla riduzione di emissioni di gas serra all'efficienza energetica ed alla riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici chimico-fisici responsabili certi di gravi danni all'ambiente ed alla salute umana.

Nel libro bianco si sostiene la funzione anticiclica degli investimenti pubblici nella lotta ai cambiamenti climatici. Alla luce della scarsità di risorse è opportuno selezionare con attenzione gli investimenti pubblici, dando priorità a quelli finalizzati all'aumento della capacità di resilienza ai cambiamenti, a quelli in tecnologia che riduce le emissioni di CO₂ esclusivamente se strettamente connessi alla riduzione di inquinanti dannosi per l'ambiente e per la salute umana ed all'aumento dell'efficienza e dell'indipendenza energetica. Si ritiene inoltre opportuno segnalare la necessità di sviluppare maggiormente la possibilità di investimenti legati al sistema della cooperazione verso i Paesi del Mediterraneo che saranno interessati dalla desertificazione delle zone costiere, la quale inciderà sull'economia e sulla sicurezza ambientale, anche allo scopo di prevenire e contenere fenomeni di migrazione peraltro già in atto.

Come già avvenuto in passato, l'aumento globale di temperatura sta progressivamente provocando lo spostamento verso nord delle fasce climatiche dell'emisfero settentrionale. Le zone predesertiche e desertiche lentamente invaderanno l'area mediterranea ed il suo clima tipico si trasferirà nell'Europa centrale determinando condizioni favorevoli a nuove trasformazioni agricole tipiche dell'area mediterranea e migliore vivibilità climatica. A fronte di questo scenario sarà certo utile investire sugli impianti tecnologici del centro nord Europa per ridurre le emissioni e gli inquinanti, ma sarà indispensabile investire per preparare l'ambiente medi-

terraneo a sopportare per un periodo presumibilmente di 100-150 anni gli effetti del riscaldamento ciclico e più o meno naturale in corso. Tra gli interventi che dovranno essere finanziati si possono evidenziare i restauri geoambientali per contrastare l'erosione delle spiagge, l'accumulo idrico per usi multipli (idropotabili, agricoli, antincendio), la riqualificazione delle aste fluviali, i dissesti idrogeologici causati dalla modifica delle caratteristiche delle precipitazioni piovose, lo sviluppo di una rete di sistemi di dissalazione alimentati da fonti di energia rinnovabili, come ad esempio il solare a concentrazione termica.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DELLA SETA (PD) ricorda che l'Assemblea del Senato ha recentemente approvato – con i voti della maggioranza – una mozione sconfessata poi dal Ministro dell'ambiente che, a livello governativo, dovrebbe rappresentare l'orientamento politico della stessa maggioranza sul tema. Ricorda poi che in occasione del G8, che si terrà prossimamente a L'Aquila, è prevista una apposita sezione dedicata alla lotta ai mutamenti climatici, nell'ambito della quale non pare troveranno seguito le posizioni di negazionismo climatico sostenute dal senatore Fluttero. Tali posizioni ampiamente sostenute dalla maggioranza di governo in Senato, ma contraddette dal Ministro dell'ambiente, appaiono gravemente anacronistiche e rischiano anche di compromettere, in futuro, l'avvio della cosiddetta *green economy*.

Con il Protocollo di Kyoto sono stati assegnati obiettivi diversi ai vari Paesi europei, nonché mentre la Francia, la Gran Bretagna e la Germania si sono fortemente impegnate – non solo per ragioni etiche, ma anche per ben ponderati interessi economici nazionali – e hanno raggiunto i rispettivi obiettivi senza incrementare il ricorso al nucleare, l'Italia non ha conseguito il proprio obiettivo ed anzi ha aumentato del 10 per cento le emissioni di gas serra. In effetti, il declino italiano è anche dovuto all'incapacità di leggere ed interpretare le linee di sviluppo del sistema economico mondiale nei prossimi decenni e al conseguente rimaner dentro un circolo vizioso che accumula arretratezze rispetto all'evoluzione dell'economia globale.

Conclude infine facendo presente che il proprio Gruppo esprime una valutazione favorevole sulle premesse e sul contenuto dell'atto comunitario in esame.

Il presidente D'ALÌ, nell'esprimere un giudizio di condivisione delle considerazioni svolte dal senatore Fluttero, osserva che il percorso di conoscenza delle cause dei mutamenti climatici non può certo dirsi concluso e che al momento non sono riscontrabili posizioni scientifiche indiscusse ed indiscutibili, bensì differenti analisi che alimentano e tengono acceso un ricco dibattito scientifico. Dibattito che i decisori politici devono responsabilmente considerare con grande attenzione, evitando ogni semplificazione ideologica, nella consapevolezza dell'indissolubile connessione

esistente tra l'accertamento scientifico delle cause dei mutamenti climatici e l'individuazione delle misure di contrasto e di adattamento, nonché la scelta del miglior *mix* di tali misure.

Sottolinea quindi la necessità di destinare cospicue risorse alla ricerca per lo sviluppo di nuove fonti di energia e, in ordine alla partecipazione di Paesi come l'India, la Cina ed il Brasile ai negoziati internazionali sui gas ad effetto serra, fa presente che le loro dichiarazioni di disponibilità a raggiungere un'intesa a Copenaghen vanno ovviamente verificate in concreto, anche sulla base delle richieste che tali Paesi rivolgono agli Stati già da tempo impegnati nel conseguimento degli obiettivi fissati con il Protocollo di Kyoto. In effetti, appare realistico immaginare che l'adesione di tali Paesi alle politiche per i mutamenti climatici possa avvenire attraverso processi singoli e specifici di negoziazione.

Il senatore ORSI (*PdL*) ritiene che il relatore esprima coerentemente la posizione politica fatta propria dalla maggioranza parlamentare del Senato sul tema dei cambiamenti climatici e sulle connesse misure di contrasto e di adattamento. Reputa inoltre necessario che, anche a livello di Governo, si avvii una riflessione finalizzata anche ad una maggiore apertura rispetto allo sviluppo di fonti di energia alternative ed al risparmio energetico. Concorda con il senatore Fluttero sulla opinabilità della incidenza della CO₂ sui mutamenti climatici e giudica necessario affrontare tali tematiche con uno spirito scevro da condizionamenti ideologici.

Si chiude la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica, il senatore FLUTTERO (*PdL*) sottolinea la necessità di un confronto sul merito delle questioni che non risenta di posizioni ideologiche preconcepite.

Il presidente D'ALÌ rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,40.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 24 giugno 2009

50^a Seduta*Presidenza della Presidente***BOLDI***La seduta inizia alle ore 14,30.**IN SEDE CONSULTIVA***Decisione quadro del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI (COM(2009) 136 def.) (n. 31)**(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice GERMONTANI (*PdL*), prima di introdurre l'atto comunitario n. 31, svolge alcune considerazioni di natura generale sulle cause della tratta di esseri umani.

A suo avviso, il processo comunemente noto come «globalizzazione» ha avuto come risultato la progressiva interconnessione tra reti economiche, tecnologiche, culturali, con conseguenti innumerevoli vantaggi, ma anche facendo proliferare reati come quelli connessi alla tratta degli esseri umani.

L'evoluzione di questo grave reato, e delle forme correlate di sfruttamento sessuale e del lavoro, generando immensi profitti, si è intensificata grazie alla velocità e alla facilità dei viaggi e all'uso di nuove tecnologie come Internet.

Molto redditizia, la tratta alimenta, secondo quanto rilevato dal Ministero dell'Interno, un mercato illegale che rende alle organizzazioni criminali diversi miliardi di dollari l'anno, una cifra inferiore soltanto al traffico di stupefacenti e di armi. Alcune analisi hanno esplorato anche le possibili connessioni tra la rete dello sfruttamento di esseri umani e il network globale del terrorismo di matrice integralista.

Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, sono circa 1 milione gli esseri umani trafficati ogni anno nel mondo, e 500.000 solo in Europa. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro stima in 12.300.000 le persone sottoposte a sfruttamento lavorativo e sessuale. Tra queste, ogni anno, circa 800.000 persone sono trasportate oltre i con-

fini nazionali per essere sfruttate in altri Paesi. L'80% delle vittime è costituito da donne e ragazze; in più del 50% dei casi, minorenni.

La fragilità economica di alcuni paesi, la critica condizione sociale dei soggetti più vulnerabili, gli enormi profitti per i trafficanti e, infine, i rischi relativi di condanne a pene gravi per gli sfruttatori rappresentano elementi di debolezza nello scenario internazionale, amplificano la portata del crimine e rafforzano la solidità delle reti che ne gestiscono i traffici.

Secondo la relatrice, è opportuno, inoltre, segnalare che, nonostante la disciplina giuridica nazionale ed internazionale operi una discriminazione netta tra i fenomeni di «tratta degli esseri umani», «immigrazione clandestina» e «sfruttamento dell'immigrazione», nella realtà, di fronte ai casi concreti, non sempre è facile distinguere tra i differenti fenomeni criminali.

A suo modo di vedere, la tratta degli esseri umani deve essere considerata come uno specifico e significativo sottoinsieme del più vasto fenomeno dell'immigrazione illegale, almeno per quanto concerne le ricadute sul territorio nazionale e le implicazioni dirette per la sicurezza del Paese.

Peraltro, la posizione geopolitica dell'Italia e la sua particolare vulnerabilità rispetto ai fenomeni dell'immigrazione clandestina e della tratta lo rendono un catalizzatore di potenziali minacce, dirette ed indirette, anche per lo spazio di sicurezza europeo, poiché esso si configura come luogo di transito e di destinazione di articolati flussi migratori, in larga parte gestiti da reti criminali transnazionali, in cui emergono spesso fenomeni di autentica riduzione in schiavitù.

La relatrice passa, quindi, ad illustrare nel dettaglio la proposta di decisione-quadro del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime (COM(2009) 136), che risponde all'esigenza di prevenire e combattere, attraverso un approccio globale e integrato da parte di tutti gli Stati membri, la tratta degli esseri umani, proteggendo i diritti delle vittime, in particolare dei minori.

Al fine di potenziare la cooperazione internazionale fra le autorità competenti, la Commissione si propone di intensificare il processo di ravvicinamento delle legislazioni, migliorando la definizione del reato di tratta, predisponendo sanzioni effettive e proporzionate alla condotta e garantendo in pieno il diritto di difesa delle vittime nel procedimento penale, nonché collegando le politiche sulla tratta degli esseri umani alle politiche di immigrazione, nel rispetto dei diritti dei minori.

L'obiettivo della proposta – prosegue la relatrice – è coerente con le disposizioni contenute nella decisione-quadro 2001/220/GAI del Consiglio, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, nella direttiva 2004/81/CE sul titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani, nella decisione-quadro 2002/584/GAI, sul mandato d'arresto europeo, nella direttiva 2004/80/CE del Consiglio, relativa all'indennizzo delle vittime di reato, e nella decisione-quadro 2008/841/GAI del Consiglio, relativa alla lotta contro la

criminalità organizzata. L'azione dell'Unione e degli Stati in questo settore è chiamata a rispettare i diritti fondamentali e ad osservare i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (soprattutto l'articolo 5, dedicato alla proibizione della schiavitù e del lavoro forzato, ma anche gli articoli 24, 47 e 48), nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (1989) e nel Protocollo del 2000 che le Nazioni Unite hanno adottato per prevenire, punire e reprimere la tratta di esseri umani e la criminalità transnazionale.

La relatrice ricorda, al riguardo, che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, firmata a Varsavia il 16 maggio 2005, offre un quadro completo e coerente relativo alla prevenzione, alla cooperazione fra i vari interlocutori, alla protezione delle vittime e alla loro assistenza, e ha costituito una base di riferimento per la redazione della proposta di decisione. La nuova proposta, infatti, abroga la precedente decisione-quadro 2002/629/GAI, anch'essa relativa alla lotta alla tratta degli esseri umani, e utilizza il nucleo basilare della Convenzione del Consiglio d'Europa, sia riprendendo il suo approccio globale in tema di prevenzione, azione penale, protezione delle vittime e procedura di monitoraggio, sia offrendo un valore aggiunto nel perfezionare la disciplina dal punto di vista definitorio e sanzionatorio.

Nel concentrare la sua attenzione sulla base giuridica della proposta, la relatrice evidenzia che la rella Commissione ha individuato gli articoli 29, 31 paragrafo 1, lettera e), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione europea (TUE). Secondo l'articolo 29, l'obiettivo che l'Unione si prefigge è quello di sviluppare tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, mediante anche una più stretta collaborazione fra le forze di polizia stesse, le autorità doganali, l'Ufficio europeo di polizia (Europol), l'Unità di cooperazione giudiziaria (Eurojust), privilegiando anche il ravvicinamento, ove necessario, delle normative degli Stati membri in materia penale; in relazione a quest'ultimo aspetto, è l'articolo 31, paragrafo 1, lettera e) del TUE, a ribadire che devono essere progressivamente adottate le misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni. Al fine di raggiungere un'omogeneizzazione della disciplina penale sostanziale, come recita l'articolo 34 del TUE, al paragrafo secondo, lettera b), il Consiglio può avvalersi dello strumento della decisione-quadro, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, strumento che, pur non avendo efficacia diretta, è vincolante per gli Stati quanto al risultato da raggiungere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma ed ai mezzi.

La relatrice passa, quindi, ad esaminare in dettaglio le singole disposizioni dell'atto comunitario n. 31.

Gli articoli 1, 2, 3 della proposta descrivono le condotte del reato di tratta, inteso in tutte le sue forme, nonché il «*quantum*» di pena, includendovi le ipotesi di istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo. Se-

condo l'articolo 1, gli Stati membri dovranno punire «il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di autorità o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento».

Le condotte di reclutamento, di trasporto, di trasferimento, di alloggio o di accoglienza di persone, che siano nel contempo qualificate dalle modalità «coercitive» o «fraudolente» surriportate (ma tali modalità non operano nei casi di attività coinvolgenti i minori di diciotto anni), devono essere finalizzate allo «sfruttamento» delle persone. Il paragrafo 3 dell'articolo 1 include in tale definizione «come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività associate alla accattonaggio o di attività illecite, o il prelievo di organi».

Per l'articolo 3, la pena prevista deve essere la reclusione non inferiore nel massimo a sei anni; la pena sarà la reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni ove il reato sia commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, oppure il reato sia commesso nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile, oppure il reato sia commesso nel contesto di un'organizzazione criminale; la pena sarà la reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni ove il reato abbia messo in pericolo la vita della vittima oppure sia stato commesso ricorrendo a violenze gravi oppure ancora abbia causato alla vittima un pregiudizio particolarmente grave.

Gi articoli 4 e 5 delineano i profili di responsabilità e le sanzioni applicabili anche per le persone giuridiche. Alle persone giuridiche sono applicate sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, sia pecuniarie penali che non penali, come l'interdizione temporanea o la chiusura degli stabilimenti. Per le vittime coinvolte in attività illecite, invece, gli Stati membri stabiliscono la possibilità di non perseguire né imporre sanzioni di alcun tipo (articolo 6).

Quanto alla giurisdizione ed all'azione penale, l'articolo 7 contiene disposizioni circa le indagini e l'azione penale che gli Stati membri devono intraprendere; l'articolo 8 contiene norme di giurisdizione extraterritoriale di portata più ampia e più vincolante rispetto alla decisione-quadro abrogata, che obbligano gli Stati a perseguire i propri cittadini e residenti abituali che abbiano commesso il reato al di fuori del proprio territorio; se un reato rientra nella giurisdizione di più Stati membri, ciascuno di essi potendo esercitare l'azione penale in relazione ai medesimi fatti, essi collaborano insieme per stabilire quale fra essi perseguirà gli autori del reato al fine di accentrare, se possibile, l'azione penale in unico Stato membro e agevolare così la cooperazione tra le rispettive autorità giudiziarie.

Particolare attenzione poi è riservata alla protezione delle vittime più vulnerabili, nei confronti delle quali viene previsto un trattamento speci-

fico nel processo, allo scopo di evitare la cosiddetta vittimizzazione secondaria (articolo 9), per esempio evitando il contatto visivo fra vittima ed autore del reato, evitando deposizioni in udienze pubbliche o garantendo consulenza legale gratuita ed assistenza legale.

L'articolo 10 delinea più alti livelli di assistenza alle vittime, prima, durante e dopo il procedimento penale. L'articolo 11, in tema di misure di protezione speciali per i minori, stabilisce che gli Stati membri applichino gli articoli 14 e 15 della decisione-quadro relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia (COM(2009) 135, oggetto di esame in parallelo); inoltre, per prevenire e monitorare il fenomeno, occorrerà promuovere la formazione regolare di funzionari che entreranno in contatto con le vittime effettive o potenziali, compresa la polizia locale, affinché siano in grado di prestare loro assistenza (articoli 12) e sarà necessario istituire relatori nazionali o altri meccanismi equivalenti al fine di controllare l'attuazione delle misure previste (articolo 13).

Gli Stati membri adottano, in base all'articolo 16, le misure necessarie per conformarsi alla decisione-quadro entro due anni dall'adozione.

Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente realizzati dai singoli Stati membri se non attraverso un impegno coordinato a livello internazionale che includa la creazione di una disciplina di diritto penale sostanziale omogenea ed una interazione dell'opera delle autorità giudiziarie; anche il principio di proporzionalità viene rispettato, in quanto si limita al minimo richiesto per realizzare gli obiettivi indicati a livello europeo e non va al di là di quanto necessario a tal fine.

Soffermandosi su alcuni aspetti rilevanti per l'*iter* comunitario, la relatrice ricorda che, nel catalogo delle fonti del diritto comunitario, le «decisioni-quadro» si inseriscono nell'ambito del terzo pilastro dell'Unione, dedicato alle disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

In estrema sintesi, gli atti del terzo pilastro si differenziano da quelli del primo (e quindi una decisione-quadro si differenzia da una direttiva) perché: 1) la Commissione europea condivide il diritto di iniziativa con gli Stati membri; 2) il Consiglio decide all'unanimità e il Parlamento europeo è solo consultato; 3) gli atti adottati (decisioni-quadro e decisioni) sono sprovvisti di effetto diretto; 4) la Commissione europea non può iniziare una procedura di infrazione per inadempimento agli obblighi previsti dai Trattati se gli Stati membri non recepiscono tali atti; 5) le competenze della Corte di giustizia sono limitate; in particolare, la competenza in via pregiudiziale è subordinata ad una dichiarazione di ciascuno Stato membro.

Pertanto, queste caratteristiche degli atti dell'attuale terzo pilastro sono destinate a permanere anche con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. L'articolo 9 del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie prevede, infatti, che gli effetti giuridici degli atti adottati in base al Trattato sull'Unione europea prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati.

La relatrice mette in risalto, inoltre, che il relativo gruppo di lavoro del Consiglio sul diritto penale sostanziale (DROIPEN) ha tenuto alcune riunioni per un primo scambio di valutazioni, accogliendo con favore la proposta di decisione-quadro.

Aggiunge che al Consiglio Giustizia e Affari Interni del 4 e 5 giugno 2009, in riferimento alle proposte di decisione-quadro 2009/135/GAI e 2009/136/GAI, sono stati affrontati alcuni aspetti fondamentali delle proposte (*outstanding issues*) già discussi in sede di gruppo di lavoro.

In riferimento alla questione della base giuridica, alcune delegazioni hanno fatto presente che il testo della proposta concerne sia il diritto penale sostanziale che il diritto processuale penale. Ciò comporta che debba venire in rilievo non solo la lettera e) dell'articolo 31, paragrafo 1, del TUE, ma anche la lettera c) del citato articolo.

Per quanto concerne il sistema delle pene, secondo alcune delegazioni la proposta risulta assai rigorosa, le pene troppo forti e dunque c'è la necessità di una maggiore gradualità per mantenere una coerenza con i sistemi penali nazionali; altre delegazioni, per contro, appoggiano la posizione della Commissione. In proposito, la relatrice ricorda anche, da quanto emerso nelle conclusioni del Consiglio del 24 e 25 aprile 2002, che per l'armonizzazione delle sanzioni penali è necessaria una certa flessibilità al fine di consentire agli Stati membri di preservare la coerenza dei propri regimi penali, tenendo dunque presente la diversità delle tradizioni giuridiche degli stessi.

Quanto alla giurisdizione, particolare attenzione è stata riservata al carattere dell'extraterritorialità che caratterizza molte delle fattispecie di reato in questione: nel caso di specie, l'elemento della «residenza abituale» ha destato perplessità in relazione all'estensione dell'applicazione dei principi della personalità attiva (c'è la giurisdizione se l'autore del reato ha la residenza abituale) e passiva (c'è la giurisdizione se la vittima del reato ha la residenza abituale). Inoltre, alcune delegazioni hanno sostenuto la posizione della Commissione tesa a reprimere in maniera stringente il fenomeno del turismo sessuale, soprattutto nei paesi terzi.

Riguardo la protezione e l'assistenza alle vittime, alcuni Stati membri sono orientati a regolare meglio tale aspetto, attraverso una regolamentazione di tipo orizzontale con un altro strumento giuridico.

Si è pensato anche di introdurre una causa di non punibilità per le vittime. Diverse delegazioni si sono trovate d'accordo sul fatto di conformare tale formulazione ai principi generali propri di ogni ordinamento nazionale, ispirandosi all'articolo 26 della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 contro il traffico degli esseri umani, in base al quale «ciascuna delle Parti stabilisce, in conformità con i principi fondamentali del proprio sistema giuridico nazionale, la possibilità di non comminare sanzioni penali alle vittime che sono state coinvolte nelle attività illecite, quando ne siano state costrette». Altre delegazioni, tuttavia, hanno manifestato riserve nell'introdurre una previsione di tale portata.

Ulteriori discussioni in Consiglio hanno riguardato i contorni del reato di «tratta degli esseri umani», per la cui migliore definizione può

essere utilizzato l'articolo 4 della Convenzione di Varsavia del 2005, e l'articolo 9, avente ad oggetto la protezione delle vittime vulnerabili nel procedimento penale.

La relatrice invita, per ultimo, ad inquadrare l'esame della proposta di decisione-quadro 2009/136/GAI anche alla luce dei lavori nell'ambito del G8 ed alla luce del recente documento della Commissione europea sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, prodromico al programma di Stoccolma (COM(2009) 262).

Con riferimento al primo aspetto, nella riunione ministeriale G8 Giustizia e Affari Interni, svoltasi a Roma il 29 e 30 maggio 2009, i Ministri della Giustizia e dell'Interno, assieme al Vicepresidente della Commissione Europea, hanno preso in esame un complesso di temi di interesse comune; l'incontro ha prodotto tre diversi documenti, punto sintesi degli argomenti trattati e punto d'avvio per nuove azioni: la Dichiarazione Finale, una Dichiarazione sulla «pirateria» ed una Dichiarazione sulla lotta alla pedopornografia.

Fra i punti focali trattati dalla Dichiarazione Finale, la relatrice menziona non solo il riconosciuto carattere della transnazionalità e le dimensioni globali dei reati di tratta, ma anche il rinnovato impegno degli Stati per continuare a combatterli, quali violazioni dei diritti fondamentali della persona. Menziona altresì il comune impegno a combattere l'immigrazione illegale e la tratta di migranti, che alimentano le organizzazioni criminali transnazionali ed ostacolano l'integrazione degli immigrati regolari.

Secondo il documento, conclude la relatrice, occorrerebbe *in primis*, per evitare l'uso fraudolento dei documenti di viaggio, introdurre, a partire dal primo aprile 2010, l'uso di passaporti a lettura automatica (cosiddetti *e-Passport*), in grado di aggiungere nuove funzionalità di sicurezza ed interoperabilità alla gestione di flussi migratori in questo senso più controllabili.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice MARINARO (PD), riservandosi di svolgere un più articolato intervento nella fase successiva di esame dell'atto in argomento, rileva criticamente, a titolo propedeutico, che devono essere trattati distintamente i contenuti della proposta di decisione quadro dai contenuti di documenti che sono espressione di un consenso riferito ad una dimensione completamente diversa, quale è quella del Gruppo dei G8.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice MARINARO (PD) solleva la questione relativa all'assenza di un rappresentante del proprio Gruppo parlamentare nell'Ufficio

di Presidenza della Commissione, con particolare riguardo alla partecipazione alle riunioni COSAC.

Auspica, più in generale, una ridefinizione complessiva dei metodi di lavoro delle Commissioni e dell'Assemblea del Senato, che, allo stato dei fatti, comprimono oggettivamente la funzionalità della Commissione Politiche dell'Unione europea, nonché la possibilità, per i suoi componenti, di prendere parte, in maniera attiva, alle attività della Commissione.

Ciò, essenzialmente, in ragione del fatto che si verifica, sempre più frequentemente, la concomitanza temporale di sedute di altre Commissioni permanenti, di cui i membri della 14^a Commissione fanno anche parte, con quelle della Commissione stessa.

Nell'associarsi alle considerazioni testè svolte, il senatore DI GIOVAN PAOLO (PD) ribadisce il proprio punto di vista – peraltro già espresso «*ex professo*» in diverse occasioni – per cui occorrerebbe dotare la 14^a Commissione del tipico ruolo di «Commissione filtro» che è proprio, ad esempio, della Commissione Bilancio.

Quanto agli specifici temi che potrebbero essere oggetto di trattazione, nel prossimo futuro, egli segnala le questioni dei decessi nelle strade e del diritto d'autore. Auspica, infine, che possa essere audito l'Ambasciatore di Croazia in Italia, in considerazione della prossima adesione di tale Paese all'Unione europea.

Concordando con i precedenti punti di vista, la senatrice GERMONTANI (PdL) rileva come il ruolo della Commissione sia andato cambiando nel corso degli ultimi anni e, conseguentemente, debba essere potenziato per consentirle di svolgere, in maniera più meditata ed approfondita, il compito proprio di valutazione della compatibilità comunitaria della legislazione italiana.

A tale riguardo, ricorda gli utili suggerimenti che sono pervenuti dal senatore Hubert Haenel, Presidente della omologa Commissione del Senato francese, il quale, in una recente audizione, ha dato conto delle potenzialità insite in un organismo che venga effettivamente rafforzato nello svolgimento della suddetta funzione.

La presidente BOLDI, nel raccogliere con favore le indicazioni formulate dai colleghi, assicura che porterà ulteriormente a conoscenza della problematica le istanze decisionali apicali del Senato, ovvero la Presidenza e il rispettivo Presidente di Gruppo, affinché si addivenga ad una più razionale definizione dei lavori delle Commissioni e dell'Aula.

La seduta termina alle ore 15,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 24 giugno 2009

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 15,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 24 giugno 2009

Presidenza del Presidente
Giorgio JANNONE

La seduta inizia alle ore 8,15.

AUDIZIONI

Audizione del Commissario straordinario e del Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dott. Antonio Mastrapasqua e dott. Vittorio Crecco, su aspetti inerenti i bilanci consuntivi 2004-2006, il preventivo 2007 e il bilancio tecnico attuariale

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il dottor Antonio Mastrapasqua, *Commissario Straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)*, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i senatori Elio LANNUTTI (*IdV*), Cecilia DONAGGIO (*PD*) e Adriano MUSI (*PD*) a più riprese, e i deputati Antonino LO PRESTI (*PdL*), Nedo Lorenzo POLI (*UdC*), Carmen MOTTA (*Pd*) e Giorgio Jannone, *Presidente*.

Il dottor Antonio Mastrapasqua, *Commissario Straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)*, e il dott. Vittorio Crecco, *Direttore Generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)*, replicano ai quesiti posti e alle osservazioni formulate fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *Presidente*, avverte che la documentazione consegnata dal dottor Antonio Mastrapasqua, *Commissario Straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)*, sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 24 giugno 2009

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 14,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta di ieri, 23 giugno 2009, la Commissione si avvarrà della consulenza a tempo parziale della dottoressa Ilaria Proietti, giornalista professionista, per le attività di coordinamento della comunicazione della Commissione con gli organi di informazione. La presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l'avvio della collaborazione sopraindicata, previo distacco o autorizzazione dall'ente di appartenenza ove necessario.

Comunica inoltre che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella stessa seduta, ha deliberato di procedere alla digitalizzazione di tutti i documenti dell'archivio della Commissione, con la collaborazione delle strutture informatiche a supporto delle Commissioni di inchiesta. I documenti saranno digitalizzati a misura del loro ingresso nell'archivio e successivamente resi disponibili, per una ricerca del loro contenuto, ai sensi della delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti del 23 aprile 2009, a chi ne abbia titolo in base alla delibera stessa e ne faccia richiesta.

Audizione del dottor Giuseppe Travaglini, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto

audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Giuseppe Travaglini, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, che ringrazia per la sua presenza.

Giuseppe TRAVAGLINI, *Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS (*PdL*), la senatrice Daniela MAZZUCONI (*PD*), il senatore Gianpiero DE TONI (*IdV*), i deputati Alessandro BRATTI (*PD*) e Antonio RUGGHIA (*PD*), nonché Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Giuseppe TRAVAGLINI, *Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri*, risponde ai quesiti posti e chiede quindi che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il Sostituto procuratore Travaglini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 24 giugno 2009

25ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 8,33.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE propone alla Commissione la secretazione della seduta odierna, ravvisando al riguardo le medesime ragioni di opportunità che hanno indotto a secretare l'audizione del Direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, svoltasi ieri.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto il resoconto stenografico della seduta odierna, il quale, una volta acquisito, sarà considerato atto segreto.

Audizione del Rettore dell'Università degli Studi di Roma «La Sapienza», professor Luigi Frati

(L'audizione viene svolta in seduta segreta).

La seduta termina alle ore 9,30.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 24 giugno 2009

47^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 9,20.

(586-905-955-956-960-B) *Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Li Gotti ed altri, Compagna; Valditara; Rutelli e Zanda; e del disegno di legge d'iniziativa governativa, e modificato dalla Camera dei deputati.

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Con l'avviso conforme del relatore LATRONICO (*PdL*) e del sottosegretario GIORGETTI, la Sottocommissione esprime parere non ostativo sul testo proposto dalla Commissione all'Assemblea, nonché sugli emendamenti trasmessi.

(816) CASSON ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale

(848) LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione 58/4 del 31 ottobre 2003 ed aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno

(1594) Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione n. 58/4 del 31 ottobre 2003 ed aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Con l'avviso conforme della relatrice GERMONTANI (*PdL*) e del sottosegretario GIORGETTI, la Sottocommissione esprime parere non ostativo sul testo proposto dalla Commissione all'Assemblea, nonché sull'emendamento trasmesso.

(1500-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Con l'avviso conforme del relatore FLERES (*PdL*) e del sottosegretario GIORGETTI, la Sottocommissione esprime parere non ostativo.

La seduta termina alle ore 9,30.

48ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 16,30.

(1554) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e conclusione. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario GIORGETTI, a seguito degli approfondimenti richiesti, precisa che, in base alle verifiche effettuate dal Dipartimento delle finanze, gli effetti connessi al provvedimento appaiono di entità trascurabile.

Il presidente AZZOLLINI propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,35.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 25 giugno 2009, ore 14,30

- I. Seguito dell'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

 - II. Seguito dell'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE).
-

